

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

QUARTA RELAZIONE ANNUALE

al Parlamento europeo

sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario

— 1986 —

COM(87) 250 def.

(87/C 338/01)

INDICE

PREFAZIONE	Pagina 3
ANALISI PER SETTORE	
I. UNO SPAZIO SENZA FRONTIERE	
A. <i>Il grande mercato</i>	
Politica economica e monetaria	5
Libera circolazione dei prodotti industriali e alimentari	5
Unione doganale	8
Affari fiscali	9
Libera circolazione dei prodotti agricoli	10
B. <i>L'Europa dei cittadini</i>	
Politica economica e monetaria	10
Mercato interno	10
Libera circolazione delle persone e dei servizi	11
Occupazione, affari sociali ed istruzione	11
Protezione dei consumatori	12
Patente di guida	12
Affari fiscali	12
II. ALTRE QUESTIONI	
Questioni giuridiche	12
Problemi statistici	13
Affari amministrativi	13
Questioni di bilancio	13
Concorrenza	13
Banche, assicurazioni e altre istituzioni finanziarie	14
Ambiente	15
Politica agraria	15
Politica della pesca	16
Politica dei trasporti	16
Politica dell'energia	17
Relazioni esterne	17
Politica di cooperazione allo sviluppo	17
TABELLE E SINTESI	
N. 1 Procedure d'infrazione avviate o proseguite dal 1979, per fasi e per Stati membri	18
N. 2 Procedure d'infrazione avviate o proseguite dal 1979, per fasi e per settori d'attività	19
N. 3 Procedure d'infrazione avviate dal 1979 per settore e per basi giuridiche	20
N. 4 Numero di infrazioni avviate dal 1982 per fasi di procedura e per basi giuridiche	21
N. 5 Numero di infrazioni avviate dal 1983 per Stato membro, per base giuridica e per fasi di procedura	22
N. 6 Ricorsi alla Corte di giustizia e sentenze pronunciate dal 1979	23
N. 7 Sentenze della Corte di giustizia pronunciate fino al 31 dicembre 1986 e non ancora eseguite ..	26
N. 8 Sentenze importanti delle giurisdizioni nazionali di ultima istanza	33
N. 9 Reclami e casi riscontrati d'ufficio registrati dal 1982, per settori d'attività	35
ALLEGATI	
A — Infrazioni ai trattati e ai regolamenti	37
B — Infrazioni alle direttive	55

PREFAZIONE

1. La quarta relazione annuale sull'applicazione del diritto comunitario da parte degli Stati membri traccia un bilancio del controllo dell'applicazione del diritto comunitario nel corso del 1986. Come anche le tre relazioni precedenti⁽¹⁾ essa risponde ai voti espressi dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 9 febbraio 1983⁽²⁾.

2. Come in passato la relazione comprende⁽³⁾:

— una sintesi delle infrazioni ai trattati e ai regolamenti esistenti nel 1986 (allegato A);

— uno stato di applicazione delle direttive nel corso dello stesso anno (allegato B);

che sono preceduti da un'analisi settoriale, da varie tabelle e grafici nonché da un commento delle principali sentenze delle alte giurisdizioni nazionali.

3. La presentazione delle parti della relazione non differisce sostanzialmente da quella dell'anno precedente. Vanno nondimeno segnalati due elementi:

— l'analisi settoriale è strutturata in modo da mettere chiaramente in evidenza l'obiettivo di uno spazio senza frontiere, vale a dire un grande mercato ed al contempo una vera Europa dei cittadini. Il lettore sarà così in grado di distinguere meglio, fra le azioni condotte dalla Commissione in veste di custode dei trattati, quelle tendenti a questi obiettivi;

— nello stato d'applicazione delle direttive (che comprende solo le direttive che presentano problemi, cioè circa 290 direttive, su complessivamente 780 direttive la cui data di trasposizione è scaduta) non figurano ancora le misure nazionali d'esecuzione spagnole e portoghesi.

⁽¹⁾ Prima relazione annuale (COM(84) 181 def., del 20. 4. 1984).

Seconda relazione annuale (COM(85) 149 def., del 23. 4. 1985).

Terza relazione annuale (GU n. C 220 dell'1. 9. 1986).

⁽²⁾ GU n. C 343 del 31. 12. 1985, pag. 8.

⁽³⁾ Conformemente alle regole di riservatezza seguite dalla Commissione nelle relazioni precedenti, negli allegati A e B figurano i procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia nonché i pareri motivati ma non le messe in mora, escluse quelle indirizzate agli Stati membri per mancata comunicazione delle misure nazionali di esecuzione delle direttive o per mancata esecuzione di sentenza della Corte di giustizia (articolo 171 del trattato CEE). Per contro, le tabelle statistiche offrono una visione globale di tutte le fasi della procedura 169 del trattato CEE, ivi compresa quella della messa in mora.

4. Le sintesi e le tabelle contenute nella presente quarta relazione annuale richiamano i commenti seguenti:

— il numero complessivo delle messe in mora resta pressoché invariato rispetto all'anno precedente sebbene si constatino variazioni piuttosto nette nell'ambito dei singoli settori (vedi tabelle 1 e 3);

— il numero di pareri motivati e di ricorsi alla Corte di giustizia è diminuito complessivamente all'incirca del 30 %, con un calo più o meno accentuato a seconda dei settori di attività (vedi tabelle 1 e 2);

— il rapporto tra le procedure per infrazione ai trattati ed ai regolamenti e quelle relative alle direttive ha continuato ad essere di 40/60 (vedi tabella 4 e grafico 5);

— il numero di sentenze della Corte di giustizia non ancora eseguite è leggermente aumentato parallelamente alla crescita delle sentenze pronunciate (vedi tabelle 6 e 7);

— come la Commissione ha potuto constatare nelle sue precedenti relazioni, dal 1982 il numero dei ricorsi e dei casi accertati d'ufficio ha continuato ad aumentare (vedi tabella 8).

Queste constatazioni richiamano un certo numero di osservazioni.

5. Il debole aumento del numero delle messe in mora nel 1986 non rispecchia necessariamente una stabilizzazione del numero delle infrazioni. Al riguardo, si deve tener conto tra l'altro della delicata situazione nella quale si è trovata la Commissione per quanto concerne le posizioni che essa difendeva per quanto riguarda il riconoscimento reciproco delle norme mentre la Corte doveva pronunciarsi nelle cause «birra» (vedi punto 7 dell'analisi settoriale), del rallentamento del numero globale di direttive entranti in vigore e soprattutto della volontà della Commissione di effettuare una migliore assegnazione delle risorse disponibili per procedere nei casi in cui era in gioco la realizzazione delle priorità da essa stabilite.

6. Questa situazione non è però allarmante se si considera che il numero dei ricorsi pregiudiziali, cospicuo soprattutto in certi Stati membri, è in continuo aumento — segno dell'interesse sempre più spiccato dei cittadini e delle imprese per l'ordinamento giuridico comunitario e dell'importanza assunta da quest'ultimo — e che la Commissione partecipa sempre a tali procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia difendendo così i propri orientamenti in materia d'applicazione del diritto comunitario.

7. Come già detto (punto 4), la situazione varia tuttavia da un settore all'altro:

— la diminuzione delle procedure d'infrazione in un settore d'attività che interessa in primo luogo i cittadini — mercato interno ed affari industriali — è dovuta in particolare alla crescente campagna di sensibilizzazione condotta dalla Commissione, i cui effetti si manifestano fin dai primi contatti con gli Stati membri prima dell'avvio formale della procedura precontenziosa;

— altri settori che interessano parimenti i cittadini — ossia l'ambiente, la protezione dei consumatori e gli affari fiscali — hanno invece registrato quest'anno una crescita tutt'altro che trascurabile delle procedure d'infrazione. Nel settore impositivo l'informazione dei cittadini da parte della Commissione non è ovviamente estranea all'incremento dei ricorsi specie per quanto riguarda la doppia imposizione degli autoveicoli d'occasione.

8. La diminuzione del numero di pareri motivati è dovuta soprattutto alla più frequente regolarizzazione delle infrazioni dopo la messa in mora. Ciò vale, è d'uopo riconoscerlo, ancor più per certi Stati membri che accordano a questo primo stadio della procedura dell'articolo 169 del trattato CEE l'importanza che merita, iniziando il dialogo con i servizi della Commissione e dimostrandosi disposti a porre fine rapidamente al comportamento denunciato.

9. Il calo dei ricorsi alla Corte di giustizia è dovuto soprattutto al fatto che nel 1985 si era concluso un controllo su vasta scala sulla trasposizione delle direttive, che la Commissione aveva iniziato nel 1983 ⁽¹⁾. Nel 1985, infatti, più della metà delle sentenze riguardavano la mancata comunicazione delle misure nazionali di esecuzione delle direttive oppure la loro non conformità. Il calo del 1986 rispecchia nondimeno anche la tendenza a regolarizzare l'infrazione dopo l'emissione del parere motivato.

10. Come specificato più sopra (punto 4), il rapporto tra le procedure d'infrazione in materia di trasposizione delle direttive e quelle instruite per altre ragioni è stato, come l'anno prima, di 60/40. Ciò è dovuto agli effetti della nuova politica che la Commissione ha deciso di applicare adottando il suo «libro bianco». Essa intende limitare l'armonizzazione ai campi in cui è strettamente necessario ed applicare la procedura dell'articolo 169 ogniqualvolta norme non riconosciute vengano applicate a livello nazionale creando ostacoli agli scambi. La Com-

missione intende presentare nella quinta relazione annuale i primi risultati di questa nuova politica che risente dell'applicazione delle direttive «standstill».

11. Quanto all'esito della procedura contenziosa, la Commissione constata con rammarico che è in aumento il numero delle sentenze della Corte di giustizia alle quali non è ancora stata data esecuzione, benché il fenomeno sia direttamente proporzionale al numero di casi giudicati. A questo proposito, la Commissione rivolge un nuovo appello al Parlamento europeo perché quest'ultimo intervenga presso i parlamenti nazionali nel caso in cui l'esecuzione dipenda dall'adozione di un atto legislativo.

12. L'aumento del numero dei reclami riflette il sempre maggior interesse dei cittadini al corretto funzionamento della nostra comunità di diritto, mentre l'aumento dei casi rilevati d'ufficio è da riconnettere all'applicazione di disposizioni volte a garantire, conformemente all'impegno assunto dal presidente Delors ⁽²⁾, l'analisi sistematica delle interrogazioni parlamentari e delle petizioni che segnalano comportamenti contrari alle disposizioni del trattato.

13. Per quanto riguarda il seguito dato ai reclami la Commissione fa del suo meglio per accelerarne l'istruzione, in modo da incoraggiare ulteriormente i cittadini a contribuire attivamente alla realizzazione dei grandi obiettivi della Comunità. A tal fine, la Commissione ha rafforzato le norme interne in materia di istruzione dei reclami e dei casi rilevati d'ufficio: inizio della procedura dell'articolo 169 o archiviazione dopo un anno, salvo casi eccezionali. Tenuto conto del costante aumento delle pratiche (vedi tabella 9), la Commissione ha altresì deciso, da una parte, di procedere più sistematicamente all'archiviazione delle pratiche non corredate di elementi sufficienti, salvo a riaprirle nel caso in cui ulteriori elementi di fatto fossero portati a sua conoscenza e, dall'altra, di concentrare la sua azione sui casi che mettono in questione le priorità da essa stabilite, vale a dire:

- il grande mercato: in particolare il riconoscimento reciproco delle norme e gli appalti pubblici;
- l'Europa dei cittadini: i vari ostacoli alla libertà di circolazione, di soggiorno, di stabilimento, ecc.;
- le misure contrarie ai regolamenti agricoli e al contenimento delle produzioni eccedentarie;
- il superamento delle quote del settore della pesca;
- le disposizioni adottate per la tutela dell'ambiente.

⁽¹⁾ Terza relazione annuale, op. cit., punto 4, primo trattino.

⁽²⁾ Terza relazione annuale, op. cit., punto 9.

14. L'informazione del Parlamento europeo e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica costituiscono un complemento indispensabile all'azione della Commissione. Per questo motivo, la presente relazione verrà pubblicata, come la precedente, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Per il medesimo motivo la Commissione ha deciso di dare maggior pubblicità al suo ruolo di custode dei trattati: comunicazioni nella *Gazzetta ufficiale* su temi precisi, iniziative dei suoi Uffici stampa ed

informazione negli Stati membri e dei futuri «eurosportelli», destinati a migliorare le informazioni a disposizione delle piccole e medie imprese, in particolare sulle possibilità offerte dagli strumenti comunitari per migliorare la loro competitività. La Commissione spera che tali misure incoraggino il cittadino a seguire in modo più diretto l'applicazione del diritto comunitario, che costituisce ormai una componente essenziale della sua vita di tutti i giorni.

ANALISI PER SETTORE

I. UNO SPAZIO SENZA FRONTIERE

A. IL GRANDE MERCATO

Politica economica e monetaria

1. Nel settore dei movimenti di capitali (articoli 67 e seguenti del trattato CEE) il miglioramento della bilancia dei pagamenti della Francia e dell'Italia ha indotto la Commissione a modificare le decisioni da essa adottate in virtù dell'articolo 108, paragrafo 3 del trattato CEE che autorizzano detti Stati membri a mantenere restrizioni a taluni movimenti di capitali liberalizzati in base al diritto comunitario. Di conseguenza, la decisione relativa alla Francia è stata abrogata il 4 giugno 1986 ed attualmente questo Stato membro rispetta il complesso dei suoi obblighi comunitari in materia di capitali. Alla medesima data è stata modificata la decisione relativa all'Italia onde limitarne il campo di applicazione alle sole misure di salvaguardia ancora in vigore in questo paese (restrizioni agli investimenti immobiliari ed alle operazioni su titoli effettuati da residenti italiani all'estero). La durata della validità della decisione resta immutata (fine 1987). Oltre all'Italia, anche l'Irlanda (fino alla fine del 1987) e la Grecia (fino alla fine del 1988) beneficiano, nel settore dei movimenti dei capitali, dell'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 108 del trattato CEE.

2. Sono tuttora pendenti dinanzi alla Corte le due procedure d'infrazione avviate dalla Commissione contro la Grecia per mancata liberalizzazione dei fondi bloccati appartenenti a non residenti e per mancata trasposizione delle direttive di liberalizzazione dei capitali. Nel maggio 1986 la Grecia ha adottato un decreto presidenziale mirante a trasporre nel suo ordinamento interno le disposizioni comunitarie in materia di capitali ma il decreto non risolve completamente le questioni controverse.

Libera circolazione dei prodotti industriali ed alimentari

3. La Commissione ha proseguito la sua azione prioritaria per la tutela della libera circolazione delle merci all'interno della Comunità (articoli 30-36 del trattato

CEE) mediante i tre strumenti di cui essa dispone a tal fine: la soppressione delle misure nazionali che possono ostacolare gli scambi, in particolare in base alla procedura d'infrazione di cui all'articolo 169 del trattato CEE, la prevenzione di nuovi ostacoli che possono venire creati da progetti di regolamentazioni tecniche nazionali notificati alla Commissione a titolo della direttiva 83/189/CEE e la trasparenza dei principi che disciplinano la libera circolazione delle merci, grazie soprattutto a comunicazioni interpretative a grande diffusione.

4. La Commissione segue da vicino la «soppressione» delle misure nazionali che provocano ostacoli alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri e costituiscono un freno alla realizzazione del mercato interno. Circa un migliaio di pratiche (casi accertati d'ufficio, reclami, infrazioni presunte e constatate, esecuzione di sentenza della Corte) sono state esaminate ed istruite nel 1986 sulla base degli articoli 30 e seguenti del trattato CEE. Nel 1986 sono stati presentati alla Commissione più di 300 nuovi reclami, il che rivela, tra l'altro, la crescente consapevolezza dei cittadini e delle imprese dei diritti loro conferiti dall'appartenenza alla Comunità e la fiducia da essi riposta nella Commissione e nell'ordinamento giuridico comunitario. Tra le pratiche istruite e proseguite dalla Commissione figurano anche vari casi segnalati da parlamentari europei in interrogazioni scritte o orali.

5. Più di 200 casi di ostacoli agli scambi sono stati risolti nella fase preliminare d'istruzione della pratica, in seguito a riunioni periodiche organizzate a tal fine dai servizi della Commissione con le amministrazioni nazionali, o nel corso della procedura di infrazione, senza che fosse necessario passare al contenzioso.

6. Il maggior numero di reclami e di infrazioni riguardano il settore delle discipline nazionali che subordinano la vendita di prodotti, sia nazionali che importati, al rispetto di requisiti tecnici e qualitativi quali la composizione, le dimensioni, la confezione, la denominazione,

l'etichettatura, le prestazioni, ecc. dei prodotti in questione. Conformemente alla giurisprudenza «Cassis de Dijon» tali disposizioni, anche quando non producono effetti discriminatori o di protezione dei prodotti nazionali, costituiscono una violazione dell'articolo 30 del trattato CEE qualora provochino effetti restrittivi rispetto all'obiettivo perseguito.

7. Di conseguenza, uno Stato membro non può vietare la vendita di un prodotto legalmente fabbricato in un altro Stato membro, anche se tale prodotto è fabbricato secondo prescrizioni tecniche o qualitative diverse da quelle imposte ai suoi prodotti, se il prodotto in questione corrisponde «in modo opportuno e soddisfacente all'obiettivo perseguito». Il principio, risultante dalla suddetta giurisprudenza è stato chiarito dalla Commissione in una comunicazione interpretativa ⁽¹⁾. Ne risulta come corollario il principio del riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle regole e procedure equivalenti in materia di produzione, controllo e certificazione dei prodotti comunitari, proclamato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nella sua risoluzione del 16 luglio 1984, sul quale si basa la nuova politica della Commissione per il completamento del mercato interno. In applicazione di tale principio la Commissione ha ottenuto che le regolamentazioni degli Stati membri riconoscessero il principio del riconoscimento reciproco delle regole e delle procedure equivalenti relative alla fabbricazione, l'omologazione, il controllo e la certificazione dei prodotti legalmente fabbricati negli altri Stati membri.

8. La Commissione dedica un interesse particolare alle «controversie doganali» (controlli alle frontiere, licenze e formalità all'importazione, sanzioni sproporzionate). Consapevole del fatto che tali controversie fanno apparire la Comunità agli occhi dei cittadini e degli operatori economici come «una specie di Europa feudale che offre unicamente barriere, dogane, formalità, oneri burocratici», la Commissione ha perseguito le pratiche nazionali che impongono controlli sistematici o eccessivi, stabilendo il principio che possono ancora ammettersi solo i controlli per sondaggio alleggeriti nella misura del possibile; la Commissione ha inoltre condannato alcuni casi residui di licenze ed autorizzazioni all'importazione; essa ha inoltre iniziato e proseguito una procedura d'infrazione accelerata nei confronti della Grecia, che aveva limitato i punti di sdoganamento di taluni prodotti importati, poiché tale misura poteva falsare le correnti di scambio tradizionali.

9. Le normative sui prezzi imposti costituiscono misure contrarie all'articolo 30 del trattato CEE, soprattutto quanto i prezzi sono fissati ad un livello talmente basso (prezzi massimi) da non essere più remunerativi, ossia da costringere l'operatore comunitario a vendere in

perdita, o ad un livello talmente elevato (prezzi minimi) da annullare o ridurre il vantaggio concorrenziale dei prodotti importati risultante dal prezzo di costo inferiore.

10. Sulla base di tali principi la Commissione ha perseguito le disposizioni nazionali relative ai prezzi dei medicinali e alla possibilità di ottenere il rimborso da parte della sicurezza sociale, nonché le normative sui prezzi imposti per le sigarette, i prodotti della biscotteria, ecc.

11. Nel settore delle telecomunicazioni, la Commissione, parallelamente alle iniziative di armonizzazione intraprese, soprattutto per quanto riguarda le reti, ha perseguito le discipline nazionali che subordinano l'importazione degli apparecchi di telecomunicazione al rispetto letterale delle specificazioni tecniche nazionali nonché ad una procedura di omologazione lunga e costosa mirante ad accertarlo. Inoltre, per quanto riguarda più in particolare il mercato dei modem, la Commissione è intervenuta presso tre Stati membri per convincerli a riordinare i monopoli esistenti in base all'articolo 37 del trattato CEE in modo da renderli conformi agli articoli 30 e seguenti del trattato CEE.

12. L'azione intrapresa dalla Commissione per eliminare tutte le forme esplicite o implicite di opposizione alla libera circolazione è proseguita con efficacia anche in altri settori. A questo proposito sia consentito citare:

- Le restrizioni negli appalti pubblici (divieti di «preferenze» o «riserve» a favore di imprese o prodotti nazionali);
- le disposizioni che rendono obbligatoria la menzione dell'origine delle merci («made in ...»), le quali costituiscono un ostacolo ingiustificato agli scambi intracomunitari poiché mirano a permettere ai consumatori di operare una distinzione tra i prodotti nazionali ed i prodotti importati, dando loro la possibilità di scegliere sulla base di eventuali pregiudizi contro i prodotti esteri;
- le misure che incitano i cittadini a comprare prodotti nazionali, sottili espressioni del neoprotezionismo, rieccheggianti gli appelli al nazionalismo e all'autarchia, che sono state perseguite dalla Commissione ogni qualvolta essa ne è venuta a conoscenza;
- le misure che riservano indicazioni «qualitative», «generiche» o «geografiche» ai soli prodotti nazionali anche quando esse non costituiscono né denominazioni di origine né indicazioni di provenienza giustificate;
- le restrizioni in materia di pagamento e di credito; l'obbligo di avere un rappresentante sul territorio nazionale per i prodotti importati; gli ostacoli frapposti

⁽¹⁾ GU n. C 256 del 3. 10. 1980.

alle importazioni parallele (soprattutto nel settore degli autoveicoli e dei medicinali; le disposizioni che riservano tariffe postali preferenziali solo ai giornali e ai periodici stampati sul territorio nazionale, ecc.

13. L'applicazione della direttiva 83/189/CEE (che impone agli Stati membri l'obbligo di notificare alla Commissione ogni nuovo progetto di regolamentazione e norma tecnica nel settore industriale) costituisce uno strumento efficace di prevenzione di nuovi ostacoli, che possono essere individuati e soppressi fin dalla loro apparizione.

14. La valutazione alla luce degli articoli 30-36 del trattato CEE dei progetti di regolamentazioni tecniche notificati alla Commissione consente inoltre a quest'ultima di segnalare agli Stati membri quali disposizioni essi debbano inserire nei nuovi progetti per renderli compatibili con il diritto comunitario, in particolare in materia di omologazioni e di riconoscimento reciproco dei controlli, delle procedure e delle certificazioni. Nei 200 casi circa di regolamentazioni notificate ed esaminate sono stati conseguiti risultati molti promettenti che fanno di questo mezzo giuridico di prevenzione uno strumento essenziale al servizio della realizzazione dell'obiettivo del 1992. La prossima relazione annuale preciserà i risultati di questo nuovo metodo.

15. La Commissione ritiene che le due azioni di repressione e di prevenzione siano ancora più efficaci se corredate di un'appropriata azione di trasparenza dei principi affermati e dei risultati conseguiti.

16. Il volume notevole ed in continuo aumento del contenzioso comunitario ha infatti messo in luce la necessità di azioni in profondità che vadano oltre il quadro repressivo degli interventi puntuali.

17. A tal fine è indispensabile che i cittadini e le imprese, gli ambienti giudiziari e le amministrazioni nazionali cooperino con la Commissione nello svolgimento dei suoi compiti.

18. Se è vero che gli ostacoli agli scambi ancora esistenti sono in parte da riconnettere alla resistenza opposta dagli Stati membri all'eliminazione delle frontiere neoprotezionistiche, è altrettanto evidente che l'ignoranza da parte dei cittadini e delle imprese dei diritti loro conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario contribuisce in modo notevole al mantenimento di questa situazione.

19. Come già annunciato nel «Libro bianco», la Commissione si propone di chiarire, in comunicazioni interpretative, i principi e le procedure applicabili nei singoli settori, in modo che la libertà degli scambi venga garantita e rispettata.

20. Tali comunicazioni indicheranno chiaramente alle amministrazioni nazionali gli obblighi concreti loro incombenti nei singoli settori, nonché le misure da adottare e le procedure da seguire per conformarsi alle norme comunitarie. Esse consentiranno ai cittadini ed alle imprese di conoscere i loro diritti nonché gli strumenti e le procedure di cui possono avvalersi. Al contempo, esse offriranno agli ambienti giudiziari (avvocati, procuratori, giudici, ecc.) principi di riferimento per applicare direttamente gli articoli 30 e seguenti del trattato CEE nei limiti delle rispettive competenze.

21. La Commissione intende adottare comunicazioni di questo genere nei settori più diversi, quali la libera circolazione dei prodotti alimentari, l'importazione e l'immatricolazione degli autoveicoli, le radio CB, le formalità ed i controlli alle dogane, l'omologazione dei prodotti industriali, ecc.

22. Questa politica d'informazione sarà affiancata da inchieste nei settori importanti e prioritari per la realizzazione del mercato interno, per accertare la situazione di diritto e di fatto in un dato settore, eventuali differenze ed ostacoli ed indicare poi a tutti gli Stati membri interessati i principi e le procedure da seguire nonché le modifiche da adottare per stabilire regole e requisiti minimi che garantiscano una libertà di scambi più ampia e uniforme a livello comunitario.

23. In materia di armonizzazione, si registra un'evoluzione positiva nell'applicazione delle circa sessanta direttive di armonizzazione che mirano ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di prodotti industriali, la cui data di trasposizione è scaduta.

24. Come in passato, quasi la metà delle procedure riguardano casi di mancata trasposizione delle misure di esecuzione, che vengono risolti rapidamente, in quanto sono in genere da riconnettere a ritardi amministrativi o procedurali. Solo la direttiva 73/23/CEE, del 19 febbraio 1973, concernente il materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (direttiva bassa tensione) dà luogo a problemi di non conformità o di incorretta applicazione. Durante il periodo di riferimento la Commissione ha organizzato riunioni con gli esperti governativi responsabili dell'applicazione di detta direttiva onde chiarire taluni problemi relativi alla sua applicazione.

25. Il numero di notifiche effettuate dagli Stati membri nel quadro della direttiva 83/183/CEE che istituisce una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche registra ogni anno un marcato aumento, che per il 1986 è del 45 % rispetto al 1985.

26. Ciò nonostante, in alcuni casi gli Stati membri continuano ad adottare norme tecniche senza previa notifica dei relativi progetti alla Commissione nel quadro della procedura stabilita dalla direttiva 83/189/CEE. Nel 1986 la Commissione ha di conseguenza iniziato procedure per mancata notifica che riguardano varie decine di norme tecniche. Benché non disponga dei mezzi necessari per effettuare un controllo esauriente di tutte le pubblicazioni nazionali nelle quali vengono pubblicate dette norme, la Commissione ritiene tuttavia che gli interessati non siano privi di tutela in quanto gli obblighi imposti agli Stati membri dalla citata direttiva sono chiari ed univoci e che in conseguenza della mancata notifica del progetto di una norma tecnica questa non sia opponibile a terzi. La Commissione ha pubblicato una comunicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* per informare gli interessati dei loro diritti (¹).

27. Per quanto riguarda la trasposizione nel diritto nazionale delle direttive relative ai prodotti farmaceutici e veterinari, nel 1980 è stato possibile archiviare numerose pratiche. Restano aperte solo le procedure contro l'Italia per la mancata trasposizione delle direttive di base relative alle specialità farmaceutiche, per la quale questo Stato membro è già stato condannato dalla Corte di giustizia nel 1983.

28. Le procedure riguardanti le direttive «prodotti alimentari» vertono tutte sulla mancata comunicazione delle misure nazionali di esecuzione. Nel 1986 è stato possibile archiviare dodici procedure d'infrazione. Dodici pratiche si trovano nella fase di messa in mora, due nella fase del parere motivato, mentre un ricorso è stato presentato contro la Francia per mancata trasposizione della direttiva 81/487/CEE (succhi di frutta).

29. L'obiettivo principale delle direttive «chimica» è l'armonizzazione delle legislazioni per consentire la libera circolazione di determinate merci tra gli Stati membri. Questo vale soprattutto per i detersivi, i fertilizzanti e le sostanze e preparazioni pericolose. Per quanto riguarda queste ultime, le direttive mirano anche a proteggere gli utilizzatori mediante un'informazione appropriata tramite l'etichettatura o addirittura limitandone o vietandone l'uso.

30. Dopo la presentazione dell'ultima relazione annuale al Parlamento europeo gli Stati membri hanno proceduto alla trasposizione nel loro ordinamento interno di 38 delle direttive concernenti questo settore, il che evidenzia i risultati positivi che la Commissione consegue mediante la pressione permanente esercitata dai suoi servizi presso le varie amministrazioni nazionali interessate.

31. A tutt'oggi la Comunità ha adottato 103 direttive applicabili nel settore degli autoveicoli, dei trattori agricoli e dei motocicli; esse mirano in prima linea ad eliminare gli ostacoli agli scambi ed a garantire un grado elevato di tutela degli utilizzatori e dei terzi.

32. In questo settore le infrazioni, salvo un caso, risultano dalla mancata trasposizione delle direttive. Nella maggioranza dei casi la mancata trasposizione delle direttive negli ordinamenti giuridici nazionali entro il termine stabilito è da riconnettere all'onerosità delle procedure amministrative.

33. Nel settore degli appalti pubblici è opportuno menzionare i casi pendenti dinanzi alla Corte di giustizia contro l'Italia per l'incorretta applicazione da parte di comuni italiani delle disposizioni comunitarie sulla pubblicità e sull'aggiudicazione degli appalti pubblici. Una procedura è stata avviata contro la Grecia per mancata trasposizione nel diritto interno della direttiva 77/62/CEE sugli appalti pubblici.

34. Nel quadro della realizzazione dei suoi obiettivi prioritari la Commissione riconnette grande importanza alla corretta applicazione delle disposizioni delle direttive comunitarie relative agli appalti pubblici onde pervenire alla creazione di un grande mercato interno. Essa vigila inoltre a che si faccia ricorso il più possibile alle disposizioni sulla libera circolazione delle merci (articolo 30 e seguenti) onde pervenire ad una sempre maggiore apertura degli appalti pubblici.

Unione doganale

35. In seguito all'adozione da parte del Consiglio del regolamento (CEE) n. 1797/86 del 9 giugno 1986 relativo alla soppressione di alcune tasse postali di presentazione in dogana, che entrerà in vigore il 1° gennaio 1988, è stato possibile archiviare le procedure d'infrazione avviate contro il Belgio e la Francia relativamente alla tassa di presentazione in dogana dei pacchi postali. La Commissione ha ritenuto infatti che non vi fosse più motivo di proseguire queste procedure poiché il suddetto regolamento abrogherà tutte le tasse di questo genere.

36. Per quanto riguarda l'importazione di materiale militare in esenzione dai dazi doganali, le procedure d'infrazione si trovano allo stadio del 1985 poiché gli Stati membri interessati si sono in generale dichiarati disposti a cercare con la Commissione una soluzione globale e coerente nel quadro del diritto comunitario.

37. Due infrazioni perseguite nei confronti della Francia e del Regno Unito, consistenti nel mancato pagamento degli importi compensativi monetari, risultano dall'incorretta interpretazione ed applicazione del combinato disposto di una direttiva in materia doganale e di un regolamento in materia di politica agricola comune.

(¹) GU n. C 245 dell'1. 10. 1986, pag. 4.

38. Quanto alle direttive, va notato che l'applicazione del programma della Commissione per la trasformazione in regolamenti delle direttive adottate nel settore doganale — proseguita nel 1985 con la presentazione al Consiglio di due progetti di regolamenti relativi ai depositi doganali e alle zone franche — consentirà di evitare procedure d'infrazione del tipo di quelle avviate contro la Grecia relativamente ai depositi doganali, alle zone franche e alle manipolazioni usuali che possono normalmente esservi effettuate.

39. Va infine menzionata la mancata comunicazione alla Commissione delle misure nazionali di esecuzione della direttiva 85/479/CEE relativa all'assistenza reciproca. Anche se queste infrazioni non provocano conseguenze gravi né per l'assistenza reciproca né per le risorse proprie, la Commissione ha insistito perché gli Stati membri traspongano senza ritardo la direttiva nel loro ordinamento giuridico interno.

Affari fiscali

40. Per quanto riguarda il rispetto da parte degli Stati membri delle disposizioni fiscali e in particolare dell'articolo 95 del trattato CEE, la Commissione ha emesso un parere motivato nei seguenti casi:

— Irlanda, Italia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito: sistema di accise sulla birra;

— Irlanda: regime dell'accisa sulle acque da tavola.

41. A questo proposito vanno inoltre menzionate varie procedure tuttora pendenti dinanzi alla Corte, il cui ricorso era stato presentato l'anno precedente, avverso l'Irlanda, l'Italia, il Belgio e la Francia.

42. Sono state archiviate due procedure, in quanto gli Stati membri si sono conformati alla sentenza della Corte: si tratta dell'Italia, a proposito del regime delle accise sui vini liquorosi (sentenza del 3 luglio 1985 nella causa 227/83) e della Danimarca, per quanto riguarda il regime di imposizione dei vini di frutta (sentenza del 4 marzo 1986 nella causa 106/84).

43. Infine la Commissione, alla fine del 1986, ha cercato di trovare degli orientamenti suscettibili di assicurare un trattamento globale ed equilibrato delle imposte parafiscali. L'imposta parafiscale è un'imposizione riscossa da un organismo privato o pubblico al momento della produzione o della commercializzazione di un prodotto agricolo al fine di finanziare attività utili a tutti i settori professionali considerati. Tale imposta viene prelevata, ad esempio, in Francia dai comitati interprofessionali, nei Paesi Bassi dalle Produktschappen e nel Regno Unito dai Milk Marketing Boards: il provento di tali imposte parafiscali viene destinato a spese di tipo molto diverso, come il controllo di qualità, la pubblicità e la pro-

mozione, la formazione e la ricerca, ma anche al funzionamento di organismi professionali e per spese sociali.

44. L'importo ricavato da tali imposte, molto variabile, può servire per finanziare aiuti nazionali. La Commissione ha esaminato la questione della loro compatibilità con il diritto comunitario ed ha definito orientamenti chiari che guidano il suo intervento in questo campo in modo da isolare le imposte parafiscali incompatibili con le norme del trattato e da far cessare il sospetto generale su tale fonte di finanziamento.

45. Nell'applicazione degli orientamenti previsti, la Commissione ha esaminato alcuni casi concreti ed ha deciso di avviare la procedura dell'articolo 93 del trattato CEE nei riguardi di una serie di aiuti, finanziati tramite imposte parafiscali, concessi dalle Produktschappen nei Paesi Bassi. In base alle informazioni in suo possesso la Commissione non ha infatti potuto concludere che le misure applicate nei Paesi Bassi siano compatibili con il trattato. Inoltre ha avviato procedure di infrazione, a norma dell'articolo 95, nei casi dell'orticoltura ornamentale e vivai e dell'associazione nazionale interprofessionale del bestiame e della carne (ANIBEV) in Francia, e del fondo di promozione delle vendite (Absatzfonds) in Germania.

46. Nel campo del diritto derivato la Commissione interviene soprattutto in materia di sorveglianza della corretta applicazione corretta della sesta direttiva IVA (77/388/CEE) al cui riguardo sono stati emessi vari nuovi pareri motivati:

— Belgio e Paesi Bassi: diritto d'opzione previsto nell'allegato G della direttiva;

— Italia: esenzione dei servizi prestati da veterinari e maniscalchi; tassazione delle carte di pagamento; proroga dell'esenzione dall'IVA in caso di terremoto.

47. In proposito la Corte è stata adita di due nuovi casi concernenti l'Italia in materia d'importazione di campioni medicinali e la Francia in materia di limitazione del diritto a deduzione (regola dal «butoir»), casi che si aggiungono alle cause tuttora pendenti nei riguardi dell'Irlanda e del Regno Unito (applicazione dell'aliquota zero dell'IVA a talune forniture di beni), dell'Italia (rimborso forfettario ai produttori di carni bovine e suine), della Repubblica federale di Germania (organizzazione dell'Organschaft) e dei Paesi Bassi (statuto fiscale dei notai e degli ufficiali giudiziari) (*).

48. Va infine rilevata l'archiviazione di due procedure, l'una nei riguardi della Repubblica federale di Germania, concernente l'esenzione delle prestazioni dei trasporta-

(*) Sentenza emessa nel 1987.

tori per la posta federale, essendosi conformata alla sentenza della Corte dell'11 luglio 1985 nella causa 107/84 e l'altra nei riguardi della Francia concernente la riduzione della base imponibile.

49. Il controllo dell'applicazione del diritto derivato ha inoltre indotto la Commissione ad emettere un parere motivato contro la Francia e ad adire la Corte nei riguardi del Belgio per la direttiva 72/464/CEE concernente i tabacchi lavorati e ad avviare una procedura d'infrazione contro l'Italia e i Paesi Bassi per la direttiva 84/386/CEE (applicazione dell'IVA ai beni mobili materiali), nonché ad adire la Corte avverso l'Italia per l'attuazione delle direttive 83/181/CEE e 83/183/CEE (cause 124/86 e 125/86).

50. La Commissione ha espresso un parere motivato contro due Stati membri: l'Italia, che non rispetta la sentenza della Corte dell'11 luglio 1985 nella causa 278/83 (imposizione differenziale dei vini spumanti) e la Repubblica federale di Germania, per quanto riguarda le sentenze nelle cause 158/80, 278/82 e 325/82, relative alle crociere del burro.

Libera circolazione dei prodotti agricoli

51. Per quanto riguarda la libera circolazione dei prodotti agricoli, le infrazioni che ostacolano gli scambi sono state, nel 1986, molteplici e di varia natura, come dimostrano i seguenti esempi:

- disposizioni tecniche relative alla presentazione, alla qualità o al condizionamento dei prodotti, aventi per effetto di limitare o scoraggiare le importazioni. La Commissione è intervenuta opponendosi a misure di questo tipo nel caso delle restrizioni imposte alla commercializzazione o all'importazione di burro o di carni bovine in Grecia, delle materie grasse in Italia e in quello della normativa tedesca che riserva l'utilizzazione di una forma determinata di bottiglia a taluni produttori nazionali (Bocksbeutel);
- disposizioni che favoriscono l'utilizzazione di prodotti nazionali, contemplate ad esempio dalla legge viticola tedesca;
- controlli eccessivi o sistematici, in particolare controlli sanitari:
 - più restrittivi per i prodotti importati, non giustificati a norma dell'articolo 36 del trattato CEE, quale l'esigenza imposta dalle autorità italiane di un corridoio di ispezione nei veicoli destinati al trasporto di carni;
 - meno agevoli e flessibili come, ad esempio, la limitazione quantitativa da parte delle autorità italiane dell'importazione di grossi bovini dal valico di frontiera di Ventimiglia;

- la fissazione di prezzi minimi all'importazione e di margini di utile il cui effetto è di scoraggiare e restringere le importazioni, sistema che viene utilizzata in Grecia nel commercio di carni bovine e suine;
- la richiesta di licenze o autorizzazioni preventive all'importazione applicata in Irlanda alle patate, nel Regno Unito ai prodotti di origine animale, in Francia agli ovini vivi, in Grecia alla carni suine congelate;
- la concessione o la mancata concessione di autorizzazioni valutarie al fine di controllare le importazioni, secondo il regime applicato in Grecia nei settori delle carni bovine e suine, delle piante vive e degli ortofrutti;
- le misure che vietano le importazioni o le rendono impossibili, quali quelle relative al latte pastorizzato e alle carni di pollame nel Regno Unito, alle carni di pollame in Irlanda, a talune conserve di carni nella Repubblica federale di Germania, alle banane e all'olio d'oliva in Grecia.

B. L'EUROPA DEI CITTADINI

Politica economica e monetaria

52. In materia di trasferimenti per turismo e viaggi di altro tipo (articolo 106 del trattato CEE), la normativa di quasi tutti gli Stati membri è attualmente conforme all'interpretazione che la Commissione ha dato nel luglio 1984 della sentenza emessa in materia dalla Corte di giustizia (sentenza del 31 gennaio 1984 nelle cause riunite 286/82 e 26/83).

53. La normativa vigente in Grecia dovrebbe esplicitare meglio i diritti dei residenti in materia di viaggi d'affari, di studio e di cure mentre quella dei due nuovi Stati membri è all'esame.

Mercato interno

54. In generale la Commissione ritiene che occorra abolire le fastidiose pratiche doganali ed ogni altra forma di applicazione pedante di testi arcaici di cui troppo spesso sono vittime non solo le imprese ma anche e soprattutto i cittadini, nell'attraversare i transiti doganali interni della Comunità. In tale ordine di idee essa è intervenuta in base all'articolo 30 in casi di sanzioni doganali ingiustificate o sproporzionate rispetto alla mancanza commessa, ottenendo in vari casi che l'ammenda inflitta fosse ridotta o rimborsata.

55. Tale situazione mette in causa, agli occhi dell'opinione pubblica, la credibilità delle azioni e degli impegni sull'abolizione totale delle frontiere dell'Europa entro il

1992. Pertanto la Commissione conta di biasimare e perseguire tali forme di protezionismo. Inoltre nel corso del 1987 essa intende pubblicare una comunicazione nella quale denuncerà gli abusi in materia e definirà gli obblighi che incombono alle autorità doganali in virtù dell'articolo 30.

Libera circolazione delle persone e dei servizi

56. Nel settore della radiodiffusione la Commissione ha emesso due pareri motivati nei riguardi di discriminazioni che colpiscono le trasmissioni estere, vietate a norma degli articoli 59 e 62 del trattato CEE.

57. Una legge promulgata nel 1984 dalla libera città anseatica di Amburgo autorizzava la diffusione via cavo di programmi radiofonici e televisivi per i soli programmi nazionali. Su richiesta della Commissione la Repubblica federale di Germania ha soppresso tale discriminazione nel settembre 1985 e si è conformata al trattato con una nuova legge entrata in vigore il 1° gennaio 1986.

58. Secondo la legge italiana del 1975 sulla radiodiffusione, l'autorizzazione ministeriale necessaria per sfruttare un'installazione di ricezione e trasmissione senza fili di programmi di radiodiffusione sonora e televisiva d'origine straniera obbligava il titolare ad eliminare dai programmi tutte le parti a carattere pubblicitario. Le trasmissioni nazionali non sono soggette ad alcun divieto di pubblicità. L'Italia si è conformata al parere motivato della Commissione.

59. Anche quest'anno le infrazioni alla libera circolazione delle persone e dei servizi (articoli 52 e 59 del trattato CEE) riguardano nella maggioranza dei casi discriminazioni per l'accesso ad una professione a motivo della nazionalità, in particolare in Grecia, Francia e Italia. In tre casi la Corte di giustizia ha emesso una sentenza che gli Stati membri interessati non hanno ancora eseguito. La Commissione ha adito la Corte in altri tre casi: due riguardano la Grecia e uno l'Italia.

60. È invece diminuito considerevolmente, passando da cinquantatré a tredici, il numero delle infrazioni alle direttive adottate, in applicazione dell'articolo 57 del trattato CEE al fine di assicurare la libera circolazione dei liberi professionisti (medici, infermieri responsabili dell'assistenza generale, dentisti, ostetriche, avvocati, paracarabinieri e ausiliari di trasporto). In quattro casi la Commissione ha fatto ricorso alla Corte di giustizia per trasposizione incompleta o errata delle direttive adottate dal Consiglio.

Occupazione, affari sociali ed istruzione

61. In campo sociale e più particolarmente in materia di rispetto degli articoli del trattato e delle disposizioni dei regolamenti, nel 1986, la Commissione ha adito la Corte di giustizia in tre cause relative al Belgio e alla Germania. Altre due cause sono sempre pendenti dinanzi alla Corte. Infine la Commissione ha constatato che il Belgio non si è ancora pienamente conformato alla sentenza della causa 275/83. Quattro nuove infrazioni (Francia, Grecia, Belgio) hanno formato oggetto di pareri motivati, per due dei quali è stata dita la Corte.

62. Per quanto riguarda l'applicazione delle direttive, sette controversie (con la Danimarca, i Paesi Bassi, il Belgio, la Grecia, l'Irlanda, la Francia e il Regno Unito) sono state composte con soddisfazione della Commissione che ha potuto procedere all'archiviazione dei relativi fascicoli.

63. In tale campo vanno rilevati i seguenti fatti:

- per quanto riguarda la direttiva 76/207/CEE concernente la parità fra uomini e donne in materia di accesso al lavoro, è stato emesso un parere motivato nei riguardi del Regno Unito e la Corte è stata adita per tre controversie (Francia e Lussemburgo). Invece è stato possibile archiviare un fascicolo concernente i Paesi Bassi;
- un parere motivato è stato notificato al Belgio per quanto riguarda la direttiva 79/7/CEE concernente la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale. Va osservato che il Belgio, con decreto reale, ha abolito la nozione di «capo famiglia», soddisfacendo su questo punto l'argomentazione della Commissione. La relazione sull'applicazione di questa direttiva dovrebbe essere conclusa entro la fine dell'anno;
- è stata avviata una procedura d'infrazione nei riguardi dell'Italia per mancata conformità alla direttiva 80/987/CEE concernente la tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro;
- nel corso del 1986 la Corte di giustizia ha emesso due sentenze rispettivamente contro il Belgio e contro l'Italia concernenti l'applicazione della direttiva 77/187/CEE relativa alla tutela dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese;
- la Commissione deplora in particolare che nonostante due sentenze della Corte di giustizia (8 giugno 1982 e 6 novembre 1985) l'Italia non abbia ancora adottato le misure necessarie per applicare la direttiva 75/129/CEE concernente i licenziamenti collettivi;
- infine per quanto riguarda la mancata trasposizione delle direttive sono state decise:

- sei lettere d'intimazione per mancata comunicazione delle misure nazionali di esecuzione della direttiva 84/467/Euratom, che modifica la direttiva 80/836/Euratom per quanto concerne la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro le radiazioni ionizzanti;
- dieci lettere d'intimazione per la direttiva 84/466/Euratom relativa alla protezione radiologica delle persone sottoposte ad esami e trattamenti medici;
- sette altre lettere d'intimazione per la direttiva 82/605/CEE relativa alla protezione dei lavoratori esposti al piombo metallico;
- infine sono stati emessi due pareri motivati per quanto riguarda l'applicazione della direttiva 80/1107/CEE concernente la protezione dei lavoratori contro gli agenti chimici;
- la Commissione prepara la seconda relazione sull'applicazione della direttiva 77/486/CEE del 25 luglio 1977 relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti.

Protezione dei consumatori

64. Per quanto riguarda la protezione dei consumatori numerose azioni sono menzionate in altri paragrafi nella presente relazione in particolare sotto i titoli «libera circolazione delle merci», «libera circolazione delle persone e dei servizi», «concorrenza» e «politica agraria». Ciò è dovuto al fatto che spesso gli interventi nazionali in questi settori sono in contraddizione con la politica comunitaria che è basata su disposizioni del trattato o su direttive comunitarie specifiche.

65. Nell'ambito della protezione dei consumatori vera e propria dal numero di reclami presentati da privati si deduce che i consumatori non hanno ancora affermato la possibilità di trarre maggiori vantaggi dall'esistenza delle disposizioni comunitarie volte a proteggerli e ad informarli.

66. Le procedure d'infrazione avviate si iscrivono nella linea d'azione dell'anno precedente. Esse riguardano principalmente i prodotti cosmetici (direttiva 76/768/CEE e successive modifiche), l'etichettatura dei prodotti alimentari (direttiva 79/112/CEE) e il prezzo unitario dei prodotti alimentari (direttiva 79/581/CEE). A ciò si aggiunge la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole.

Patente di guida

67. I fascicoli relativi al Belgio e all'Italia per mancata applicazione della direttiva «patente di guida comunita-

ria» sono sempre pendenti dinanzi alla Corte. La questione interessa anzitutto i cittadini che presentano numerosi reclami alla Commissione, in particolare in materia di rifiuto di sostituzione di patente di guida da parte delle autorità qualora il titolare stabilisca la sua residenza in un altro Stato membro.

Affari fiscali

68. Un parere motivato è stato rivolto dalla Commissione a vari Stati membri (Danimarca, Repubblica federale di Germania, Francia, Italia, Irlanda, Lussemburgo, Regno Unito, Paesi Bassi) che non rispettano il dispositivo delle sentenze della Corte del 5 maggio 1982 e 21 maggio 1985 nelle cause «Gaston Schul» (causa 15/81 e 47/84) relative all'importazione da parte di un privato di beni d'occasione acquistati in un altro Stato da un privato. Peraltro tali sentenze sono state oggetto di una comunicazione specifica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽¹⁾ che invitava i privati che incontrassero difficoltà in tale campo, in particolare sotto forma di doppia imposizione, a rivolgersi alla Commissione, che ha infatti registrato un grande numero di reclami al riguardo, e ne assicura il prosieguo intervenendo, se del caso, presso gli Stati membri interessati. Già fin d'ora i Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione la loro intenzione di adottare le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia.

69. La Commissione sorveglia l'applicazione da parte degli Stati membri della normativa comunitaria in materia di importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto. Peraltro essa ha presentato al Consiglio una nuova proposta di direttiva (2 febbraio 1987, doc. (COM) 14 def.) per migliorare la situazione esistente, evitando in tal modo i casi di doppia imposizione che ancora potrebbero presentarsi.

II. ALTRE QUESTIONI

Questioni giuridiche

70. Il 13 agosto 1986 la Grecia ha trasmesso alla Commissione il testo della legge 18 luglio 1986, n. 1640 che attribuisce alla Corte d'appello di Atene la competenza necessaria per apporre la formula esecutiva sui titoli esecutivi comunitari, previo controllo d'autenticità di tali titoli da parte del ministero degli affari esteri.

71. L'adozione di tale legge ha posto fine all'infrazione greca relativa ai trattati CEE e CEEA e la Commissione ha rinunciato alla causa 86/86.

⁽¹⁾ GU n. C 13 del 21. 1. 1986.

72. Dato che la summenzionata legge greca n. 1640/86 si applica anche ai titoli esecutivi (decisioni della Commissione e sentenze della Corte di giustizia) previsti dal trattato CECA, nulla più dovrebbe opporsi, di conseguenza, all'opposizione della formula esecutiva sulle decisioni individuali di recupero dei crediti CECA in possesso delle autorità greche. Potranno così cessare le violazioni dell'articolo 92 del trattato CECA, constatate con la decisione motivata della Commissione del 23 dicembre 1985.

Problemi statistici

73. Come negli anni precedenti, occorre sottolineare che nel settore statistico sono piuttosto rari i casi di vero e proprio inadempimento. Le infrazioni, poco numerose, si riferiscono generalmente ai termini di trasmissione dei dati.

74. Quest'anno, non sono state avviate nuove procedure. L'infrazione consistente nel ritardo nell'invio delle tabelle dei risultati dell'ultimo censimento della popolazione (direttiva 73/403/CEE) è stata archiviata, poiché il Belgio ha fornito le informazioni mancanti, in condizioni e tempi conformi agli impegni di regolarizzazione presi. In Italia, la mancata trasmissione di un prospetto completo dei trasporti di merci effettuati dai cittadini nazionali (direttiva 78/546/CEE), condannata da una sentenza della Corte dell'11 luglio 1985, non ha ancora dato luogo a regolarizzazione formale, ma la Commissione è stata informata delle disposizioni adottate al riguardo.

Affari amministrativi

75. La Commissione ha fatto ricorso alle procedure d'infrazione previste dall'articolo 169 del trattato per l'inosservanza, da parte di talune amministrazioni belghe, degli obblighi derivanti dal protocollo sui privilegi e sulle immunità in casi relativi alla situazione dei funzionari delle Comunità europee che prestano servizio in Belgio. In uno dei casi in oggetto, la Corte si è pronunciata a favore della tesi della Commissione. Sono in corso iniziative affinché lo Stato belga dia esecuzione alla sentenza della Corte.

76. Sono in corso altre procedure d'infrazione nei riguardi di numerosi Stati membri (Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Repubblica Federale di Germania) al fine di ottenere l'attuazione delle disposizioni statutarie relative al trasferimento dei diritti a pensione dei funzionari delle Comunità europee che, in certi casi, sono già state oggetto di una sentenza della Corte di giustizia.

77. La Corte è stata inoltre adita in merito a due casi di infrazione, in Belgio e in Germania, in materia di sicurezza sociale dei funzionari ed ex funzionari delle Comunità europee e dei loro aventi causa.

Questioni di bilancio

78. Dato che talune infrazioni alla direttiva 77/388/CEE (base imponibile uniforme dell'IVA) sono tali da diminuire le risorse proprie IVA, la Commissione continua ad esigere il pagamento degli importi delle risorse proprie in questione, nonché dei relativi interessi di mora.

79. Certe procedure di infrazione avviate al fine di recuperare risorse proprie non versate, nei confronti del Belgio, della Francia e dell'Italia, hanno potuto essere archiviate, dopo che questi Stati membri hanno ottemperato alle ingiunzioni della Commissione. Altre due procedure di infrazione avviate in materia di risorse proprie IVA, nei confronti dell'Irlanda e dei Paesi Bassi, sono state archiviate a seguito di una sentenza della Corte di giustizia che non ha ravvisato infrazioni alla direttiva 77/388/CEE.

80. La Commissione ha emesso un parere motivato nei confronti della Germania per ottenere il versamento delle risorse proprie non versate in ragione del proseguimento delle «crociere del burro», di cui la Corte di giustizia aveva riconosciuto l'incompatibilità con la normativa comunitaria.

81. Per quanto riguarda gli interessi in caso di versamento tardivo delle risorse proprie, un'infrazione ha dato luogo all'emissione di un parere motivato mentre un'altra è stata deferita alla Corte di giustizia. Il parere motivato nei riguardi dell'Italia concerne il ritardo causato da un errore di contabilizzazione di certi dazi doganali, mentre il ricorso alla Corte di giustizia nei confronti della Grecia riguarda il ritardo nel versamento di un contributo finanziario a seguito di uno sciopero della banche. Si noti infine che la Corte di giustizia ha dato ragione alla Commissione nella causa contro la Germania relativa al versamento tardivo di un contributo alla produzione dello zucchero, causato dal ritardo nella constatazione dei crediti.

Concorrenza

82. In materia di riordinamento dei monopoli nazionali a carattere commerciale, la Commissione nel 1986 ha istruito una pratica relativa alla Francia e due relative alla Grecia.

83. Per il monopolio francese dei fertilizzanti potassici, nei confronti del quale la Commissione aveva inviato un parere motivato al governo francese, questo le ha fatto pervenire una dichiarazione che conferma ufficialmente la sua intenzione di abrogare la dichiarazione preventiva all'importazione di questi prodotti.

84. In seguito alla lettera di intimazione riguardante il monopolio dei prodotti petroliferi che, conformemente al trattato di adesione, avrebbe dovuto essere riordinato entro il 31 dicembre 1985, il governo greco ha recentemente inviato una comunicazione il cui testo è attual-

mente all'esame della Commissione. Quanto agli altri monopoli, il governo greco ha trasmesso alla Commissione un disegno di legge per il riordinamento che è anch'esso all'esame.

85. Si noti infine il ricorso (causa 118/85) avviato dalla Commissione contro l'Italia per inosservanza degli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 80/723/CEE, relativa alla trasparenza dei rapporti finanziari tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche.

Banche, assicurazioni e altre istituzioni finanziarie

86. Nel settore delle assicurazioni, la Corte di giustizia si è pronunciata nella causa contro la Francia vertente sul rifiuto di concedere un credito di imposta alle agenzie e succursali delle imprese di assicurazione aventi la sede sociale in un altro Stato membro. La sentenza statuisce che la non discriminazione sulla base della libertà di stabilimento vale anche per il credito d'imposta e pertanto la Commissione sta esaminando le possibili conseguenze di questa sentenza in tutti gli Stati membri.

87. La Corte di giustizia ha emesso alcune importanti sentenze anche sulla libera prestazione dei servizi nel settore assicurativo, in cause intentate contro la Francia, la Danimarca e l'Irlanda in materia di coassicurazione, e contro la Germania in materia di coassicurazione e altri aspetti della libera prestazione dei servizi del settore assicurativo.

88. Nella cause relative alla coassicurazione, la Corte ha sentenziato che non è lecito imporre all'assicuratore principale il requisito dello stabilimento nello Stato di destinazione o dell'autorizzazione da parte di quest'ultimo. Gli Stati membri sono invitati ad adottare quanto prima le misure necessarie per dare attuazione alla sentenza. La Commissione è in attesa delle sentenze della Corte di giustizia in due cause, una contro l'Italia, l'altra contro i Paesi Bassi, per non comunicazione delle misure adottate per la trasposizione nel diritto nazionale della direttiva 79/267/CEE riguardante l'accesso all'assicurazione diretta sulla vita e il suo esercizio. La Commissione ha inviato una lettera di intimazione al Belgio, al Lussemburgo e ai Paesi Bassi, e un parere motivato all'Italia per non trasposizione della direttiva sulla coassicurazione.

89. Nel settore dei valori mobiliari, si attende la sentenza della Corte di giustizia in due cause, una contro il Belgio ⁽¹⁾ e una contro la Germania, riguardanti la mancata trasposizione nel diritto nazionale di tre direttive: la Direttiva 79/729/CEE relativa alle condizioni di ammis-

sione dei valori mobiliari alla quotazione ufficiale, la direttiva 80/390/CEE sulle informazioni da pubblicare (prospetto d'ammissione) e la direttiva 82/121/CEE sulle informazioni periodiche che devono essere pubblicate dalle società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale.

90. Un parere motivato è stato inviato alla Francia per l'incompleta trasposizione nel diritto nazionale della direttiva 79/279/CEE riguardante le condizioni di ammissione dei valori mobiliari alla quotazione ufficiale.

91. Nel settore del diritto delle società, mentre era all'esame della Corte di giustizia la causa intentata contro la Germania per mancata attuazione della direttiva 78/660/CEE sui conti annuali di certi tipi di società, questo paese ha adottato disposizioni legislative per attuare la direttiva nel dicembre 1985.

Una causa contro l'Irlanda per mancata attuazione della direttiva 78/660/CEE si trovava altresì all'esame della Corte di giustizia, quando l'Irlanda ha emanato leggi nazionali volte ad attuare la direttiva nel luglio 1986. La Corte di giustizia ha emesso una sentenza contro l'Italia per mancata attuazione della direttiva 78/660/CEE nel 1986.

92. La Corte di giustizia si era già pronunciata in merito alla mancata attuazione della direttiva 77/91/CEE riguardante la costituzione delle società per azioni e le modifiche del loro capitale sociale, quando l'Italia ha adottato disposizioni legislative per attuarla nel febbraio 1986.

93. Non avendo l'Italia, la Francia, il Lussemburgo, il Belgio, il Regno Unito, l'Irlanda e la Grecia ancora trasposto la direttiva 78/855/CEE relativa alle fusioni delle società per azioni e la direttiva 82/891/CEE relativa alle scissioni di queste società, la Commissione ha inviato a detti paesi un parere motivato.

Pareri motivati sono stati inviati alla Grecia per la mancata attuazione delle seguenti direttive: 68/151/CEE, riguardante la pubblicità delle società per azioni; 77/91/CEE, riguardante la struttura delle società per azioni e le modificazioni del loro capitale sociale; 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società. Nel 1986, la Grecia ha adottato disposizioni legislative per dare attuazione a tutte queste direttive.

Ambiente

94. Va sottolineata la specificità di questo settore per quanto riguarda il controllo dell'applicazione del diritto comunitario. Un danno ecologico come ad esempio la scomparsa di una specie animale, è sovente irreparabile. Le norme ambientali mirano dunque principalmente a proteggere l'ambiente e a prevenirne il degrado.

⁽¹⁾ La sentenza è stata pronunciata il 12 febbraio 1987 (causa 390/85 dopo il periodo al quale si riferisce la presente relazione).

95. Dato che gli operatori economici hanno, rispetto ad altri settori, minore interesse all'effettiva applicazione delle norme ambientali, la Commissione deve intervenire per sensibilizzare gli interessati al problema dell'efficacia diretta delle disposizioni comunitarie in materia.

96. A tal fine, la Commissione ha iniziato fra l'altro a riunire in maniera più regolare e sistematica le autorità competenti degli Stati membri incaricate dell'attuazione delle direttive comunitarie. La Commissione vigila inoltre più attentamente a che le relazioni degli Stati membri sull'attuazione delle direttive le siano trasmesse nei termini fissati dai vari testi comunitari, e che le indicazioni ivi contenute le permettano un controllo dell'applicazione effettiva e, inoltre, a che i piani e programmi che gli Stati membri debbano elaborare in virtù delle varie direttive le siano trasmessi con maggiore regolarità.

97. Il numero di infrazioni presunte e constatate è ulteriormente aumentato nel 1986. Questa crescita è dovuta non solo all'impostazione più sistematica adottata dalla Commissione secondo gli orientamenti sopra enunciati, ma soprattutto al fatto che i privati sono più consapevoli dei problemi dell'ambiente e delle possibilità che il diritto comunitario offre per contribuire alla loro soluzione.

Politica agraria

98. La normativa comunitaria estremamente vasta, che comprende le misure specifiche di organizzazione dei mercati destinate a realizzare, per i settori di cui trattasi, gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato CEE (in particolare misure di intervento sul mercato interno della Comunità e misure di adeguamento al mercato mondiale), mira a raggiungere negli stadi della produzione e del commercio all'ingrosso un livello di prezzi che tenga conto, contemporaneamente, degli interessi di tutti i produttori comunitari nei settori in questione (livello di vita equo della popolazione agricola) e dei consumatori (prezzi ragionevoli al consumo), al fine di assicurare l'offerta senza provocare eccedenze agricole nella Comunità.

99. Le trasgressioni riguardano sia il ritardo nell'applicazione della normativa comunitaria (che, per poter produrre gli effetti voluti dal legislatore comunitario, è de-

stinata ad avere un'applicazione immediata), sia l'erronea applicazione delle disposizioni comunitarie stesse.

100. La Commissione è intervenuta per il ritardo constatato nell'applicazione completa, in Italia, del regime di prelievo supplementare sul latte.

101. Quanto all'erronea applicazione della normativa comunitaria, essa riguarda il funzionamento delle organizzazioni di mercato nel settore lattiero-caseario nel Regno Unito in seguito a talune attività dei «Milk Marketing Boards», nell'ambito dei prezzi, nei settori dei cereali e dell'olio d'oliva in Grecia, nei settori degli ortofrutticoli, dell'olio d'oliva, dei prodotti lattiero-caseari in Italia o nel settore del vino in Francia e nella Repubblica federale di Germania.

102. Va infine segnalato che il mancato rispetto di talune disposizioni relative all'organizzazione comune dei mercati può causare effetti dannosi nel commercio interno degli Stati membri di cui trattasi, come ad esempio l'erronea applicazione delle norme comuni di qualità nel settore degli ortofrutticoli in Belgio, in infrazione all'organizzazione comune agricola.

103. In materia di armonizzazione, le infrazioni riguardano i settori fitosanitari, le sementi e il materiale di moltiplicazione, gli alimenti per animali e il diritto veterinario.

104. La maggioranza delle infrazioni perseguite consistevano nella mancata comunicazione delle misure nazionali di esecuzione:

— nel 1986 sono state avviate 77 procedure a norma dell'articolo 169 del trattato, (di cui 49 nel settore veterinario);

— nel corso dello stesso anno sono stati emessi 36 pareri motivati e la Corte è stata investita di due ricorsi. Se l'andamento delle infrazioni dimostra che, in generale, la regolarizzazione ha luogo prima del ricorso, essa conferma altresì che in certi Stati membri (prevalentemente Francia e Italia) il problema della trasposizione riguarda soprattutto le direttive nel settore degli alimenti per animali: sui 32 ricorsi presentati finora alla Corte, 21 riguardano infatti questo tipo di direttiva.

105. Al di là della diversità delle infrazioni perseguite, è interessante evidenziare alcuni tratti caratteristici delle infrazioni nelle quali incorrono gli Stati membri.

106. Si è potuto constatare, ad esempio, che in Italia molte infrazioni sono dovute alle carenze delle infrastrutture amministrative alle frontiere, ai ritardi e soprattutto alla lunghezza dell'iter parlamentare, che si ripercuotono sui tempi di trasposizione delle direttive, di esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia o di applicazione delle iniziative comunitarie.

107. In Grecia, l'elevato numero di infrazioni è spesso dovuto al fatto di non praticare più una politica nazionale per quanto concerne le importazioni, le esportazioni e l'intervento, probabilmente a causa dei cambiamenti necessari all'osservanza di un'insieme tutto sommato complesso di misure.

108. Quanto al Regno Unito e all'Irlanda, molte infrazioni sono una conseguenza indiretta della situazione geografica di questi due Stati membri, la quale, avendo salvaguardato le rispettive agricolture da una serie di malattie animali o vegetali, li induce a conservare forme tradizionali di protezione sanitaria o fitosanitaria, che si traducano in definitiva in altrettante restrizioni agli scambi, anche nel caso in cui tali misure sono semplicemente delle restrizioni mascherate.

109. Per gli altri Stati membri, l'analisi delle infrazioni perseguite non permette di riscontrare caratteristiche significative, se non un numero più elevato in Germania di infrazioni nel settore vitivinicolo.

110. Infine, va sottolineato il crescente numero di procedure che la Commissione ha dovuto avviare o proseguire a causa della mancata o incompleta esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia, come è avvenuto per l'Italia, il Regno Unito e l'Irlanda.

Politica della pesca

111. Come già nel 1985 e nel corso degli esercizi precedenti, nel 1986 la Commissione è intervenuta contro i superi di quote di cattura constatati (pesca eccessiva). Parallelamente ha rafforzato la vigilanza sulle procedure nazionali di controllo che gli Stati membri devono applicare per garantire l'osservanza, da parte dei pescatori, della normativa comunitaria. Tale azione, iniziata nel 1985, è tanto più necessaria in quanto, tra queste procedure, la registrazione da parte degli Stati membri di catture soggette a TAC o a quote e la loro notifica costituiscono operazioni indispensabili affinché la Commissione possa assicurarsi che gli Stati membri non superano le quote. La Commissione ritiene che il controllo del rispetto del diritto comunitario in questo campo sia prioritario.

112. La Commissione cerca anche di ottenere da parte delle amministrazioni nazionali, in modo più regolare e conformemente alla normativa in materia, le comunicazioni delle informazioni previste nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati per i prodotti della pesca. La mancanza di comunicazione da parte degli Stati membri, delle informazioni previste dai regolamenti nelle forme e nei termini prescritti, impedisce una corretta gestione dell'organizzazione comune del mercato e l'adozione, se del caso, di provvedimenti destinati a regolarizzare il mercato comunitario. Per questo motivo nel 1986 si è proseguito un certo numero di procedure nei riguardi di Stati membri che non si erano conformati agli obblighi comunitari in questo campo.

113. Come già in passato, la Commissione vigila a che ogni Stato membro notifichi alla Commissione stessa e agli altri Stati membri, conformemente alla normativa vigente, i provvedimenti nazionali decisi nel settore della pesca. In tal modo può esserne controllata la conformità con il diritto comunitario e meglio garantita la coerenza della politica comunitaria. A questo scopo la Commissione esegue inoltre l'esame sistematico di talune legislazioni nazionali per poterne valutare l'efficacia a garantire il rispetto della politica comune della pesca.

Politica dei trasporti

114. In materia di rispetto dei trattati e dei regolamenti, la Francia, perseguita in Corte di giustizia per applicazione non corretta del regolamento (CEE) n. 543/69, ha comunicato la preparazione di una serie di misure per adattarsi al nuovo regolamento (CEE) n. 3821/85 concernente l'armonizzazione di talune disposizioni in materia sociale nel settore del trasporto su strada. I trasporti, che sono oggetto della procedura d'infrazione avviata contro i Paesi Bassi per mancata applicazione delle disposizioni relative al regolamento «tachigrafo» (regolamento (CEE) n. 1463/70), sono ora inseriti nell'elenco delle deroghe automatiche o da accordare, previste dal nuovo regolamento in materia (regolamento (CEE) n. 3820/85). Le due pratiche hanno potuto essere archiviate.

115. Per quanto riguarda la trasposizione delle direttive:

- quelle concernenti l'accesso alle professioni di trasportatore di merci e di viaggiatori non sono state ancora trasposte dall'Italia, nonostante i nuovi ricorsi in Corte di giustizia per mancata esecuzione di sentenze già emesse. In materia di riconoscimento reciproco del diploma di trasportatore su strada, l'Italia non si è ancora conformata alla sentenza della Corte di giustizia dell'11 ottobre 1983. È stato emesso un parere motivato nei riguardi della Grecia;
- una lettera d'intimazione è stata inviata all'Italia che a tutt'oggi non ha comunicato alcuna disposizione per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia del 28 marzo 1985, secondo la quale la Repubblica italiana, esigendo un'autorizzazione di trasporto per gli autoveicoli stradali immatricolati in Germania e trasportati verso l'Italia per ferrovia fino alla stazione di Lugano, che è la stazione più adatta per le operazioni di scarico e più vicina, ha mancato agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva 75/130/CEE del Consiglio del 17 febbraio;
- la maggior parte dei paesi membri ha eseguito le disposizioni della direttiva 85/347/CEE, che porta a 600 litri la quantità di carburante contenuta nei serbatoi dei veicoli per viaggiatori e ammessa in franchi-

gia. È stata tuttavia iniziata una procedura di infrazione contro quattro paesi (Germania, Danimarca, Irlanda e Italia);

- la Corte è attualmente adita nei riguardi dell'Italia per mancata comunicazione dei provvedimenti di esecuzione della direttiva 82/603/CEE del Consiglio che modifica la direttiva 75/130/CEE in materia di trasporti combinati ferrovia/strada di merci e nei riguardi del Belgio per mancata trasposizione delle direttive sui requisiti tecnici e il riconoscimento reciproco degli attestati di navigabilità per le navi della navigazione interna. È stata inviata una lettera di intimazione alla Grecia per mancata trasposizione della prima delle direttive suddette;
- per quanto riguarda la direttiva 83/416/CEE «autorizzazione di trasporti aerei interregionali», è stata avviata una nuova procedura nei riguardi dell'Irlanda mentre quella nei riguardi della Francia continua, entrambe per mancata trasposizione alla scadenza stabilita.

Politica dell'energia

116. La Commissione segue attentamente l'andamento dei prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi nella Comunità. A tale scopo gli Stati membri sono tenuti a comunicare informazioni trimestrali alla Commissione. Quest'ultima ha adito la Corte di giustizia contro il Belgio il quale non rispetta gli obblighi impostigli per la trasmissione delle informazioni, nonostante ripetuti richiami.

117. Per quanto riguarda la direttiva concernente la resa dei generatori di calore, impiegati per il riscaldamento di locali e la produzione d'acqua calda negli edifici non industriali nuovi o già esistenti, nonché l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali, gli Stati membri devono comunicare regolarmente alla Commissione i provvedimenti adottati in questo campo e gli effetti otte-

nuti o attesi da tali provvedimenti. È stata iniziata la procedura d'infrazione nei confronti del Belgio, dell'Italia e del Lussemburgo, per mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali d'esecuzione.

Relazioni esterne

118. Nel corso del 1985 la Commissione aveva trasmesso agli Stati membri un promemoria che definiva la linea di condotta che intendeva seguire d'ora in avanti in materia di accordi di cooperazione conclusi dagli Stati membri con paesi terzi. Dopo aver ricevuto impegni precisi da parte degli Stati membri interessati, la Commissione ha archiviato le procedure d'infrazione in materia.

119. Dopo questa data è decisamente migliorata l'applicazione, da parte degli Stati membri, della decisione 74/393/CEE del Consiglio che fissa un obbligo di informazione e di consultazione preliminare in questo campo.

Politica di cooperazione allo sviluppo

120. In questo settore il controllo dell'applicazione del diritto comunitario esercitato dalla Commissione mira essenzialmente a garantire il rispetto, da parte degli Stati membri, dei vari protocolli conclusi nel quadro della convenzione di Lomé e degli atti comunitari derivanti da taluni accordi internazionali sui prodotti.

121. La Commissione segue con particolare attenzione i problemi che sembrano incontrare in taluni Stati membri gli importatori di banane provenienti dagli Stati ACP. In un caso (Grecia) la Commissione ha adito la Corte di giustizia.

122. Nel frattempo ha ottenuto, per un caso di importazione di caffè effettuata in violazione delle norme dettate dall'accordo internazionale sul caffè, l'assicurazione del futuro rispetto di tali norme.

123. La Commissione esamina alcuni casi di mancata osservanza dell'articolo 113 del trattato relativo alla notifica dell'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale sul cacao.

N. 1

Procedure d'infrazione avviate o proseguite dal 1979 ⁽¹⁾:

— per fasi (intimazione/parere motivato/ricorso alla Corte di giustizia);

— per Stati membri

	Lettera di intimazione								Parere motivato								Ricorso alla Corte di giustizia							
	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
B	25	34	29	27	34	55	68	56	13	10	26	18	8	17	37	25	4	8	9	8	4	4	23	15
D	15	15	22	26	16	36	29	40	7	3	14	15	8	13	17	17	1	1	2	4	4	7	9	11
DK	10	14	21	16	13	21	27	26	3	2	6	10	3	3	4	3	—	1	2	1	3	1	2	1
EL	—	—	—	8	26	60	69	106	—	—	—	2	4	27	30	24	—	—	—	—	2	4	10	11
E	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F	23	34	39	68	55	92	93	69	10	10	22	33	21	29	36	30	2	4	5	8	12	14	14	8
IRL	17	25	28	30	16	33	33	44	5	5	4	17	6	12	10	8	1	1	3	3	1	3	9	2
I	30	39	64	66	69	67	70	61	15	19	41	34	21	26	61	31	7	11	20	14	12	12	31	18
L	24	26	17	30	24	28	37	43	6	5	19	8	2	6	16	12	1	2	2	3	—	3	6	4
NL	19	21	16	32	16	28	48	30	9	7	7	16	3	5	11	9	—	—	5	2	3	2	4	—
P	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
UK	24	19	20	32	20	34	29	37	7	7	8	4	7	10	11	5	2	—	2	2	1	4	5	1
Totali	187	227	256	335	289	454	503	516	75	68	147	157	83	148	233	164	18	28	50	45	42	54	113	71

(¹) Le lievi differenze rispetto alle cifre pubblicate nella «Relazione generale» provengono da metodi di conteggio diversi utilizzati in passato.

N. 2

Procedure d'infrazione avviate o proseguite dal 1979:

— per fasi (intimazione/parere motivato/ricorso alla Corte di giustizia);

- per i casi (informazione)
- per settori d'attività

	Questioni statistiche	Unione doganale	Politica commerciale	Politica economica e finanziaria	Mercato interno e affari industriali	Concorrenza	Occupazione e politica sociale	Agricoltura	Trasporti	Sviluppo	Questioni amministrative	Ambiente e tutela dei consumatori	Pesca	Affari fiscali	Energia	Bilanci	Servizio giuridico	Istituzioni finanziarie	Totali
1979	Intimazione	13			104		12	6	9			35	1	7					187
	Parere motivato				51		4	3			1	8	3	5					75
	Ricorso alla Corte				7		2	3					2	4					18
1980	Intimazione	17			140	1	12	29	5			4	5	14					227
	Parere motivato	1				1	8	3	5			9		2					68
	Ricorso alla Corte				25			2			1								28
1981	Intimazione	7	3		92	3	16	67	5			27		31		5			256
	Parere motivato	5	1		79		18	31				3		5		5			147
	Ricorso alla Corte	2			22		4	1	4		1	12		4					50
1982	Intimazione	3	13		97	1	10	164	9			16	5	16	1				335
	Parere motivato	1			92	1	10	20	1			7		25					157
	Ricorso alla Corte	4			21	3	3	8	1					5					45
1983	Intimazione	10	1	2	111	9	9	76	5	1	2	35	4	21	1	2			289
	Parere motivato	1	1		40	3	6	14	2			1		15					83
	Ricorso alla Corte				21	3	6	3	2					7					42
1984	Intimazione	21	11		172	6	15	91	7	2	4	65	13	43	1	3			454
	Parere motivato	1	5	2	46	3	4	25	1		3	33		20	1	2			148
	Ricorso alla Corte	1	1	1	23		3	7	3			2			10	1	1		54
1985	Intimazione	1	19	2	152	7	23	148	10	1	6	69	4	29	6	24	2		503
	Parere motivato		18		93	9	6	43	7	1	5	26		21		2	2		233
	Ricorso alla Corte	5			34	1	2	17	5	1	6	23				1			113
1986	Intimazione	22	1		119	2	23	116	11			134	25	38	3	5	2	15	516
	Parere motivato		6		57		9	42	4		5	11	3	10	3	10		4	164
	Ricorso alla Corte	1	2		29		3	10	3		4	10			5	1	2	1	71

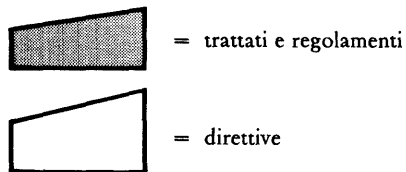
N. 3
 Procedure d'infrazione avviate (lettera di intimazione) dal 1979:
 — per settori;
 — per basi giuridiche

	Questioni statistiche	Unione doganale	Politica commerciale	Politica economica e finanziaria	Mercato interno e affari industriali	Concorrenza	Occupazione e politica sociale	Agricoltura	Trasporti	Sviluppo	Questioni amministrative	Ambiente e tutela dei consumatori	Pesca	Affari fiscali	Energia	Bilanci	Servizio giuridico	Istituzioni finanziarie	Totali parziali	Totali
1979	Mancata comunicazione Non conformità Errata applicazione	5			68 6 8		2 5 5		5 4			35		1 6					110 12 28	187
	Trattato/Regolamenti	8			22			6					1						37	
1980	Mancata comunicazione Non conformità Errata applicazione	12			109 12 5		6 4 2	19 2 1	4			4		13 1					167 19 8	227
	Trattato/Regolamenti	5			14	1		7	1				5						33	
1981	Mancata comunicazione Non conformità Errata applicazione				69 5 1		6 1 7	45 1 2				27		17 13					164 7 25	256
	Trattato/Regolamenti	7	3		17	3	2	19	3					1		5			60	
1982	Mancata comunicazione Non conformità Errata applicazione				48 5 5			142	3			15 1		1 6	1				206 10 37	335
	Trattato/Regolamenti	2			39	1	1	19	3				5	9					82	
1983	Mancata comunicazione Non conformità Errata applicazione	8			56 3 6		2 3 1	45 1 9	4 1			23 10 2		1 2 8	1				140 19 27	289
	Trattato/Regolamenti	2	1	1	46	9	3	22		1	2		4	10		2			103	
1984	Mancata comunicazione Non conformità Errata applicazione	2 5 1			83 24 1		7 2 2	43 1 3				48 15 2		32 1 6					222 46 17	454
	Trattato/Regolamenti	13	11		64	4	6	44		2	4		13	4	1	3			169	
1985	Mancata comunicazione Non conformità Errata applicazione	8 2			87 5		5 7 2	80 5 1	8			58 10 1		5 1 9	6				257 30 14	503
	Trattato/Regolamenti	9	2		60	7	8	63	2	1	6		4	14		24	2		202	
1986	Mancata comunicazione Non conformità Errata applicazione	11 2			73 3 18		2 11 3	68 1 4	9 1 1			84 32 9		9 11	3				268 51 54	516
	Trattato/Regolamenti	9	1		25	2	7	43	1			9	25	18		1	2		143	

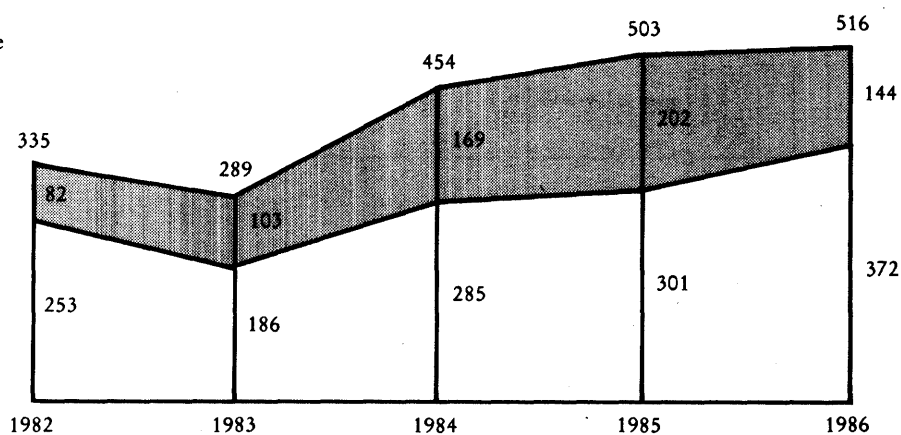
N. 4

Numero di infrazioni avviate dal 1982:

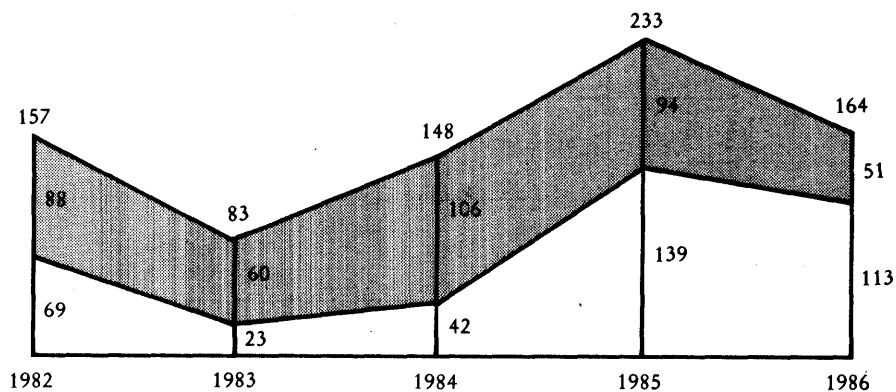
- per fasi di procedura (intimazione/parere motivato/ricorso alla Corte di giustizia);
- per basi giuridiche (trattati e regolamenti o direttive)



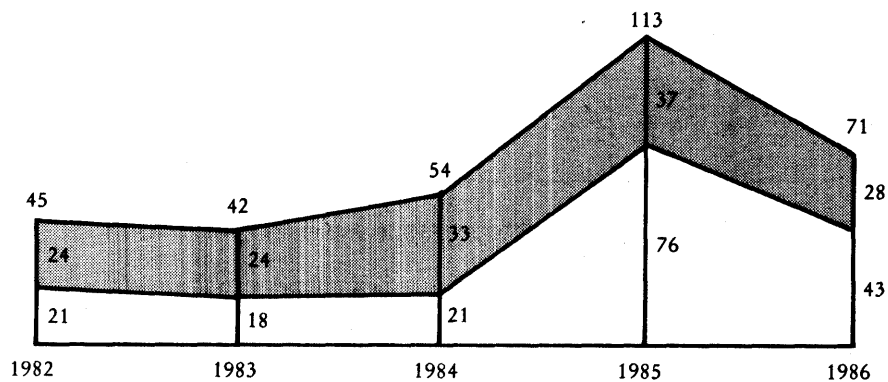
Intimazione



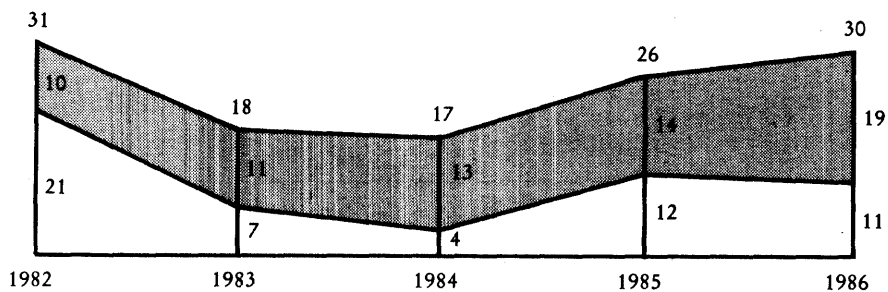
Parere motivato



Ricorso della Corte



Sentenza



N. 5

Numero di infrazioni avviate dal 1983:

- per Stato membro;
 — per base giuridica (trattati e regolamenti o direttive);
 — per fasi di procedura (intimazione/parere motivato/ricorso alla Corte di giustizia)

	Stato della procedura d'infrazione (*)	1983				1984				1985				1986			
		Direttive				Direttive				Direttive				Direttive			
		Mancata comunicazione	Non conformità	Errata applicazione	Trattati e regolamenti	Mancata comunicazione	Non conformità	Errata applicazione	Trattati e regolamenti	Mancata comunicazione	Non conformità	Errata applicazione	Trattati e regolamenti	Mancata comunicazione	Non conformità	Errata applicazione	Trattati e regolamenti
B	I PM R	19 1 —	3 1 1	3 — —	9 6 3	27 6 1	10 2 2	2 1 —	16 8 1	33 17 8	5 5 7	1 — 2	29 15 6	39 13 6	4 3 2	6 1 2	7 8 5
D	I PM R	1 — —	4 — 4	2 3 —	9 5 —	17 2 1	7 1 1	1 1 2	11 9 3	11 5 2	— 3 3	2 — 1	16 9 3	14 8 2	6 — 1	5 2 1	15 7 7
DK	I PM R	9 — 1	1 1 2	1 1 —	2 1 —	10 — —	5 2 —	— — —	6 1 1	15 — —	4 2 2	— — —	8 2 —	13 1 —	4 2 —	2 — —	7 — 1
EL	I PM R	6 — —	— — —	2 1 —	18 3 2	25 4 —	1 — —	1 — —	33 23 4	35 8 4	1 — —	— — —	33 22 6	63 7 4	6 — —	1 2 1	36 15 6
ES	I PM R	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — —	21 — —
F	I PM R	16 1 1	2 1 —	8 2 1	29 17 12	41 6 —	7 2 —	3 1 2	41 20 12	42 17 4	3 4 2	5 3 2	43 12 6	19 11 3	9 4 2	7 6 —	34 9 3
IRL	I PM R	8 1 —	4 — —	— 1 —	4 4 1	24 6 —	2 2 1	1 1 1	6 2 1	21 6 4	1 1 1	1 — 1	10 3 3	31 10 8	8 4 2	13 6 2	9 11 6
I	I PM R	40 4 3	2 — 1	6 3 1	21 14 12	25 5 1	5 1 2	3 2 2	34 18 7	35 30 17	6 4 3	1 3 3	28 24 8	26 6 2	3 — —	8 — —	7 2 2
L	I PM R	17 — —	2 — —	1 — —	4 2 —	22 2 —	1 2 3	— — —	5 2 —	29 13 4	4 — —	— — —	4 3 2	35 10 3	2 2 1	2 — —	4 — —
NL	I PM R	12 1 3	— — —	1 1 —	3 1 —	16 1 1	5 1 —	1 2 1	6 1 —	21 6 1	4 3 1	2 — 1	21 2 1	15 6 —	2 — —	4 2 —	9 1 —
P	I PM R	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
UK	I PM R	12 — —	1 — —	3 — —	4 7 1	15 1 —	3 2 —	5 2 —	11 5 4	15 4 —	2 — —	2 5 2	10 2 3	13 1 —	7 1 1	5 2 —	12 1 —

(*) I = intimazione,
 PM = parere motivato,
 R = ricorso.

[illegible]

N. 7

Sentenze della Corte di giustizia pronunciate fino al 31 dicembre 1986 e non ancora eseguite (articolo 169 del trattato CEE)

Sentenze pronunciate dopo il 1° luglio 1986

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

18. 9. 1986	Causa 116/82	Legge viticola 1971	(A 212/72)
18. 9. 1986	Causa 48/85	Divieto di utilizzazione di mosti di uva concentrati rettificati	(A 30/83)
4. 12. 1986	Causa 205/84	Coassicurazione comunitaria	(A 126/83)
4. 12. 1986	Causa 179/85	Imballaggio di spumante d'uva	(A 183/83)

BELGIO

2. 12. 1986	Causa 239/85	Direttiva 78/319/CEE sui rifiuti tossici	(A 169/83)
-------------	--------------	--	------------

DANIMARCA

4. 12. 1986	Causa 252/83	Coassicurazione comunitaria	(A 57/82)
-------------	--------------	-----------------------------	-----------

FRANCIA

4. 12. 1986	Causa 220/83	Coassicurazione comunitaria	(A 265/81)
-------------	--------------	-----------------------------	------------

GRECIA

16. 12. 1986	Causa 124/85	Restrizioni all'importazione di carne Divieto d'importazione di carni bovine salvo che in carcasse o mezzene	(A 180/84) (A 284/84)
--------------	--------------	--	--------------------------

IRLANDA

4. 12. 1986 Causa 206/84 Coassicurazione comunitaria (A 127/83)

ITALIA

10. 7. 1986 Causa 235/84 Diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'impresa
La sentenza, che è favorevole alla Commissione per quanto riguarda il secondo addebito formulato nel ricorso, non è ancora stata eseguita. Il ministero italiano del Lavoro ha elaborato un progetto preliminare di legge di trasposizione. (A 24/82)

15. 10. 1986 Causa 168/85 Requisito della nazionalità (guide turistiche, giornalisti, titolari di farmacia) (A 36/84)

5. 11. 1986 Causa 160/85 Accesso alla professione di trasportatore di merci e viaggiatori (A 175/83) (A 176/83)

REGNO UNITO

2. 12. 1986 Causa 23/84 Milk Marketing Boards, differenziazione prezzo di burro, crema e latte scremato
Le autorità britanniche avevano già posto fine alle infrazioni de facto prima della pronuncia della sentenza della Corte. (A 78/82)

Sentenze pronunciate prima del 1° luglio 1986

Casi per i quali la Commissione è stata informata di provvedimenti di regolarizzazione in corso (situazione e fine gennaio 1987)

GERMANIA

21. 5. 1985 Causa 248/83 Parità di trattamento uomini e donne in materia di accesso ai posti di lavoro
La Commissione ha avuto ragione solo sul sesto addebito (articolo 9 della direttiva 76/207/CEE), in merito al quale la Germania sta raccogliendo le informazioni necessarie che saranno comunicate all'inizio del 1987. (A 3/82)

23. 5. 1985	Causa 29/84	Infermieri	Dopo la sentenza, la Germania ha adottato una legge di trasposizione. E' allo studio il problema della completezza e fedeltà di questa trasposizione. (A 105/80)
3. 10. 1985	Causa 28/84	Alimenti per animali	La Commissione prevede di modificare le direttive in causa. Un progetto in tal senso è in corso di elaborazione. Per il sodio la Germania deve ancora modificare formalmente la sua normativa. La questione non pone più problemi di principio. (A 1/80)
BELGIO			
28. 3. 1985	Causa 275/83	Assicurazione malattia; contributi di previdenza sociale	La sentenza sembra eseguita. Le trattenute di contributi sulle pensioni legali giudicate costitutive di infrazione non sono più operate. La Commissione è in attesa della comunicazione ufficiale dei provvedimenti adottati dal governo belga. (A 15/83)
18. 3. 1986	Causa 85/85	Tassa comunale sulle residenze non principali	In esecuzione della sentenza della Corte, le autorità belghe hanno proposto alle istituzioni comunitarie un protocollo d'accordo inteso a riconoscere ai funzionari delle Comunità europee gli stessi diritti delle persone iscritte nei comuni belgi, nel quadro dell'articolo 12 (b) del PPI. La proposta è all'esame della Commissione. (A 46/85)
15. 4. 1986	Causa 237/84	Diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'impresa	L'esecuzione della sentenza implica la modifica della convenzione collettiva n. 32 del 28. febbraio 1978 e l'adozione di un decreto reale che renda obbligatoria la modifica. A tal fine sono state avviate le procedure nazionali che non sono ancora concluse.

FRANCIA

7. 2. 1985	Causa 173/83	Restrizioni all'esportazione di oli usati	Il 29 marzo 1985 le autorità francesi hanno adottato il decreto 85/387. Tale decreto non è ancora conforme al diritto comunitario.	Nuova procedura d'infrazione (A 103/86)
7. 5. 1985	Causa 18/84	Disposizioni fiscali che si applicano alle imprese di stampa	Le disposizioni incriminate sono ora applicate alle imprese di stampa che fanno stampare le loro pubblicazioni in Francia o in un altro Stato membro. Si attende una regolarizzazione legislativa. (A 29/82)	
9. 5. 1985	Causa 21/84	Esclusione dal mercato francese delle macchine affrancatrici fabbricate da Pitney-Bowes Ltd	Le autorità francesi esaminano la richiesta di omologazione presentata dalla società Pitney-Bowes. La Commissione attende i risultati di tale esame per assicurarsi che non vengano più applicate le pratiche amministrative condannate dalla Corte. (A 252/81)	

GRECIA

11. 12. 1985	Causa 192/84	Discriminazione nella concessione di prestiti per l'acquisto di trattori e altre macchine	Il governo greco ha già soppresso la discriminazione per quanto riguarda le centrifughe. Tuttavia la Banca agricola di Grecia ha preso provvedimenti più generali che sono attualmente in esame quanto alla loro applicazione. (A 110/83)	
--------------	--------------	---	---	--

IRLANDA

31. 1. 1984	Causa 74/82	Restrizioni all'importazione di carne di pollame e di uova — malattia di Newcastle	La Commissione ha incaricato un comitato di esperti veterinari della redazione di un rapporto sugli aspetti veterinari della causa.	Nuova procedura di infrazione: allegato A (A 398/85)
11. 6. 1985	Causa 288/83	Restrizioni all'importazione di patate	In risposta alla lettera di intimazione, l'Irlanda ha notificato la sua intenzione di introdurre le necessarie modifiche alla sua legislazione (dicembre 1986).	Nuova procedura di infrazione (A 99/86)

ITALIA

27. 3. 1984	Causa 169/82	Organizzazione comune di mercato — aiuto nazionale: viticoltura, pomodori e agrumi in Sicilia	È stato trasmesso alla Commissione un disegno di legge. L'esame è in corso.	Nuova procedura di infrazione: allegato A (A 445/86)
27. 3. 1984	Causa 50/83	Divieto di mettere in circolazione autobus usati di più di 7 anni e di origine non nazionale	Il 23 novembre 1985 le autorità italiane hanno fatto pervenire il testo di un progetto di decreto in materia. Il decreto è stato esaminato dai vari servizi della Commissione competenti in materia, la DG III e la DG VII hanno ritenuto che esso contenga ancora disposizioni non conformi al diritto comunitario. Le autorità italiane hanno inviato successivamente un secondo ed un terzo progetto anch'essi insoddisfacenti.	Nuova procedura di infrazione: allegato A (A 368/85)

18. 8. 1984	Causa 221/83	Due direttive relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi per i veterinari	L'Italia ha comunicato alla Commissione un decreto che potrebbe eliminare l'infrazione. Il decreto è esaminato dai servizi della Commissione.	Nuova procedura di infrazione: allegato B (A 285/85)
5. 6. 1986	Causa 103/84	Contributi all'acquisto di tram di produzione nazionale	Le autorità italiane hanno informato la Commissione che la disposizione contestata, scaduta il 31 dicembre 1982, non è stata prorogata né rinviata. (A 322/82)	

REGNO UNITO

8. 11. 1983	Causa 165/82	Parità di trattamento tra uomini e donne — accesso ai posti di lavoro	Le autorità britanniche hanno preso provvedimenti, comunicati il 15 dicembre 1986, che in generale sono soddisfacenti, un punto è tuttavia ancora in esame.	Nuova procedura di infrazione: allegato B (A 260/85)
31. 1. 1984	Causa 40/82	Restrizioni all'importazione di carne di pollame e di uova — malattia di Newcastle	La Commissione ha incaricato un comitato di esperti veterinari di redigere una relazione sugli aspetti veterinari della causa.	Nuova procedura di infrazione: allegato A (A 397/85)

Altri casi (situazione a fine gennaio 1987)

GERMANIA

14. 2. 1984 Causa 325/82 Franchigie in materia di imposte sulla cifra d'affari e di diritti d'accisa al momento dell'importazione («crociere del burro») Nuova procedura di infrazione: allegato B (A 320/85)

BELGIO

19. 10. 1981 Causa 137/80 Trasferimento dei diritti a pensione Nuova procedura di infrazione: allegato A (A 303/84 — causa 383/85)

2. 2. 1983 Causa 68-73/81 Mancata trasposizione di sei direttive nel settore dell'ambiente; rifiuti di biossido di titanio Nuova procedura di infrazione: allegato B (A 169-172/84, cause 227/85-230/85)

10. 4. 1984 Causa 324/82 Mantenimento del prezzo di catalogo, nel settore delle automobili, come base imponibile IVA Nuova procedura di infrazione: allegato A (A 386/84 — causa 391/85)

FRANCIA

30. 4. 1986 Causa 96/85 Sostituzione di medico, doppio studio (A 267/83) La sentenza non è eseguita. L'infrazione constatata, consistente nel riservare ai propri cittadini la nomina in ruolo ad impieghi permanenti di infermieri negli ospedali pubblici, persiste, tuttavia non deriva al testo contestato dinanzi alle Corti (articolo 809 del codice sanitario, oggi abrogato) ma da un testo diverso (articolo 5 della legge del 13 luglio 1983 relativa allo statuto generale dei funzionari) che non era stato incriminato nella lettera d'intimazione del dicembre 1982.

3. 6. 1986 Causa 307/84 Discriminazione degli infermieri stranieri nell'accesso agli ospedali pubblici (A 324/82)

ITALIA

15. 3. 1983	Causa 145/82	Tre direttive relative alle specialità medicinali	Nuova procedura di infrazione: allegato B (A 53/85)
11. 10. 1983	Causa 273/82	Riconoscimento dei diplomi di trasportatore di merci e di persone	Nuova procedura di infrazione: allegato B (A 17/85)
15. 11. 1983	Causa 322/82	Norme di qualità ortofrutticoli	Nuova procedura di infrazione: allegato A (A 68/85 — causa 69/86)
7. 2. 1984	Causa 166/82	Fissazione del prezzo del latte	Nuova procedura di infrazione: allegato A (A 242/85 — causa 225/86)
28. 3. 1985	Causa 2/84	Richiesta d'autorizzazione di trasporto combinato	Nuova procedura di infrazione: allegato A (A 456/86)
11. 7. 1985	Causa 278/83	Imposizione differenziale dei vini spumanti in seguito all'utilizzazione a fini fiscali della denominazione di origine	Nuova procedura di infrazione: allegato A (A 36/86)
11. 7. 1985	Causa 101/84	Statistiche relative ai trasporti nazionali di merci su strada	
17. 10. 1985	Causa 281/83	Normativa concernente la fabbricazione e la commercializzazione dell'aceto	
6. 11. 1985	Causa 131/84	Licenziamenti collettivi	
20. 2. 1986	Causa 309/84	Ritardo nella concessione di premi per l'abbandono di superfici vitate	
20. 3. 1986	Causa 17/85	Conti annuali delle società	
30. 4. 1986	Causa 158/85	Procedure d'esportazione delle merci comunitarie	
PAESI BASSI			
20. 3. 1986	Causa 72/85	Trasferimento di diritti a pensione	(A 8/78)

N. 8

Sentenze importanti delle giurisdizioni nazionali di ultima istanza

In generale si può considerare che le corti e i tribunali dei vari Stati membri applichino in pieno il diritto comunitario. Nel 1986 hanno inoltrato 91 ricorsi in base all'articolo 177.

Alcuni casi, tuttavia, suscitano la preoccupazione della Commissione.

Pertanto quest'ultima, aderendo all'invito del Parlamento europeo ⁽¹⁾, ha incluso nella presente relazione varie sentenze importanti, di cui è venuta a conoscenza nel 1986, emesse da giurisdizioni nazionali avverso le cui decisioni non può proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno.

Le sentenze menzionate qui di seguito riguardano, da un lato, casi nei quali le suddette giurisdizioni di ultima istanza hanno contravvenuto in modo evidente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, e, dall'altro, casi nei quali essi si sono astenute, contrariamente a quanto disposto dell'articolo 177, ultimo comma del trattato CEE, dal chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale. Sono menzionate anche alcune sentenze che, in contrasto con la giurisprudenza precedente, contribuiscono ad una corretta applicazione del diritto comunitario.

È opportuno insistere sul fatto che la selezione operata ha unicamente valore indicativo e non pretende assolutamente di essere esauriente; vengono infatti menzionate le sentenze che la Commissione è stata in grado di reperire nelle riviste giuridiche o che le sono state segnalate.

Come ha ribadito in più occasioni, qualora le giurisdizioni nazionali non si conformino alle disposizioni dell'articolo 177 del trattato CEE ⁽²⁾ la Commissione non esclude la possibilità di avviare una procedura d'infrazione contro lo Stato membro nel quale opera la giurisdizione che non si è conformata al diritto comunitario. Tuttavia, poiché siffatta procedura non costituisce la base più idonea per la cooperazione fra le giurisdizioni nazionali e la Corte di giustizia, quando tali casi si presentano la Commissione si adopera, per quanto possibile, affinché gli Stati membri, pur nella salvaguardia dell'indipendenza del potere giudiziario, garantiscano il rispetto del diritto comunitario facendo ricorso ai mezzi di natura legislativa, regolamentare o amministrativa di cui dispongono. In altri casi il Parlamento europeo può svolgere un ruolo prezioso di sensibilizzazione.

1. *Consiglio di Stato belga — Mees d/Stato belga — Sentenza del 30 luglio 1985 — Journal des tribunaux 1987, pag. 1885*

La causa riguardava la compatibilità con l'articolo 30 del trattato CEE, dei decreti reali che istituiscono e organizzano un regime di assicurazione obbligatoria contro la malattia e l'invalidità ed istituiscono per le preparazioni magistrali un regime preferenziale rispetto alle specialità medicinali: il prezzo delle prime costituiva la base di confronto per l'ammissione al rimborso delle specialità medicinali.

Secondo il ricorrente, le preparazioni magistrali, produzioni nazionali per definizione, sarebbero infatti state deliberatamente protette rispetto alle specialità medicinali, generalmente importate.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che i suddetti provvedimenti, anche se destinati a proteggere l'attività dei farmacisti, non violassero l'articolo 30 in quanto erano applicabili indistintamente ai prodotti nazionali e ai prodotti importati; ha inoltre precisato che la tutela della libertà terapeutica del medico può considerarsi un imperativo non economico di salute pubblica, ai sensi dell'articolo 36 del trattato.

Il Consiglio di Stato ha deciso di non adire la Corte di giustizia della questione posta. Va tuttavia considerato che la giurisprudenza della Corte di giustizia non consente le conclusioni categoriche tratte dal Consiglio di Stato belga.

2. *Consiglio di Stato belga, causa SA SALIK d/EB AFF.EC — Sentenza del 15 gennaio 1986, n. 26.061 (III)*

In questa causa il Consiglio di Stato ha interpretato l'articolo 3 dell'allegato V del regolamento CEE n. 3059/78 senza porre domanda pregiudiziale. La disposizione in oggetto può avere due interpretazioni divergenti ed esiste pertanto un rischio di discriminazione fra gli operatori.

3. *Consiglio di Stato francese — Société Smanor — Sentenza del 19 novembre 1986 — Actualité juridique, 20 dicembre 1986, pag. 715*

La causa verteva sulla possibilità di utilizzare la denominazione «yaourt» per i prodotti che hanno subito preliminarmente una congelazione rapida. In risposta al mezzo sollevato dal ricorrente in base all'articolo 30, il Consiglio di Stato ha affermato che le disposizioni del decreto contestato che non comportano di per sé alcuna restrizione quantitativa alle importazioni mirano unicamente, nell'interesse dei consumatori, a riservare ai prodotti aventi talune caratteristiche, la denominazione di «yaourt» e non potrebbero considerarsi disposizioni aventi effetto equivalente a siffatte restrizioni. Il Consiglio di Stato su questa base decide di non adire la Corte di giustizia in base all'articolo 177 del trattato e respinge il mezzo.

⁽¹⁾ Vedi in particolare la relazione presentata, a nome della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, sul «controllo dell'applicazione del diritto comunitario negli Stati membri» dall'onorevole Vayssade (doc. A2-112/85 del 9 ottobre 1985, in particolare il paragrafo 34, pagine 16-18, nonché la risoluzione in materia approvata dal Parlamento europeo il 21 ottobre 1985 (GU n. C 343 del 31. 12. 1985, pag. 8).

⁽²⁾ Vedi in particolare le risposte date dalla Commissione alle interrogazioni scritte n. 100/67 e n. 349/69 dell'on. Wer Step, n. 28/69 dell'on. Deringer, n. 608/78 dell'on. Krieg e n. 526/83 dell'on. Tyrrell (GU n. 270 dell'8. 11. 1967, pag. 2; GU n. C 20 del 14. 2. 1970, pag. 3; GU n. C 71 del 17. 7. 1968, pag. 1; GU n. C 28 del 31. 1. 1979, pag. 8 e GU n. C 268 del 6. 10. 1983, pag. 25).

Nel far ciò, il Consiglio interpreta ed applica il diritto comunitario in una maniera che, perlomeno, solleva questioni riguardo alla giurisprudenza costante della Corte di giustizia nel campo dell'articolo 30.

4. *Consiglio di Stato francese — Sarl «Cabinet Mantout», Sarl «Société de courtage d'assurances» — Sentenze del 16 giugno 1986*

I due ricorrenti avevano preteso, in base ad una domanda di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto alla quale erano state assoggettate fra il 1° gennaio e il 30 giugno 1978, di beneficiare delle disposizioni della sesta direttiva IVA del Consiglio del 17 maggio 1977. Tale direttiva avrebbe originariamente dovuto essere trasposta entro il 1° gennaio 1978; successivamente, la nona direttiva del 28 giugno 1978 ne aveva rinviato l'entrata in vigore al 1° gennaio 1979.

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso a motivo che i provvedimenti atti a dare efficacia interna alla sesta direttiva non erano ancora stati adottati nel periodo d'imposizione controversa; inoltre ha ritenuto che la domanda di rinvio alla Corte di giustizia fosse senza oggetto.

Tale decisione è manifestamente contraria alla giurisprudenza della Corte nella causa Kloppenburg (¹), secondo la quale la disposizione in causa era direttamente applicabile nel periodo 1° gennaio-28 giugno 1978. Il Consiglio di Stato era comunque tenuto a presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale.

5. *Bundesverfassungsgericht — Sentenza del 22 ottobre 1986 — 2 BUR 197/83*

Si tratta di una sentenza di principio della Corte costituzionale della Repubblica federale di Germania che rafforza l'efficacia del diritto comunitario. Tale corte vi riconosce alla Corte di

giustizia delle Comunità europee lo statuto di giudice legittimo («gesetzlicher Richter») ai sensi dell'articolo 101 della costituzione tedesca; pertanto, un tribunale nazionale che ometta arbitrariamente di avvalersi della procedura dell'articolo 177 rischia d'ora in poi che la propria decisione venga annullata dalla Corte costituzionale per violazione della costituzione.

Essa vi afferma inoltre il principio secondo il quale finché le Comunità europee, in particolare la giurisprudenza della Corte di giustizia, garantiscono una tutela efficace dei diritti fondamentali, non controllerà più il diritto comunitario, alla luce dei diritti e delle libertà sanciti dalla costituzione tedesca. Tale sentenza fa così cessare il conflitto aperto dalla giurisprudenza precedente secondo cui la Corte costituzionale poteva dichiarare inapplicabile un regolamento comunitario ritenuto contrario ai diritti fondamentali garantiti dalla costituzione tedesca.

6. *Bundesverwaltungsgericht — Sentenza del 5 giugno 1986 (BVerwG 3 C 12.82) pubblicata in Europarecht 1986, pag. 372*

La sentenza trae le conseguenze dalla sentenza della Corte del 3 ottobre 1985 nella causa 195/84 (Denkavit/Nordrhein-Westfalen, non ancora pubblicata nella raccolta).

Constata l'impossibilità d'invocare l'articolo 36 del trattato CEE dopo un'armonizzazione comunitaria e riconosce con la Corte di giustizia la possibilità di un «effetto diretto» di talune disposizioni di direttive. Riconosce che le direttive si rivolgono soltanto agli Stati membri e non creano diritto direttamente applicabile nei rapporti fra Stati ed individui. Ammette tuttavia che gli individui, in virtù del principio del «Treu und Glauben», possano difendersi contro un comportamento dello Stato membro che contrasta con gli obblighi ad esso incombenti in virtù di una direttiva comunitaria.

Si distingue dalla sentenza del Bundesfinanzhof del 25 aprile 1985 (²) citato nell'ultima relazione.

(¹) Causa 70/83, sentenza del 22 gennaio 1984, Racc. 1984, pag. 1075.

(²) GU n. C 220 dell'1. 9. 1986, pag. 27.

N. 9

Reclami (R) e casi riscontrati d'ufficio (CRU)

		B		D		DK		E		F		GB		GR		IRL		IT		L		NL		P		Totali		
		R	CRU	R	CRU	R	CRU	R	CRU	R	CRU	R	CRU	R	CRU	R	CRU	R	CRU	R	CRU	R	CRU	R	CRU	R	CRU	
SG	1982	—	—	1	—	—	—			—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2	—	
SJ	1983	—	—	—	—	1	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1	—		
	1984	—	—	—	—	—	—			1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—		3	2		
	1985	—	—	1	1	—	—			—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—		1	2		
	1986	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
OSCE	1984	—	2	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	2	
	1985	—	—	—	—	—	—			—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—		—	2		
DG I	1982	—	—	—	—	—	—			—	4	2	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	1			4	8	
	1983	—	—	—	—	—	1			1	6	1	2	—	2	—	—	1	2	1	—	—	—		4	13		
	1984	—	—	—	—	—	—			—	2	—	—	—	5	—	—	1	2	—	—	—	—		1	9		
	1985	—	2	—	1	—	—			1	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	2	—	—		1	10		
	1986	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	1	—	—	6	—	—	—	—	1	—	—	11	3	
DG II	1982	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—			—	3	
	1983	—	—	—	—	—	—			—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2	1		
	1984	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—		2	2		
	1985	—	—	—	—	—	—			1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—		3	—		
	1986	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	3	2	
DG III	1982	12	2	11	4	4	—			69	13	18	6	31	5	10	1	27	7	4	—	11	3			197	41	
	1983	13	5	13	5	2	—			67	21	14	7	47	11	11	—	22	14	—	3	8	4			197	70	
	1984	5	5	11	7	6	1			53	14	14	3	64	10	4	—	65	7	1	1	3	3			226	51	
	1985	13	3	30	6	10	—			56	11	22	4	123	2	6	3	62	6	2	3	4	6			328	44	
	1986	13	8	31	4	5	2	106	7	61	18	10	4	57	2	7	—	35	6	3	2	12	4	18	3	358	60	
DG IV	1982	5	2	3	—	1	1			4	2	2	1	—	—	1	2	—	1	—	—	—	1	—			17	9
	1983	2	2	1	—	—	—			4	6	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	7	—			18	8	
	1984	1	—	3	1	—	—			3	1	—	—	1	2	—	1	—	2	—	—	1	—			9	7	
	1985	2	—	—	—	—	1			—	—	1	—	2	2	—	—	—	1	—	—	—	—			5	4	
	1986	2	1	2	—	—	—	2	—	2	2	1	—	—	2	—	—	1	1	—	1	—	—	1	—	11	7	
DG V	1982	1	3	1	—	—	—			2	—	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—			7	4	
	1983	5	1	6	1	2	—			1	1	2	1	—	—	1	—	5	1	—	2	2	1			24	8	
	1984	6	3	2	—	2	—			7	3	1	2	1	1	1	1	4	1	1	1	3	—			28	1	
	1985	5	5	3	—	—	—			3	3	—	1	—	—	—	—	3	1	—	—	2	—			16	10	
	1986	8	8	4	7	—	3	—	2	4	10	1	3	—	3	—	3	4	6	—	2	3	4	1	2	25	53	
DG VI	1982	3	2	7	4	1	1			17	4	11	2	12	11	2	—	18	3	—	1	1	1			72	29	
	1983	2	3	7	7	2	4			30	7	9	9	30	8	6	4	20	10	1	3	2	5			109	60	
	1984	—	3	11	—	4	2			28	5	18	1	66	2	1	1	23	6	—	1	11	1			162	22	
	1985	2	8	5	7	2	4			28	9	17	3	49	7	5	4	32	8	—	5	2	3			142	58	
	1986	—	3	20	6	2	2	10	1	21	20	10	—	34	4	5	1	20	9	1	2	2	4	8	1	131	53	
DG VII	1982	—	—	—	—	—	—			1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2	—	
	1983	1	—	—	—	—	—			2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5	—	
	1984	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1	—	
	1985	—	—	2	—	—	—			1	—	—	—	3	—	—	—	1	1	—	—	1	—			8	1	
	1986	1	2	—	2	1	—	—	—	3	6	—	—	2	—	—	1	4	4	—	—	—	—	—	—	11	15	
DG VIII	1982	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—			1	—	
	1983	—	—	—	—	—	—			1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1	—	
	1984	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—			—	2	
	1985	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—			—	1	
	1986	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
DG IX	1982	—	1	—	3	—	—			—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	5	
	1984	—	2	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—			—	3	
	1985	1	5	—	1	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—			2	6	
DG XI	1982	1	—	1	—	—	—			4	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—			10	—	
	1983	1	—	1	—	1	—			1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—			8	—	
	1984	—	—	1	2	—	—			—	—	2	—	2	—	—	—	4	—	—	—	—	—			9	2	
	1985	—	1	3	1	1	1			3	2	11	3	14	—	—	1	2	—	—	—	3	1			37	10	
	1986	7	3	6	6	1	2	5	—	44	5	32	—	53	3	—	5	13	3	—	2	2	3	2	—	165	32	
DG XIV	1982	—	—	—	—	—	—			1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1	—	
	1983	—	—	1	—	—	2			—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2			3	6	
	1984	—	1	1	2	—	1			—	2	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	2			3	10	
	1985	—	2	—	1	—	3			—	6	—	3	—	1	—	—	—	2	—	—	—	4			—	26	
	1986	—	2	—	1	—	2	—	—	—	7	—	1	—	—	—	—	4	—	—	1	—	6	—	1	1	24	

		B		D		DK		E		F		GB		GR		IRL		IT		L		NL		P		Totali	
		R	CRU	R	CRU	R	CRU	R	CRU	R	CRU	R	CRU	R	CRU	R	CRU	R	CRU	R	CRU	R	CRU	R	CRU	R	CRU
DG XV	1982	—	—	1	—	1	—			4	1	2	—	11	9	2	1	3	—	1	—	—	—			25	11
	1983	—	—	2	1	1	2			5	2	—	1	2	1	—	2	—	—	1	—	—	2			11	11
	1984	2	4	5	1	1	—			9	2	—	3	3	—	2	1	4	1	—	—	1	1			27	13
	1985	2	1	—	2	1	1			10	8	3	5	5	5	4	4	1	8	1	1	2	1			29	36
	1986	—	1	1	3	1	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	2	1	—	—	2	—	—	4	11
DG XVII	1982	—	—	—	—	—	—			2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2	—
	1983	—	—	—	—	—	—			—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—			1	2
	1984	—	1	—	—	—	—			—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	3
	1985	—	1	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	1
DG XIX	1983	—	—	—	1	—	—			—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—			—	4
	1984	—	—	—	1	—	—			—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—			—	3
	1985	—	1	—	1	—	1			—	1	—	3	—	—	—	—	5	—	—	—	2	—			—	14
	1986	—	1	—	3	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	9
DG XXI/B (SUD)	1982	—	—	6	1	—	—			2	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—			12	2
	1983	—	1	—	—	—	—			5	3	—	1	8	1	—	1	1	—	—	—	1	1			15	9
	1984	—	—	—	—	—	—			1	1	—	—	3	—	—	—	1	1	—	—	—	—			5	2
	1985	3	2	1	3	6	1			3	1	1	3	3	2	1	1	1	2	—	2	—	2			13	19
	1986	1	—	2	1	—	—	7	1	7	—	—	1	3	5	1	1	4	—	—	—	—	—	2	1	27	10
DG XXI/C (XV/B)	1986	2	—	2	2	3	1	3	2	19	2	3	1	2	1	1	—	4	—	5	—	—	—	—	—	44	9
	1982	22	10	31	12	7	2			106	25	39	10	59	30	17	4	53	13	5	1	13	5			352	112
	1983	24	12	31	15	9	9			117	50	29	23	94	23	19	9	51	28	3	8	21	15			399	192
	1984	14	21	34	14	13	4			102	30	36	12	144	26	9	6	102	21	3	4	19	7			476	145
	1985	28	31	45	24	14	12			106	41	55	26	200	22	16	18	104	38	3	13	14	19			585	244
	1986	35	31	68	38	13	13	135	13	163	73	57	11	154	23	12	16	92	33	10	10	20	24	32	8	791	293

ALLEGATO A

Infrazioni ai trattati e ai regolamenti

Sommario

	Pagina
Questioni amministrative	40
Questioni di bilancio	40
Politica economica e monetaria	41
Mercato interno e affari industriali	41
Unione doganale	47
Concorrenza	48
Istituzioni finanziarie e affari fiscali	48
Occupazione e politica sociale	49
Agricoltura	50
Trasporti	54
Energia	54
Relazioni esterne	54
Sviluppo	54
Varie	54
Pesca	54

Legenda: base giuridica

La base giuridica è derivata dal numero di documento (della base di dati Celex), a sua volta ricavato dal numero originale dell'atto; esso si compone (vedi tabella allegata):

- di un numero a una cifra che identifica il settore documentale (ad esempio 1 = settore che comprende i trattati che istituiscono le Comunità);
- di un numero a due cifre corrispondenti all'anno di riferimento (anno di pubblicazione, della firma, ecc.);
- di una o due lettere che identificano il tipo di documento [ad esempio E (del settore 1) = trattato CEE];
- di un numero progressivo ricavato dal numero con il quale il documento è stato pubblicato o dal numero dell'articolo.

Esempio:

3	80	R	2144
---	----	---	------

→ settore 3: diritto derivato
 → anno di pubblicazione
 → regolamento
 → regolamento n. 2144/80

Settore	Lettera codice	
1		TRATTATI CHE ISTITUISCONO LE COMUNITÀ EUROPEE; TRATTATI MODIFICATIVI O DI ADESIONE
	A	Trattato CEEA (Euratom)
	B	Trattato di adesione di Danimarca, Irlanda, Norvegia e Regno Unito
	E	Trattato CEE
	F	Trattato di fusione
		Trattato che modifica talune disposizioni in materia di bilancio
	H	Trattato di adesione della Grecia
	K	Trattato CECA
	R	Trattato che modifica talune disposizioni finanziarie Trattato che modifica talune disposizioni dello statuto della BEI
	G	Trattato relativo alla Groenlandia
2		RELAZIONI ESTERNE DELLE COMUNITÀ
	A	Accordi conclusi con Stati terzi
3		DIRITTO DERIVATO
	B	Bilancio
	C	Censura
	D	Decisioni (eccetto decisioni generali CECA)
	L	Direttive CEE/Euratom Raccomandazioni CECA
	R	Regolamenti CEE/Euratom Decisioni generali CECA
	X	Atti diversi (risoluzioni, pareri, ecc.) pubblicati nella GU serie «L» (o nella GU unica)
	Y	Atti diversi pubblicati nella GU serie «C»
4		DIRITTO COMPLEMENTARE
	A	Accordi fra gli Stati membri
	D	Decisioni (dei rappresentanti dei governi degli Stati membri)
	X	Altri atti pubblicati nella GU serie «L» (o nella GU unica)
	Y	Altri atti pubblicati nella GU serie «C»
5		LAVORI PREPARATORI
	PC	Proposte della Commissione
	AP	Pareri del PE (su consultazione)
	IP	Pareri del PE (di iniziativa)
	AC	Pareri del CES (su consultazione)
	IC	Pareri del CES (di iniziativa)
	CC	Pareri della Corte dei conti
	BP	Atti preparatori per il bilancio

Settore	Lettera codice	
6		GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE CE
	B	Osservazioni
	C	Conclusioni dell'avvocato generale
	J	Sentenza
	O	Ordinanza
	S	Pignoramento cautelare
	T	Opposizione di terzo
	V	Parere
	X	Altri atti
9		INTERROGAZIONI PARLAMENTARI
	E	Interrogazioni scritte
	H	Interrogazioni durante l'ora delle interrogazioni
	O	Interrogazioni orali
	P	Petizioni

Nota: Settori progettati:

7 — Misure nazionali di esecuzione;

8 — Giurisprudenza nazionale;

10 — Dottrina.

Settore	Base giuridica	Inf. n.	Stato membro	Addebiti	Fase della procedura
Questioni amministrative	Statuto	A/78/008	Paesi Bassi	Trasferimento alla Comunità dell'equivalente attuariale	Ricorso della Corte di giustizia (causa 72/85) Sentenza: 20. 3. 1986
	157E005; 165F/PRO/PRI	A/83/019	Belgio	Cumulo degli assegni familiari	Ricorso della Corte di giustizia (causa 186/85)
	165F/PRO/PRI	A/83/065	Repubblica federale di Germania	Cumulo degli assegni familiari	Ricorso della Corte di giustizia (causa 189/85)
	157F/PRO/PRI; 157E171	A/84/303	Belgio	Trasferimento alla Comunità dell'equivalente attuariale	Ricorso della Corte di giustizia (causa 383/85)
	165F/PRO/PRI	A/84/304	Repubblica federale di Germania	Trasferimento alla Comunità dell'equivalente attuariale	Ricorso della Corte di giustizia (causa 146/86)
	165F/PRO/PRI	A/84/305	Francia	Trasferimento dei diritti alla pensione	Ricorso della Corte di giustizia (causa 303/86)
	165F/PRO/PRI	A/84/306	Lussemburgo	Trasferimento alla Comunità dell'equivalente attuariale	Ricorso della Corte di giustizia (causa 315/85)
	165F/PRO/PRI	A/85/046	Belgio	Imposta sulle seconde residenze	Ricorso della Corte di giustizia (causa 85/85) Sentenza: 18. 3. 1986
	165F/PRO/PRI	A/85/064	Belgio	Imposta fondiaria («sprêcompte immobilier») — funzionari	Ricorso della Corte di giustizia (causa 260/86)
	165F/PRO/PRI	A/85/191	Belgio	Premi all'acquisto e al rinnovamento di immobili	Parere motivato
	165F/PRO/PRI	A/85/212	Belgio	Tariffa «non residenti»/associazioni sportive e culturali	Parere motivato
	165F/PRO/PRI	A/85/213	Belgio	Tariffa «non residenti» per consumo d'acqua	Parere motivato
	165F/PRO/PRI	A/85/287	Repubblica federale di Germania	Obbligo di versare i contributi all'assicurazione malattia per funzionari delle Comunità	Ricorso della Corte di giustizia (causa 261/86)
	373R0700; 377R2891	A/83/112	Repubblica federale di Germania	Rifiuto di pagare interessi di mora per tardiva messa a disposizione delle risorse proprie; zucchero	Archiviazione
	377R2891	A/83/181	Regno Unito	Pagamento di interessi di mora per tardiva messa a disposizione delle risorse proprie	Ricorso della Corte di giustizia (causa 93/85) Sentenza: 18. 12. 1986
Questioni di bilancio	378R1998; 377R2891	A/84/109	Francia	Rifiuto di pagare interessi di mora per tardiva messa a disposizione delle risorse proprie	Archiviazione

Settore	Base giuridica	Inf. n.	Stato membro	Addebiti	Fase della procedura
Questioni di bilancio (segue)	377R2891	A/84/362	Grecia	Interessi di mora	Ricorso della Corte di giustizia (causa 70/86)
	378R1998; 377R2891	A/85/221	Repubblica federale di Germania	Versamento interessi di mora in seguito a tardiva messa a disposizione delle risorse proprie — Ammasso zucchero	Parere motivato
	377R2891	A/85/355	Italia	Rifiuto di versare interessi di mora	Parere motivato
	377R2891; 680J158; 682J325	A/85/393	Repubblica federale di Germania	Risorse proprie, dazi doganali, IVA e interessi di mora — Spedizioni di burro	Parere motivato
	180H052	A/83/039	Grecia	Rifiuto di autorizzare il trasferimento di somme accreditate sui conti bloccati dei residenti degli Stati membri	Ricorso della Corte di giustizia (causa 194/84)
Politica economica e monetaria				Necessità di avere un responsabile stabilito in territorio tedesco per la commercializzazione dei medicinali	Archiviazione
	157E030	A/79/022	Repubblica federale di Germania	Rifiuto di commercializzazione di un succedaneo del latte in polvere	Ricorso della Corte di giustizia (causa 216/84)
Mercato interno e affari industriali	157E030	A/80/009	Francia	Esclusione dal mercato francese di contatori postali fabbricati in un altro Stato membro	Ricorso della Corte di giustizia (causa 21/84) Sentenza: 9. 5. 1985
	157E030	A/81/252	Francia	Divieto di messa in circolazione di autobus usati di più di 7 anni, di origine non nazionale	Ricorso della Corte di giustizia (causa 50/83) Sentenza: 27. 3. 1984 Nuova procedura avviata A/85/368
	157E030	A/81/267	Regno Unito	Indicazioni d'origine da fornire al momento della vendita al dettaglio di taluni prodotti	Archiviazione
	157E030	A/81/268	Danimarca	Nuovo decreto sugli imballaggi per birre e bevande dissetanti	Ricorso della Corte di giustizia (causa 302/86)
	157E030	A/82/002	Francia	Decreto del 23 giugno 1978 riguardante gli impianti fissi di riscaldamento	Archiviazione
	157E030	A/82/004	Grecia	Disposizioni che impongono la vendita di birre unicamente a base di malto	Ricorso della Corte di giustizia (causa 176/84)
	157E030	A/82/005	Repubblica federale di Germania	Divieto di vendita di birre non distillate esclusivamente con malto d'orzo	Ricorso della Corte di giustizia (causa 178/84)
	157E030	A/82/028	Francia	Garanzia di accettazione dell'importazione contro gli aumenti di prezzo in seguito all'aumento di taluni costi fra la sottoscrizione del contratto e la consegna del prodotto importato	Rinuncia

Settore	Base giuridica	Inf. n.	Stato membro	Addebiti	Fase della procedura
Mercato interno e affari industriali (segue)	157E030	A/82/029	Francia	Disposizioni fiscali applicabili alle imprese editoriali	Ricorso della Corte di giustizia (causa 18/84)
	157E030	A/82/051	Repubblica federale di Germania	Restrizioni all'importazione di vermouth	Parere motivato
	157E030	A/82/097	Francia	Discriminazione nella distribuzione di giornali e periodici	Ricorso della Corte di giustizia (causa 269/83) Sentenza: 14. 3. 1985
	157E030	A/82/289	Repubblica federale di Germania	Disposizioni relative alle forme d'imballaggio della margarina	Archiviazione
	157E030	A/82/316	Belgio	Rifiuto di concedere licenze per l'importazione della codeina	Parere motivato
	157E030	A/82/320	Regno Unito	Rifiuto di concedere licenze per l'importazione della codeina	Parere motivato
	157E030	A/82/322	Italia	Contributi all'acquisto di tramvai di produzione nazionale	Ricorso della Corte di giustizia (causa 103/84) Sentenza: 5. 6. 1986
	157E0034	A/82/333	Francia	Restrizioni all'importazione di oli usati	Archiviazione
	157E030; 157E171	A/83/004	Italia	Normativa per la fabbricazione e la commercializzazione dell'aceto	Ricorso della Corte di giustizia (causa 281/83) Sentenza: 15. 10. 1985
	157E030; 157E085; 157E086; 157E090	A/83/016	Irlanda	Restrizioni all'importazione di prodotti petroliferi	Rinuncia
	157E030	A/83/021	Italia	Divieto di vendere birre in bottiglie dotate di chiusura a leva o tappo meccanico	Parere motivato
	157E030	A/83/022	Italia	Legge sull'utilizzazione degli antiparassitari	Parere motivato
	157E030	A/83/026	Francia	Requisiti e procedure di approvazione ed omologazione per la macchine	Archiviazione
	157E030	A/83/042	Italia	Importazioni di acquaviti e di alcoli agricoli francesi	Archiviazione
	157E030	A/83/043	Grecia	Margini di utili	Ricorso della Corte di giustizia (causa 235/86)
	371L0307; 157E030	A/83/048	Grecia	Etichettatura di taluni prodotti	Ricorso della Corte di giustizia (causa 4/85)
	157E030	A/83/067	Francia	Nuova definizione di rum	Parere motivato

Settore	Base giuridica	Inf. n.	Stato membro	Addebiti	Fase della procedura
Mercato interno e affari industriali (segue)	157E030	A/83/081	Francia	Incitazioni ad acquistare prodotti francesi	Archiviazione
	157E030	A/83/091	Francia	Importazione di pesalettere e pesacolli	Archiviazione
	157E030	A/83/101	Belgio	Prezzi dei prodotti farmaceutici	Parere motivato
	157E030; 157E037; 157E095	A/83/103	Grecia	Prodotti farmaceutici	Parere motivato
	157E030	A/83/109	Lussemburgo	Succedanei del latte	Rinuncia
	157E030	A/83/110	Grecia	Concessione di prestiti per l'acquisto di trattori e di altro macchinario agricolo	Ricorso della Corte di giustizia (causa 192/84) Sentenza: 11. 12. 1985
	157E030	A/83/135	Francia	Immatricolazione di veicoli	Archiviazione
	157E030	A/83/172	Italia	Contributo all'acquisto di autobus e di tramvai	Ricorso della Corte di giustizia (causa 263/85)
	157E030	A/83/173	Repubblica federale di Germania	Importazione di pannelli truciolari	Parere motivato
	157E030	A/83/174	Italia	Contributo all'acquisto di autobus di produzione nazionale in Calabria	Caso legato alla procedura A/83/172
	157E030	A/83/183	Repubblica federale di Germania	Imballaggio di vino frizzante di uva	Ricorso della Corte di giustizia (causa 179/85) Sentenza: 4. 12. 1986
	157E030	A/83/224	Francia	Norme d'igiene e sicurezza all'atto dell'importazione di taluni apparecchi e macchine	Ricorso della Corte di giustizia (causa 180/85)
	157E030	A/84/107	Francia	Misure di controllo delle siringhe monouso provenienti da altri Stati membri	Parere motivato
	157E030	A/84/112	Paesi Bassi	Vendita di cemento pronto per l'uso	Archiviazione
	157E030	A/84/115	Italia	Contributo all'acquisto di autobus e di tramvai	Caso legato alla procedura A/83/172
	157E030	A/84/152	Francia	Importazione di «barbecues»	Archiviazione
	157E030	A/84/200	Francia	Divieto di utilizzare sali di piombo per perle d'imitazione	Parere motivato

Settore	Base giuridica	Inf. n.	Stato membro	Addebiti	Fase della procedura
Mercato interno e affari industriali (segue)	157E030; 157E106	A/84/249	Grecia	Procedure e formalità all'importazione	Parere motivato
	157E030	A/84/252	Irlanda	Commercializzazione rum/vodka	Archiviazione
	157E030	A/84/256	Francia	Dichiarazione d'importazione di carne di cavallo	Parere motivato
	157E030	A/84/257	Italia	Pletora di formalità doganali	Parere motivato
	157E030	A/84/258	Belgio	Rimborso del costo delle specialità medicinali	Parere motivato
	157E030	A/84/266	Danimarca	Condizionamento della birra e delle bevande alcoliche	Ricorso della Corte di giustizia (causa 302/86)
	157E030	A/84/279	Grecia	Quote all'importazione di concime	Archiviazione
	157E030	A/84/283	Grecia	Prezzi massimi dei vetri piani	Archiviazione
	157E030; 379L0112	A/84/285	Grecia	Importazione e commercializzazione dei prodotti della pesca	Parere motivato
	157E030; 157E171; 678J0152; 681J0314; 681J0316; 682J0083	A/84/290	Francia	Pubblicità delle bevande alcoliche	Archiviazione
	157E030; 368R0802	A/84/307	Italia	Blocco dell'importazione di motociclette	Archiviazione
	157E030	A/84/331	Italia	Ostacoli all'importazione di esplosivi per uso civile	Archiviazione
	157E030	A/84/350	Francia	Prezzi e rimborso dei medicinali	Parere motivato
	157E030	A/84/351	Italia	Indicazione dell'origine sulle etichette di prodotti tessili	Parere motivato
	157E030	A/84/354	Repubblica federale di Germania	Commercializzazione di succedanei del latte	Ricorso della Corte di giustizia (causa 76/86)
	157E030	A/84/356	Irlanda	Restrizioni all'accesso al mercato per fabbricanti di materiali da costruzione	Archiviazione
	157E030	A/84/370	Paesi Bassi	Denominazione «Ginepro»	Archiviazione
	157E030	A/84/371	Francia	Codice per gli appalti pubblici	Parere motivato
	157E007; 157E030; 157E052; 157E059; 337L0062	A/84/382	Grecia	Appalti pubblici di forniture	Ricorso della Corte di giustizia (causa 84/86)
	157E030	A/84/385	Repubblica federale di Germania	Salvaguardia delle legittime aspettative — Misura per il controllo di carni di pollame congelate	Parere motivato

Settore	Base giuridica	Inf. n.	Stato membro	Addebiti	Fase della procedura
Mercato interno e affari industriali (segue)	157E030	A/84/407	Italia	Importazioni parallele di autovetture	Ricorso della Corte di giustizia (causa 154/85) Sentenza: 7. 6. 1985
	157E030	A/85/028	Italia	Prezzo dei prodotti farmaceutici e medicinali	Parere motivato
	157E030	A/85/119	Italia	Difficoltà all'importazione di birre belghe	Parere motivato
	157E030	A/85/138	Belgio	Ostacoli all'importazione di liquame	Parere motivato
	157E030	A/85/140	Francia	Cambiamento di immatricolazione per veicoli usati	Parere motivato
	157E030	A/85/146	Francia	Importazioni parallele di prodotti pesticidi	Parere motivato
	157E030	A/85/199	Francia	Sospensione di omologazione per rete saldata	Rinunzia
	157E030	A/85/205	Regno Unito	Prestiti accordati ai compratori di autovetture britanniche	Archiviazione
	157E030	A/85/211	Italia	Commercializzazione della birra	Parere motivato
	157E030	A/85/214	Belgio	Omologazione dei pulman (cerchio di sterzata)	Ricorso della Corte di giustizia (causa 288/86)
	157E030; 157E059	A/85/291	Repubblica federale di Germania	Premi alla demolizione nella navigazione interna	Parere motivato
	157E030	A/85/357	Belgio	Immatricolazione dei veicoli importati (certificato di conformità e controllo tecnico)	Parere motivato
	157E030; 683J0050; 157E171	A/85/368	Italia	Divieto di messa in circolazione di autobus usati, con più di sette anni, di origine non nazionale	Parere motivato
	157E030	A/85/447	Belgio	Restrizioni all'utilizzo di gelatina in taluni prodotti alimentari	Parere motivato
	157E030	A/85/449	Francia	Restrizioni all'utilizzo di gelatina in taluni prodotti alimentari	Parere motivato
	157E052; 157E059; 157E030; 157E086; 157E090; 157E092; 377L0062	A/85/466	Italia	Installazione di sistemi di gestione dati riservati a società italiane a capitale pubblico	Parere motivato
	157E030; 157E059	A/85/479	Regno Unito	Buy British campaign — Credito preferenziale accordato ai costruttori di navi britanniche	Parere motivato

Settore	Base giuridica	Inf. n.	Stato membro	Addebiti	Fase della procedura
Mercato interno e affari industriali (segue)	157E030	A/85/500	Repubblica federale di Germania	Difficoltà all'importazione di «pâté»	Parere motivato
	157E030	A/86/394	Grecia	Difficoltà all'importazione di vetro piano	Parere motivato
	157E048; 157E052; 157E059	A/79/123	Repubblica federale di Germania	Sovvenzioni agli acquisti ed alla libera prestazione dei servizi (cinema)	Parere motivato
	157E048; 157E052; 157E059	A/79/124	Francia	Sovvenzioni agli acquisti ed alla libera prestazione dei servizi (cinema)	Parere motivato
	157E048; 157E052; 157E059	A/79/125	Danimarca	Sovvenzioni agli acquisti ed alla libera prestazione dei servizi (cinema)	Parere motivato
	157E048; 157E052; 157E059	A/79/126	Italia	Sovvenzioni agli acquisti ed alla libera prestazione dei servizi (cinema)	Parere motivato
	157E003; 157E007; 157E059; 157E062; 157E030	A/84/302	Italia	Interruzioni per annunci pubblicitari	Archiviazione
	157E007; 157E052; 157E221	A/82/292	Grecia	Legislazione mineraria	Rinunzia
	157E052; 157E059	A/83/182	Belgio	Analisi mediche — Ostacoli alla libera prestazione di servizi e allo stabilimento secondario	Ricorso della Corte di giustizia (causa 221/85)
	157E052; 157E059	A/84/036	Italia	Disposizioni discriminatorie nelle leggi relative a varie professioni	Ricorso della Corte di giustizia (causa 168/85) Sentenza: 15. 10. 1986
	157E007; 157E048; 157E052; 157E059	A/84/182	Grecia	Normativa sulle regioni di frontiera	Parere motivato
	157E052	A/84/325	Italia	Accesso al credito fondiario e alla locazione di abitazioni	Ricorso della Corte di giustizia (causa 63/86)
	157E048; 157E052; 157E059	A/84/388	Grecia	Requisito della nazionalità greca per insegnare	Ricorso della Corte di giustizia (causa 147/86)
	157E052	A/84/425	Francia	Ordinanza municipale di Biarritz che esige nazionalità francese per l'esercizio di determinate attività	Archiviazione
	157E052; 157E059	A/85/100	Grecia	Requisito della nazionalità per esercitare l'attività di guida turistica	Parere motivato
	157E052; 157E059	A/85/264	Grecia	Requisito della nazionalità per l'accesso all'attività di avvocato	Parere motivato

Settore	Base giuridica	Inf. n.	Stato membro	Addebiti	Fase della procedura
Mercato interno e affari industriali (segue)	157E052; 157E059	A/85/265	Grecia	Requisito della nazionalità per l'accesso alle attività di architetto, ingegnere e geometra	Parere motivato
	157E052; 157E059	A/85/266	Grecia	Requisito della nazionalità per l'accesso alle attività di farmacista	Parere motivato
	157E052; 157E059	A/85/267	Grecia	Requisito della nazionalità per l'accesso alle attività di medico e dentista	Parere motivato
	157E052; 157E059	A/86/045	Francia	Requisito della nazionalità per l'iscrizione all'ordine dei geometri e dei periti	Parere motivato
	157E009; 157E012	A/83/069	Francia	Imposta sulle importazioni di sementi e materiali di moltiplicazione	Rinuncia
Unione doganale	383R1226	A/84/079	Irlanda	Importazione di patate primaticce originarie di Cipro	Parere motivato
	157E009	A/84/154	Grecia	Tassa per controllo dei prezzi all'atto dell'importazione di merci	Rinuncia
	157E009; 157E028; 368R0950	A/84/277	Belgio	Imposta di presentazione in dogana dei pacchi postali	Archiviazione
	157E009; 157E028; 368R0950	A/84/342	Belgio	Importazione in franchigia di materiale militare	Parere motivato
	157E009; 157E028; 368R0950	A/84/343	Danimarca	Importazione in franchigia di materiale militare	Parere motivato
	157E009; 157E028; 368R0950	A/84/344	Regno Unito	Importazione in franchigia di materiale militare	Parere motivato
	157E009; 157E028; 368R0950	A/84/345	Italia	Importazione in franchigia di materiale militare	Parere motivato
	157E009; 157E028; 368R0950	A/84/346	Lussemburgo	Importazione in franchigia di materiale militare	Parere motivato
	157E009; 157E028; 368R0950	A/84/347	Paesi Bassi	Importazione in franchigia di materiale militare	Parere motivato
	682J0199	A/84/437	Francia	Rimborso delle tasse nazionali di effetto equivalente	Ricorso della Corte di giustizia (causa 105/86)
	682J0199	A/84/438	Italia	Rimborso delle tasse nazionali di effetto equivalente	Ricorso della Corte di giustizia (causa 104/86)
	157E009; 157E012; 157E171	A/85/034	Belgio	Tasse all'importazione di carni di pollame	Archiviazione

Settore	Base giuridica	Inf. n.	Stato membro	Addebiti	Fase della procedura
Unione doganale (segue)					
	157E009	A/85/038	Repubblica federale di Germania	Prelievo speciale all'importazione di animali vivi	Parere motivato
	157E009; 181H029	A/86/229	Grecia	Corrispettivo versato alle banche per il controllo dei prodotti importati	Parere motivato
Concorrenza	157E037	A/83/294	Francia	Monopolio dei concimi potassici	Parere motivato
	157E037; 179H040	A/84/287	Grecia	Monopolio dei prodotti petroliferi	Parere motivato
	157E005; 157E089	A/85/193	Belgio	Trasporti aerei — rifiuto di assistenza	Archiviazione
	157E005; 157E089	A/85/194	Francia	Trasporti aerei — rifiuto di assistenza	Archiviazione
	157E005; 157E089	A/85/195	Grecia	Trasporti aerei — rifiuto di assistenza	Archiviazione
	157E005; 157E089	A/85/196	Italia	Trasporti aerei — rifiuto di assistenza	Archiviazione
	157E005; 157E089	A/85/197	Irlanda	Trasporti aerei — rifiuto di assistenza	Parere motivato
	157E005; 157E089	A/85/198	Danimarca	Trasporti aerei — rifiuto di assistenza	Parere motivato
	157E005; 157E089	A/85/206	Repubblica federale di Germania	Trasporti aerei — rifiuto di assistenza	Archiviazione
Istituzioni finanziarie e affari fiscali	157E095	A/81/083	Francia	Imposta parafiscale nel settore dell'orticoltura	Parere motivato
	157E052	A/81/269	Francia	Rifiuto di concedere alle succursali francesi di società straniere il beneficio del credito fiscale alle stesse condizioni che alle società francesi	Ricorso della Corte di giustizia (causa 270/83) Sentenza: 28. 1. 1986
	157E095	A/82/277	Irlanda	Imposizione differenziale in materia di accise sui vini	Rinuncia
	157E095	A/82/278	Italia	Imposizione differenziale in materia di accise sui vini liquorosi	Archiviazione
	157E095	A/82/279	Italia	Imposizione differenziale in materia di accise sui vini spumanti	Archiviazione
	157E095	A/82/280	Danimarca	Imposizione differenziale in materia di accise sui vini a base di frutta	Ricorso della Corte di giustizia (causa 106/84) Sentenza: 4. 3. 1986
	157E095	A/82/330	Italia	Imposizione dei veicoli di cilindrata superiore a 2 500 cm ³	Ricorso della Corte di giustizia (causa 200/85) Sentenza: 16. 12. 1986
	157E095	A/82/331	Francia	Supertassa sulle automobili	Rinuncia
	157E095	A/83/038	Irlanda	Importazione di pneumatici	Rinuncia

Settore	Base giuridica	Inf. n.	Stato membro	Addebiti	Fase della procedura
Istituzioni finanziarie e affari fiscali (segue)	157E095; 157E171	A/83/066	Francia	Imposizione differenziale dei vini liquorosi e dei vini dolci naturali	Ricorso della Corte di giustizia (causa 196/85)
	157E095	A/83/136	Italia	Imposta di consumo sulle banane	Ricorso della Corte di giustizia (causa 184/85)
	377L0388; 157E095	A/84/188	Italia	Importazione di campioni medici	Ricorso della Corte di giustizia (causa 257/86)
	157E095	A/84/264	Belgio	Imposizione differenziale del vino e della birra	Ricorso della Corte di giustizia (causa 356/85)
	377L0388; 157E171	A/84/386	Belgio	IVA sulle autovetture nuove	Ricorso della Corte di giustizia (causa 391/85)
	157E052; 157E059; 157E221	A/84/406	Grecia	Legislazione bancaria	Parere motivato
	157E095	A/85/215	Irlanda	Accisa sulle acque da tavola	Parere motivato
	157E095; 157E171	A/86/036	Italia	Tassazione differenziale dei vini spumanti	Parere motivato
	371R1408	A/79/131	Francia	Indennità supplementare del Fondo nazionale di solidarietà — Rifiuto di esportare una prestazione di sicurezza sociale	Parere motivato
	157E051; 371R1408	A/83/015	Belgio	Trattenuta sulla pensione di un contribuente al regime di assicurazione malattia	Ricorso della Corte di giustizia (causa 275/83) Sentenza: 28. 3. 1985
Occupazione e politica sociale	157E048; 368R1612	A/84/176	Belgio	Accesso al lavoro	Rinunzia
	157E048; 368R1612	A/84/313	Italia	Pratica discriminatoria nei riguardi dei ricercatori cittadini comunitari	Ricorso della Corte di giustizia (causa 225/85)
	368R1612	A/84/323	Belgio	Riserva minimo vitale	Ricorso della Corte di giustizia (causa 96/86)
	368R1612; 157E048	A/84/336	Repubblica federale di Germania	Nozione di abitazione normale	Ricorso della Corte di giustizia (causa 249/86)
	371R1408	A/85/210	Francia	Calcolo dell'indennità di disoccupazione per lavoratori frontalieri	Parere motivato
	157E007; 157E128	A/85/256	Belgio	Tasse scolastiche per studenti stranieri	Ricorso della Corte di giustizia (causa 293/85)
	157E048; 368R1612; 157E171	A/85/411	Belgio	Nozioni d'impiego nella pubblica amministrazione e di libera circolazione dei lavoratori	Intimazione
	157E007; 157E048; 157E128; 368R1612	A/85/435	Belgio	Discriminazione in materia di finanziamento pubblico — Insegnamento superiore non universitario	Parere motivato

Settore	Base giuridica	Inf. n.	Stato membro	Addebiti	Fase della procedura
Agricoltura	157E030; 370R1698	A/72/212	Repubblica federale di Germania	Legge vitivinicola del 1971	Ricorso della Corte di giustizia (causa 116/82) Sentenza: 18. 9. 1986
	157E030	A/81/008	Italia	Importazione di animali vivi trasportati in autocarro	Archiviazione
	379R0337; 377R0516; 372R1035; 157E171	A/81/090	Italia	Aiuti regionali ai settori viticolo ed ortofrutticolo in Sicilia	Ricorso della Corte di giustizia (causa 169/82) Sentenza: 27. 3. 1984 Nuova procedura avviata A/86/445
	368R0804; 378R1422; 379R1565	A/82/078	Regno Unito	Milk Marketing Boards	Ricorso della Corte di giustizia (causa 23/84) Sentenza: 2. 12. 1986
	157E171; 157E030	A/82/291	Irlanda	Imposizione di licenze per l'importazione di patate e rifiuto di concedere licenze per l'importazione di patate messe in libera pratica nella Comunità	Ricorso della Corte di giustizia (causa 288/83) Sentenza: 11. 6. 1985 Nuova procedura avviata A/86/99
	379R0337; 379R0338	A/83/030	Repubblica federale di Germania	Mosti d'uva	Ricorso della Corte di giustizia (causa 48/85) Sentenza: 18. 9. 1986
	157E030; 368R0804	A/83/035	Italia	Cagliate — Controlli sistematici all'importazione	Archiviazione
	157E030; 368R0804	A/83/041	Grecia	Data di fabbricazione del burro	Parere motivato
	157E030; 368R0804	A/83/060	Italia	Restrizioni all'importazione di latte	Archiviazione
	378R1422; 379R1565; 157E030	A/83/061	Regno Unito	Milk Marketing Boards	Ricorso della Corte di giustizia (causa 428/85)
	380R0456	A/83/079	Italia	Ritardo nella concessione dei premi all'abbandono delle superfici vitate	Ricorso della Corte di giustizia (causa 309/84) Sentenza: 20. 2. 1986
	157E092	A/83/082	Grecia	Aiuti alla commercializzazione della patate primaticce	Caso legato all'infrazione A/84/324
	157E030; 181H065	A/83/085	Grecia	Divieto d'importare banane	Ricorso della Corte di giustizia (causa 194/85)

Settore	Base giuridica	Inf. n.	Stato membro	Addebiti	Fase della procedura
Agricoltura (segue)	375R2759; 157E030	A/83/086	Grecia	Licenze per l'importazione di carni suine	Parere motivato
	379R0338	A/83/115	Italia	Lago di Caldaro	Parere motivato
	368R0804; 157E030	A/83/155	Regno Unito	Prodotti lattiero-caseari	Parere motivato
	157E030; 157E106	A/83/185	Grecia	Ostacoli al commercio intracomunitario di carni	Parere motivato
	375R2727; 157E092	A/83/186	Grecia	Prezzo di esportazione della pasta	Rinunzia
	157E030	A/84/001	Belgio	Misure nel settore del commercio e dei prodotti ortofrutticoli	Ricorso della Corte di giustizia (causa 255/86)
	368R0804; 379R0262	A/84/085	Italia	Commercializzazione del burro concentrato frazionato	Parere motivato
	681J0124; 157E030; 157E036	A/84/105	Regno Unito	Latte pastorizzato	Ricorso della Corte di giustizia (causa 261/85)
	377R2680	A/84/128	Italia	Mercato dello zucchero	Rinunzia
	157E030	A/84/180	Regno Unito	Restrizioni all'importazione di carni	Ricorso della Corte di giustizia (causa 124/85) Sentenza: 16. 12. 1986
	368R0804; 368R0986; 379R1725	A/84/181	Italia	Denaturazione di latte scremato	Archiviazione
	368R0805; 157E030	A/84/253	Italia	Limitazione all'importazione di bovini via valico di Ventimiglia	Archiviazione
	372R1035; 157E030; 157E0106	A/84/254	Grecia	Ostacoli all'importazione di ortofrutticoli	Parere motivato
	157E030; 157R106; 368R0234	A/84/268	Grecia	Importazioni di piante vive	Parere motivato
	368R0805; 157E030	A/84/284	Grecia	Divieto d'importare le carni bovine se non in carcasse o mezzene	Ricorso della Corte di giustizia (causa 124/84)
	373R205; 372R1204; 371R2114	A/84/291	Italia	Controllo dei semi oleaginosi importati dai paesi terzi	Archiviazione
	366R0136	A/84/308	Italia	Denominazione dell'olio destinato ai paesi terzi	Archiviazione
	375R2782; 377R1868	A/84/309	Italia	Trasmissione di statistiche sui locali d'incubazione	Ricorso della Corte di giustizia (causa 113/86)

Settore	Base giuridica	Inf. n.	Stato membro	Addebiti	Fase della procedura
Agricoltura (segue)	368R0805; 375R2759; 157E030	A/84/327	Repubblica federale di Germania	Esportazione di carni in conserva Agar- Agar	Ricorso della Corte di giustizia (causa 148/86)
	157E030; 157E106; 375R2727	A/84/341	Grecia	Importazione di grano: necessità di auto- rizzazione di valute	Ricorso della Corte di giustizia (causa 240/86)
	371R2358; 157E030; 157E034; 157E037	A/84/348	Grecia	Dritti esclusivi all'importazione di semi di granturco	Archiviazione
	157E030	A/84/357	Italia	Corridoi d'ispezione	Archiviazione
	157E189; 157E005; 379R0337	A/84/358	Repubblica federale di Germania	Aumento del titolo alcolometrico dei vini della Mosella	Ricorso della Corte di giustizia (causa 74/86)
	368R0804; 157E030	A/84/359	Lussemburgo	Rifiuto di concedere la marca nazionale a certi burri	Parere motivato
	379R0337; 157E030	A/84/360	Repubblica federale di Germania	Tutela della bottiglia «Bocksbeutel»	Ricorso della Corte di giustizia (causa 86/87)
	157E030; 368R0805; 375R2759; 380R1837	A/84/384	Grecia	Chiusura dei porti di Patrasso e Igumeniz- za allo scarico di animali vivi	Parere motivato
	384R0857	A/84/387	Italia	Prelievo settore lattiero	Ricorso della Corte di giustizia (causa 394/85)
	157E005; 157E030; 157E036	A/84/389	Italia	Controlli sanitari e fitosanitari esagerata- mente lunghi al valico frontaliero di Modane	Parere motivato
	379R337; 157E030	A/85/016	Repubblica federale di Germania	Vini spumanti	Parere motivato
	372R1035; 371R1641; 157E030	A/85/018	Francia	Commercializzazione delle pere	Rinuncia
	157E171; 372R1035; 369R2638; 380R2150	A/85/068	Italia	Norme di qualità per i prodotti ortofruti- coli	Ricorso della Corte di giustizia (causa 69/86)
	379R0337; 379R0355	A/85/074	Francia	Taglio di vini da tavola rosé	Archiviazione
	380R1837; 382R0019; 383R0020; 157E113	A/85/101	Grecia	Prezzi all'importazione dall'Ungheria di ovini e caprini	Parere motivato
	157E030	A/85/117	Grecia	Norme di qualità applicate alle carni con- gelate importate	Parere motivato

Settore	Base giuridica	Inf. n.	Stato membro	Addebiti	Fase della procedura
Agricoltura (segue)	366R0136; 157E030; 157E034	A/85/142	Grecia	Ostacoli agli scambi d'olio d'oliva	Ricorso della Corte di giustizia (causa 272/86)
	157E171; 376R2967; 380R2785	A/85/207	Italia	Tenore d'acqua del pollame congelato	Archiviazione
	157E171; 368R0804	A/85/242	Italia	Prezzo di vendita del latte	Ricorso della Corte di giustizia (causa 225/86)
	157E034	A/85/257	Francia	Formalità all'esportazione di cavalli	Parere motivato
	385D0341	A/85/292	Italia	Protezione contro la peste suina	Ricorso della Corte di giustizia (causa 11/86)
	157E030; 375R2777; 682J0040; 157E171	A/85/397	Regno Unito	Restrizioni all'importazione di carni di pollame e di uova; malattia di Newcastle	Intimazione
	157E171; 682J0074; 157E030; 375R2777	A/85/398	Irlanda	Restrizioni all'importazione di carni di pollame e di uova; malattia di Newcastle	Intimazione
	157E030; 157E106; 368R0804	A/85/401	Grecia	Prezzi massimi dei formaggi e altri prodotti lattiero-caseari	Parere motivato
	384R2261; 157E040	A/85/413	Grecia	Riconoscimento delle organizzazioni di produttori di olio d'oliva; riconoscimento delle sole cooperative	Parere motivato
	157E030; 157E106; 375R2727	A/85/430	Grecia	Importazione di frumento — Revoca delle licenze e condizioni di riesportazione	Ricorso della Corte di giustizia (causa 240/86)
	157E034; 384R3444; 385R0626; 385R2146	A/85/462	Grecia	Restrizioni all'esportazione di uva passa	Parere motivato
	375R2727	A/86/025	Grecia	Computo di frumento duro deteriorato del raccolto del 1982	Parere motivato
	157E171; 683J0288; 157E030	A/86/099	Irlanda	Restrizioni all'importazione di patate	Intimazione
	366R0136; 157E034	A/86/108	Grecia	Ostacoli agli scambi di olio d'oliva	Ricorso della Corte di giustizia (causa 272/86)
	157E106; 157E034; 386R0426	A/86/122	Grecia	Rifiuto di autorizzazione al trasferimento di valuta	Parere motivato
	379R0337; 377R0516; 372R1035; 157E171	A/86/445	Italia	Aiuti regionali in Sicilia ai settori della viticoltura, dei pomodori e ai produttori di frumento duro	Intimazione

Settore	Base giuridica	Inf. n.	Stato membro	Addebiti	Fase della procedura
Trasporti	369R0543; 385R3820	A/80/145	Francia	Armonizzazione di talune disposizioni sociali nel settore dei trasporti su strada	Ricorso della Corte di giustizia (causa 7/84)
Energia	157A064	A/75/002	Francia	Arricchimento su ordinazione (uranio)	Parere motivato
Relazioni esterne	157E113; 374D0393	A/84/127	Francia	Mancato rispetto delle competenze comunitarie in materia di politica commerciale (URSS)	Archiviazione
	374D393 (articolo 1, paragrafi 1 e 2)	A/84/162	Grecia	Mancata notifica di un accordo di cooperazione (Algeria)	Archiviazione
	374D393	A/84/164	Grecia	Mancata notifica di un accordo di cooperazione (URSS)	Archiviazione
	374D393	A/84/165	Grecia	Mancata notifica di un accordo di cooperazione (China)	Archiviazione
Sviluppo	Convenzione di Lomé	A/84/392	Grecia	Divieto d'importazione di banane originarie dei paesi ACP	Ricorso della Corte di giustizia (causa 241/85)
Varie	152K092	A/85/200	Grecia	Apposizione della formula esecutiva CEEA	Parere motivato
	157E192; 157A164	A/85/201	Grecia	Apposizione della formula esecutiva CEE/CECA	Rinunzia
Pesca	383R0170; 382R2057; 383R0098; 383R3624; 384R0320; 385R0001	A/84/404	Paesi Bassi	Eccesso di pesca 1983 e 1984	Parere motivato
	382R2057; 383R0171	A/84/445	Francia	Pesca; controllo insufficiente circa l'osservanza delle misure tecniche di conservazione	Parere motivato
	383R0170; 382R2057; 383R0098; 383R3624; 384R0320; 385R0001	A/85/354	Paesi Bassi	Eccesso di pesca 1985	Parere motivato
	157E052	A/85/394	Irlanda	Mancata conformità del «Fisheries Amendment Act 1983» al diritto comunitario	Parere motivato

*ALLEGATO B***Infrazioni alle direttive***Elenco delle materie*

	Pagina
Questioni statistiche	56
Mercato interno e affari industriali	56
Istituzioni finanziarie e diritto delle società	66
Occupazione, affari sociali ed educazione	67
Ambiente, tutela dei consumatori e sicurezza nucleare	69
Agricoltura	76
Trasporti	86
Energia	89
Politica economica e monetaria	89
Concorrenza	89
Bilanci	89
Unione doganale e imposizione doganale	90
Imposizione indiretta	91

Leggenda

78/546	= numero e data della direttiva
(31. 12. 1980)	= scadenza per la trasposizione della direttiva nel diritto nazionale
senza menzione	= provvedimenti non comunicati al 31 dicembre 1986, il che non esclude che nel frattempo le misure siano state trasposte/comunicazione notificata dallo Stato membro attualmente all'esame/procedura d'infrazione decisa ma non ancora avviata
Si	= i provvedimenti nazionali di esecuzione sono stati comunicati
manc. not. MNE	= avviamento/proseguimento della procedura d'infrazione per mancata comunicazione delle misure nazionali
non conf.	= proseguimento della procedura d'infrazione per non conformità dei provvedimenti comunicati
err. appl.	= proseguimento della procedura d'infrazione per incorretta applicazione della direttiva
Data 1. 1. 1984	= scadenza per la trasposizione da parte di un determinato Stato membro
A 74/82	= numero d'ordine della procedura d'infrazione (/82 = anno di apertura della procedura)
Causa 101/84	= numero della causa nei registri della Corte di giustizia
Sentenza 18. 3. 1980	= data della sentenza della Corte

Direttiva	Oggetto	B	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	L	NL
Questioni statistiche											
78/546 (31. 12. 1980)	Statistiche — trasporto di merci su strada	sì	sì	sì	sì	sì	sì	A 74/82 err. appl. sentenza 11. 7. 1985 causa 101/84	sì	sì	sì
Mercato interno e affari industriali											
64/54 (1. 1. 1981)	Conservativi	sì	sì	sì	sì	sì	sì	A 278/84 err. appl. parere motivato	sì	sì	sì
65/65 (4. 8. 1966)	Specialità medicinali	sì	sì	sì	sì	sì	sì	A 29/80 non conf. sentenza 15. 3. 1983 causa 145/82 A 53/85 non conf. parere motivato	sì	sì	sì
71/305 (29. 7. 1972)	Appalti di lavori pubblici	sì	sì	sì	sì	sì	sì	A 92/83 err. appl. ricorso causa 199/85	sì	sì	sì
73/361 (1. 1. 1981)	Contrassegno di funi metalliche e catene	sì	sì	sì	sì	sì	A 409/86 man. not MNE lettere 169		sì	sì	sì

Direttiva	Oggetto	B	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	L	NL
75/318 (22.11.1976)	Specialità medicinali	sì	sì	sì	sì	sì		A 29/80 manc. not. MNE sentenza 15. 3. 1983 causa 145/82 A 53/85 non conf. parere motivato	sì	sì	sì
75/319 (22.11.1976)	Specialità medicinali	sì	sì	sì	sì	sì		A 29/80 manc. not. MNE sentenza 15. 3. 1983 causa 145/82 A 53/85 non conf. parere motivato	sì	sì	sì
75/324 (1. 1. 1981)	Aerosol	sì	sì	sì	sì	sì	A 410/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	sì	sì
75/363 (20.12.1976)	Medici	A 85/82 non conf. ricorso causa 306/84	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
76/117 (1. 1. 1981)	Materiale elettrico	sì	sì	sì	sì	sì	A 411/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	sì	sì
76/434 (1. 1. 1981)	Contrassegno di funi metalliche e catene	sì	sì	sì	sì	sì	A 412/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	sì	sì

Direttiva	Oggetto	B	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	L	NL
76/756 (1. 10. 1977)	Veicoli a motore	sì	sì	sì	sì	A 232/84 non conf. ricorso causa 60/86	sì	sì	sì	sì	sì
76/767 (1. 1. 1981)	Apparecchi a pressione	sì	sì	sì	sì	sì	A 413/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	sì	sì
76/891 (1. 1. 1981)	Contatori per elettricità	sì	sì	sì	sì	sì	A 414/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	sì	sì
77/62 (22. 6. 1978)	Contratti pubblici di forniture	sì	sì	sì	sì	sì	A 382/84 err. appl. ricorso causa 84/86 motivato A 257/86 manc. not. MNE lettera 169	A 466/85 err. appl. parere motivato	sì	sì	sì
77/249 (24. 3. 1979)	Avvocati	sì	A 56/83 non conf. ricorso causa 427/85	sì	A 450/84 non conf. parere motivato	sì	A 189/85 manc. not. MNE ricorso causa 282/86	sì	sì	sì	sì
77/452 (29. 6. 1979)	Infermiere	sì	A 105/80 non conf. sentenza 23. 5. 1985 causa 29/84	sì	A 324/82 err. appl. ricorso causa 307/84	sì	sì	sì	sì	sì	sì
77/453 (29. 6. 1979)	Infermiere	sì	A 105/80 non conf. sentenza 23. 5. 1985 causa 29/84	sì	A 324/82 err. appl. ricorso causa 307/84	sì	sì	sì	sì	sì	sì

Direttiva	Oggetto	B	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	L	NL
77/536 (30.12.1978)	Trattori agricoli	sì	sì	sì	sì	sì	A 433/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	sì	sì
78/686 (28.1.1980)	Dentista	sì	A 232/80 non conf. ricorso causa 223/83	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
78/1027 (21.12.1980)	Veterinari	sì	sì	sì	sì	sì	sì	A 259/81 non conf. sentenza 18.9.1984 causa 221/83 A 285/85 non conf. parere motivato	sì	sì	sì
79/196 (1.1.1981)	Materiale elettrico	sì	sì	sì	sì	sì	A 415/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	sì	sì
80/154 (23.1.1983)	Ostetrica	sì	A 40/84 non conf. parere motivato	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
80/155 (23.1.1983)	Ostetrica	sì	A 158/84 non conf. parere motivato	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
80/720 (27.12.1981)	Trattori agricoli	sì	sì	sì	sì	sì	sì	A 206/83 manc. not. MNE ricorso causa 396/85	sì	sì	sì

Direttiva	Oggetto	B	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	L	NL
80/767 (1. 1. 1981)	Contratti pubblici di forniture	sì	sì	sì	sì	sì	A 257/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	sì	sì
80/781 (1. 1. 1984)	Preparati pericolosi	sì	A 87/85 manc. not. MNE parere motivato	sì	sì	sì	sì	sì	sì	A 88/85 manc. not. MNE parere motivato	sì
80/876 (16. 1. 1982)	Concimi semplici		sì	sì			sì		sì		
80/1268 (30. 6. 1982)	Veicoli a motore	A 218/83 manc. not. MNE ricorso causa 408/85	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
80/1269 (30. 6. 1982)	Veicoli a motore	A 220/83 manc. not. MNE ricorso causa 408/85	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
81/334 (1. 1. 1982)	Veicoli a motore	sì	sì	sì	sì	sì	A 434/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	sì	sì
81/487 (1. 7. 1983/ 1. 7. 1984)	Succhi di frutta	sì	sì	sì	A 196/84 manc. not. MNE ricorso causa 133/86	sì	sì	sì	sì	sì	sì
81/851 (9. 10. 1983)	Medicinali veterinari	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	A 294/84 manc. not. MNE ricorso causa 421/85	sì	sì

Direttiva	Oggetto	B	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	L	NL
81/852 (9. 10. 1983)	Medicinali veterinari	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	A 295/84 non conf. ricorso causa 421/85	sì	A 122/85 manc. not. MNE lettera 169
81/916 (1. 7. 1983)	Pitture, vernici, inchiostri e colle	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	A 414/84 manc. not. MNE ricorso causa 245/86	sì
82/76 (31. 12. 1982)	Medici	sì	sì	sì	sì	sì	sì	A 6/85 non conf. MNE ricorso causa 49/86	sì	sì	sì
82/242 (8. 10. 1983)	Biodegradabilità agenti di superficie	A 374/84 manc. not. MNE ricorso causa 134/86	sì	sì	A 376/84 manc. not. MNE ricorso causa 185/86	sì	sì	A 378/84 manc. not. MNE ricorso causa 309/86	sì	sì	sì
82/243 (8. 10. 1983)	Biodegradabilità agenti di superficie	A 375/84 manc. not. MNE ricorso causa 134/86	sì	sì	A 377/84 manc. not. MNE ricorso causa 185/86	sì	sì	A 379/84 manc. not. ricorso causa 309/86	sì	sì	sì
82/470 (2. 1. 1984)	Ausiliari dei trasporti	A 123/85 manc. not. MNE ricorso causa 283/86	sì	sì	sì	sì	A 127/85 manc. not. MNE lettera 169	A 126/85 manc. not. MNE ricorso causa 310/86	sì	sì	sì
82/473 (1. 1. 1984)	Solventi	sì	A 91/85 manc. not. MNE parere motivato	sì	sì	sì	sì	sì	sì	A 92/85 manc. not. MNE parere motivato	sì

Direttiva	Oggetto	B	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	L	NL
82/489 (23. 1. 1984)	Parrucchieri	sì	sì	sì	A 96/85 manc. not. MNE ricorso causa 284/86	sì	sì	A 259/85 manc. not. MNE parere motivato	sì	sì	sì
82/621 (1. 1. 1983)	Contatori per elettricità	sì	sì	sì	sì	sì	A 416/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	sì	sì
82/712 (30. 6. 1984)	Sostanze antiossidanti	sì	sì	sì	A 178/85 manc. not. MNE parere motivato	sì	sì	sì	sì	sì	sì
82/806 (25. 11. 1983)	Sostanze pericolose	sì	sì	sì	sì	A 365/84 manc. not. MNE parere motivato	sì	sì	sì	sì	sì
82/890 (21. 6. 1984)	Trattori agricoli	sì	sì	sì	sì	sì	A 435/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	sì	sì
82/953 (30. 9. 1983)	Trattori a ruote	A 213/84 manc. not. MNE ricorso causa 409/85	sì	sì	sì	sì	A 436/86 manc. not. MNE lettera 169	A 233/84 manc. not. MNE ricorso causa 397/85	sì	sì	sì
83/128 (1. 1. 1986)	Termometri chimici	sì	A 192/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	A 193/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	A 194/86 manc. not. MNE lettera 169	A 195/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì
83/189	Norme tecniche	sì	sì	sì	sì	sì	sì	A 169/86 err. appl. parere motivato	sì	sì	sì
83/190 (30. 9. 1983/ 1. 10. 1983/ 1. 10. 1984)	Trattori agricoli	A 214/84 manc. not. MNE ricorso causa 409/85	sì	sì	sì	sì	A 437/86 manc. not. MNE lettera 169	A 234/84 manc. not. MNE ricorso causa 397/85	sì	sì	sì

[illegible]

Direttiva	Oggetto	B	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	L	NL
84/47 (1. 1. 1985)	Materiale elettrico	sì	sì	sì	sì	sì	A 417/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	A 458/85 manc. not. MNE parere motivato	sì
84/291 (30. 4. 1985)	Antiparassitari	sì	sì	sì	A 161/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	A 162/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	A 163/86 manc. not. MNE lettera 169	sì
84/372 (1. 10. 1984)	Livello sonoro dei veicoli	A 21/85 manc. not. MNE parere motivato	sì	sì	sì	sì	A 438/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	sì	sì
84/414 (1. 1. 1986)	Termometri clinici	sì	A 197/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	A 198/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	A 199/86 manc. not. MNE lettera 169	A 200/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì
84/424 (1. 1. 1985)	Veicoli a motore	A 460/85 manc. not. MNE parere motivato	sì	sì	sì	sì	A 439/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	sì	sì
84/525 (26. 3. 1986)	Bombole per gas in acciaio				sì			sì			sì
84/526 (26. 3. 1986)	Bombole per gas in alluminio				sì			sì			sì
84/527 (26. 3. 1986)	Bombole per gas saldate in acciaio				sì			sì			sì
84/528 (26. 9. 1986)	Apparecchi di sollevamento e di movimentazione		sì			sì					
84/529 (26. 9. 1986)	Ascensori		sì			sì					

Direttiva	Oggetto	B	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	L	NL
84/532 (26. 3. 1986)	Macchine per cantieri edili		sì		sì	sì					
84/539 (26. 9. 1986)	Apparecchi elettrici utilizzati in medicina				sì					sì	
85/1 (1. 7. 1985)	Unità di misura	sì	sì	sì	sì	sì	sì	A 2/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	sì
85/10 (20. 10. 1985)	Imballaggi preconfezionati	sì	sì	sì	sì	sì	sì	A 201/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	sì
85/146 (1. 1. 1986)	Misure lineari	sì	A 202/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	sì	sì	A 203/86 manc. not. MNE lettera 169	A 204/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì
85/205 (1. 10. 1985)	Veicoli a motore	A 19/86 manc. not. MNE parere motivato	sì	sì	sì	sì	A 440/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	sì	A 21/86 manc. not. MNE parere motivato
85/467 (30. 6. 1986)	Preparati pericolosi	sì		sì		sì				sì	sì
85/585 (31. 12. 1986)	Conservanti										
85/647 (30. 9. 1986)	Veicoli a motore	sì		sì	sì				sì		
86/312 (27. 9. 1986)	Ascensori			sì		sì					

Direttiva	Oggetto	B	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	L	NL
Istituzioni finanziarie e diritto delle società											
68/151 (11. 9. 1969)	Dritti delle società	sì	sì	sì	sì	sì	A 432/85 manc. not. MNE parere motivato	sì	sì	sì	sì
73/239 (31. 1. 1975)	Accesso all'attività dell'assicurazione diretta	sì	sì	sì	A 68/76 manc. not. MNE parere motivato	sì	sì	sì	sì	sì	sì
77/91 (1. 1. 1981)	Garanzie delle società	sì	sì	sì	sì	sì	A 433/85 manc. not. MNE parere motivato	sì	sì	sì	sì
78/473 (2. 12. 1979)	Coassicurazione comunitaria	sì	A 126/83 non conf. sentenza 4. 12. 1986 causa 205/84	A 57/82 non conf. sentenza 4. 12. 1986 causa 252/83	A 265/81 non conf. sentenza 4. 12. 1986 causa 220/83	sì	sì	A 82/85 manc. not. MNE parere motivato	A 127/83 non conf. sentenza 4. 12. 1986 causa 206/84	sì	A 83/85 manc. not. MNE lettera 169
78/660 (31. 1. 1982)	Conti annuali delle società	sì	A 304/82 manc. not. MNE ricorso causa 18/85	sì	sì	sì	A 434/85 manc. not. MNE parere motivato	A 306/82 manc. not. MNE sentenza 20. 7. 1986 causa 17/85	sì	sì	sì
78/855 (12.10.1980)	Fusione di società	A 129/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	A 130/86 manc. not. MNE lettera 169	A 131/86 manc. not. MNE lettera 169	A 132/86 manc. not. MNE lettera 169	A 133/86 manc. not. MNE lettera 169	A 134/86 manc. not. MNE lettera 169	A 135/86 manc. not. MNE lettera 169	sì
79/267 (15. 9. 1980)	Accesso attività assicurazione vita	sì	sì	sì	sì	sì	sì	A 31/84 manc. not. MNE ricorso causa 382/85	sì	sì	A 33/84 manc. not. MNE ricorso causa 430/85

Direttiva	Oggetto	B	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	L	NL
79/279 (30. 6. 1983)	Ammissione alla quotazione ufficiale	A 9/84 manc. not. MNE ricorso causa 390/85	A 12/84 manc. not. MNE ricorso causa 359/85	sì	A 372/84 non conf. parere motivato	sì	sì	sì	sì	sì	sì
80/390 (30. 6. 1983)	Prospetto ammissione alla quotazione ufficiale	A 10/84 manc. not. MNE ricorso causa 390/85	A 13/84 manc. not. MNE ricorso causa 359/85	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
82/121 (30. 6. 1983)	Informazione periodica da pubblicare a cura delle società	A 11/84 manc. not. MNE ricorso causa 390/85	A 14/84 manc. not. MNE ricorso causa 359/85	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
82/891 (1. 1. 1986)	Scissioni	A 129/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	A 130/86 manc. not. MNE lettera 169	A 131/86 manc. not. MNE lettera 169	A 132/86 manc. not. MNE lettera 169	A 133/86 manc. not. MNE lettera 169	A 134/86 manc. not. MNE lettera 169	A 135/86 manc. not. MNE lettera 169	sì
85/303 (1. 1. 1986)	Imposte indirette sui capitali	sì	sì	sì	sì	sì	A 185/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	A 186/86 manc. not. MNE lettera 169	sì
Occupazione, affari sociali ed educazione											
75/129 (19. 2. 1977)	Licenziamenti collettivi	sì	sì	sì	sì	sì	sì	A 45/78 manc. not. MNE sentenza 8. 6. 1982 causa 91/81 A 102/83 manc. not. MNE sentenza 6. 11. 1985 causa 131/84	sì	sì	sì

Direttiva	Oggetto	B	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	L	NL
76/207 (12. 8. 1978)	Parità di trattamento uomini e donne	sì	A 3/82 non conf. sentenza 21. 5. 1985 causa 248/83	sì	A 312/84 non conf. ricorso causa 318/86	A 131/80 non conf. sentenza 8. 11. 1983 causa 165/82	sì	sì	sì	A 75/83 non conf. ricorso causa 180/86	sì
					A 144/85 non conf. ricorso causa 312/86	A 84/82 non conf. parere motivato					
						A 143/85 non conf. parere motivato					
77/187 (16. 2. 1979)	Trasferimenti d'imprese	A 23/82 non conf. sentenza 15. 4. 1986 causa 237/84	sì	sì	sì	sì	sì	A 24/82 non conf. sentenza 10. 7. 86 causa 235/84	sì	sì	sì
79/7 (22. 12. 1984)	Parità di trattamento in materia di sicurezza sociale	A 220/85 non conf. parere motivato	sì	sì	sì	sì	sì	sì	A 246/86 man. not. MNE lettera 169	A 247/86 man. not. MNE lettera 169	sì
80/836 (3. 12. 1982)	Protezione sanitaria contro le radiazioni ionizzanti (Euratom)		sì	sì	sì	sì	sì		sì		sì
80/987 (22. 10. 1983)	Tutela dei lavoratori in caso d'insolvenza del datore di lavoro	sì	sì	sì	sì	sì	sì	A 118/86 non conf. parere motivato	sì	sì	sì
80/1107 (4. 12. 1983/ 4. 12. 1984)	Protezione dei lavoratori — agenti chimici, fisici e biologici	A 363/85 man. not. MNE lettera 169	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	A 365/85 man. not. MNE lettera 169	sì

[illegible]

[illegible]

Direttiva	Oggetto	B	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	L	NL
78/659 (20. 7. 1980)	Qualità delle acque dolci	sì	sì	sì	sì	sì	sì	A 71/85 non conf. ricorso causa 322/86	sì	sì	sì
79/112 (22. 12. 1980/ 22. 12. 1982/ 22. 12. 1984)	Etichettatura prodotti alimentari	sì	A 282/84 non conf. parere motivato	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
79/409 (6. 4. 1981)	Conservazione degli uccelli selvatici	A 118/84 non conf. ricorso causa 247/85	A 119/84 non conf. ricorso causa 412/85	sì	A 121/84 non conf. ricorso causa 252/85	sì	sì	A 124/84 non conf. ricorso causa 262/85	A 123/84 non conf. ricorso causa 240/85	sì	A 125/84 non conf. ricorso causa 236/85
79/831 (18. 9. 1981/ 18. 9. 1983)	Sostanze pericolose	sì	A 286/83 non conf. ricorso causa 208/85	A 38/84 non conf. ricorso causa 278/85	sì	sì	sì	A 290/83 non conf. ricorso causa 429/85	sì	sì	sì
80/68 (19. 12. 1981)	Protezione delle acque sotterranee	A 281/84 non conf. ricorso causa 1/86	sì	sì	sì	sì	A 418/85 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	sì	A 71/83 manc. not. MNE ricorso causa 291/84
80/779 (18. 7. 1982)	Qualità atmosferica	sì	sì	sì	sì	sì	A 419/85 manc. not. MNE lettera 169	sì	A 151/83 manc. not. MNE ricorso causa 319/86	A 481/85 non conf. parere motivato	sì
80/1335 (31. 12. 1982)	Prodotti cosmetici	sì	sì	sì	sì	sì	sì	A 145/83 manc. not. MNE ricorso causa 367/85	sì	sì	sì
81/957 (1. 7. 1983)	Sostanze pericolose	sì	sì	A 498/85 non conf. parere motivato	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì

Direttiva	Oggetto	B	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	L	NL
82/147 (31.12.1982)	Prodotti cosmetici	sì	sì	sì	sì	sì	sì	A 140/83 manc. not. MNE ricorso causa 367/85	sì	sì	sì
82/176 (25.3.1984)	Scarichi di mercurio	sì	sì	A 39/85 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	A 421/85 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	sì	sì
82/368 (31.12.1983)	Prodotti cosmetici	sì	sì	sì	sì	sì	sì	A 47/85 manc. not. MNE parere motivato	sì	sì	sì
82/434 (31.12.1983)	Prodotti cosmetici e metodi d'analisi	sì	sì	sì	sì	sì	A 424/85 manc. not. MNE lettera 169	A 70/85 manc. not. MNE ricorso causa 173/86	sì	sì	sì
82/501 (8.1.1984)	Rischi gravi d'incidenti	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	A 50/85 manc. not. MNE ricorso causa 311/86	sì
82/883 (9.12.1984)	Scarichi di biossido di titanio	A 302/85 manc. not. MNE parere motivato	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
82/884 (9.12.1984)	Scarichi di piombo nell'atmosfera	sì	sì	sì	sì	sì	A 426/85 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	sì	A 441/85 manc. not. MNE lettera 169
83/191 (31.12.1984)	Prodotti cosmetici	sì	sì	sì	sì	sì	sì	A 436/85 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	sì

Direttiva	Oggetto	B	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	L	NL
83/206 (26. 4. 1984)	Emissioni sonore degli aerei	sì	A 69/85 manc. not. MNE parere motivato	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
83/341 (31. 12. 1984)	Prodotti cosmetici	sì	sì	A 326/85 non conf. parere motivato	sì	sì	sì	A 437/85 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	sì
83/467 (1. 1. 1985)	Sostanze pericolose	sì	sì	sì	sì	sì	sì	A 30/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	sì
83/496 (31. 12. 1984)	Prodotti cosmetici	sì	sì	sì	A 312/85 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	A 439/85 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	sì
83/513 (28. 9. 1985)	Scarichi di cadmio	A 11/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	sì	sì	A 23/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	sì	sì
83/514 (31. 12. 1984)	Prodotti cosmetici	sì	sì	sì	sì	sì	sì	A 438/85 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	sì
83/574 (31. 12. 1984)	Prodotti cosmetici	sì	sì	A 327/85 manc. not. MNE lettera 169	A 316/85 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	A 440/85 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	sì
83/623 (29. 11. 1985)	Denominazioni tessili	A 252/86 manc. not. MNE lettera 169	A 149/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	A 253/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	sì	sì	sì	A 254/86 manc. not. MNE lettera 169

Direttiva	Oggetto	B	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	L	NL
84/156 (12. 3. 1986)	Scarichi di mercurio	sì	sì	sì	sì	sì	A 395/86 manc. not. MNE lettera 169	A 349/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	sì
84/415 (31. 12. 1985)	Prodotti cosmetici	sì	sì	sì	A 251/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	A 352/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	sì
84/449 (1. 7. 1985)	Sostanze pericolose	sì	A 112/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	sì	sì	sì	A 113/86 manc. not. MNE lettera 169	A 18/86 manc. not. MNE lettera 169	sì
84/450 (1. 10. 1986)	Pubblicità ingannevole	A 488/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	sì	sì	A 499/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	A 511/86 manc. not. MNE lettera 169	sì
84/491 (1. 4. 1986)	Scarichi di exacloroclossano	A 478/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	sì	sì	A 489/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	sì	sì
84/533 (26. 3. 1986)	Potenza acustica dei moto- compressori	A 479/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	sì	sì	A 490/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	A 520/86 manc. not. MNE lettera 169	sì
84/534 (26. 3. 1986)	Potenza acustica delle gru a torre	A 481/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	sì	sì	A 492/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	A 504/86 manc. not. MNE lettera 169	sì
84/535 (26. 3. 1986)	Potenza acustica dei gruppi elettrogeni di saldatura	A 482/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	sì	sì	A 493/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	A 505/86 manc. not. MNE lettera 169	sì

Direttiva	Oggetto	B	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	L	NL
84/536 (26. 3. 1986)	Potenza acustica dei gruppi elettrogeni	A 484/86 manc. not. MNE lettera 169			sì	sì	A 495/86 manc. not. MNE lettera 169			A 507/86 manc. not. MNE lettera 169	
84/537 (26. 3. 1986)	Potenza acustica dei martelli demolitori	A 496/86 manc. not. MNE lettera 169			sì	sì	A 497/86 manc. not. MNE lettera 169			A 507/86 manc. not. MNE lettera 169	
84/631 (1. 10. 1985)	Spedizioni transfrontaliere di rifiuti	A 240/86 manc. not. MNE lettera 169	A 157/86 manc. not. MNE lettera 169	A 154/86 manc. not. MNE lettera 169	A 241/86 manc. not. MNE lettera 169	A 155/86 manc. not. MNE lettera 169	A 396/86 manc. not. MNE lettera 169	A 351/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	A 156/86 manc. not. MNE lettera 169	A 242/86 manc. not. MNE lettera 169
85/210 (1. 1. 1986)	Tenore di piombo nella benzina	sì	sì	A 158/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	A 397/86 manc. not. MNE lettera 169	A 350/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	A 159/86 manc. not. MNE lettera 169	A 243/86 manc. not. MNE lettera 169
85/391 (31. 12. 1986)	Prodotti cosmetici		sì						sì		
85/405 (26. 3. 1986)	Emissioni sonore delle macchine per cantieri				sì	sì					
85/406 (26. 3. 1986)	Potenza acustica dei moto- compressori	A 480/86 manc. not. MNE lettera 169			sì	sì	A 491/86 manc. not. MNE lettera 169			A 503/86 manc. not. MNE lettera 169	
85/407 (26. 3. 1986)	Potenza acustica dei gruppi elettrogeni di saldatura	A 483/86 manc. not. MNE lettera 169			sì	sì	A 494/86 manc. not. MNE lettera 169			A 506/86 manc. not. MNE lettera 169	
85/408 (26. 3. 1986)	Potenza acustica dei gruppi elettrogeni	A 485/86 manc. not. MNE lettera 169			sì	sì	A 496/86 manc. not. MNE lettera 169			A 508/86 manc. not. MNE lettera 169	

Direttiva	Oggetto	B	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	L	NL
85/409 (26. 3. 1986)	Potenza acustica di martelli demolitori	A 487/86 manc. not. MNE lettera 169			sì	sì	A 498/86 manc. not. MNE lettera 169			A 510/86 manc. not. MNE lettera 169	
85/411 (31. 7. 1986)	Conservazione degli uccelli selvatici					sì				A 501/86 manc. not. MNE lettera 169	
85/469 (1. 10. 1985)	Trasferimenti rifiuti pericolosi	A 255/86 manc. not. MNE lettera 169			A 256/86 manc. not. MNE lettera 169		A 396/86 manc. not. MNE lettera 169			A 500/86 manc. not. MNE lettera 169	A 244/86 manc. not. MNE lettera 169
85/490 (31. 12. 1986)	Prodotti cosmetici		sì				sì		sì		
86/179 (31. 12. 1986)	Prodotti cosmetici		sì								
86/197 (31. 12. 1986)	Etichettatura prodotti alimentari		sì								
86/199 (31. 12. 1986)	Prodotti cosmetici										
Agricoltura											
64/433 (1. 1. 1981)	Carni fresche	sì	sì	sì	sì	sì	A 117/85 err. appl. parere motivato	sì	sì	sì	sì
66/400 (31. 12. 1985)	Sementi di barbabietole	sì	sì	sì	sì	sì		sì	sì	sì	sì

Direttivo	Oggetto	B	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	L	NL
66/401 (31. 12. 1985)	Sementi di piante foraggiere	sì	sì	sì	sì	sì		sì	sì	sì	sì
66/402 (31. 12. 1985)	Sementi di cereali	sì	sì	sì	sì	sì		sì	sì	sì	sì
66/403 (31. 12. 1985)	Tuberi-semi di patate	sì	sì	sì	sì	sì		sì	sì	sì	sì
66/404 (31. 12. 1985)	Materiali forestali di riproduzione	sì	sì	sì	sì	sì		sì	sì	sì	sì
68/89 (31. 12. 1985)	Classificazione del legname greggio	sì	sì	sì	sì	sì		sì	sì	sì	sì
68/193 (31. 12. 1985)	Materiali di moltiplicazione della vite	sì	sì	sì	sì	sì		sì	sì	sì	sì
69/60 (31. 12. 1985)	Sementi di cereali	sì	sì	sì	sì	sì		sì	sì	sì	sì
69/61 (31. 12. 1985)	Sementi di barbabietole	sì	sì	sì	sì	sì		sì	sì	sì	sì
69/62 (31. 12. 1985)	Tuberi-semi di patate	sì	sì	sì	sì	sì		sì	sì	sì	sì
69/63 (31. 12. 1985)	Sementi di piante foraggiere	sì	sì	sì	sì	sì		sì	sì	sì	sì
69/208 (31. 12. 1985)	Sementi di piante oleaginose	sì	sì	sì	sì	sì		sì	sì	sì	sì

Direttiva	Oggetto	B	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	L	NL
70/457 (1. 7. 1972) (31. 12. 1985)	Catalogo delle piante agricole	sì	sì	sì	sì	sì		sì	sì	sì	sì
70/458 (31. 12. 1985)	Sementi di ortaggi	sì	sì	sì	sì	sì		sì	sì	sì	sì
70/524 (25. 11. 1972)	Additivi nell'alimen- tazione degli animali	sì	A 1/80 err. appl. sentenza 3. 10. 1985 causa 28/84	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
71/140 (31. 12. 1985)	Materiali di moltiplicazione della vite	sì	sì	sì	sì	sì		sì	sì	sì	sì
71/161 (31. 12. 1985)	Materiali forestali di riproduzione	sì	sì	sì	sì	sì		sì	sì	sì	sì
71/162 (31. 12. 1985)	Sementi	sì	sì	sì	sì	sì		sì	sì	sì	sì
72/168 (31. 12. 1985)	Varietà delle specie di ortaggi	sì	sì	sì	sì	sì		sì	sì	sì	sì
72/169 (31. 12. 1985)	Varietà di viti	sì	sì	sì	sì	sì		sì	sì	sì	sì
72/180 (31. 12. 1985)	Varietà di piante agricole	sì	sì	sì	sì	sì		sì	sì	sì	sì
72/274 (31. 12. 1985)	Sementi	sì	sì	sì	sì	sì		sì	sì	sì	sì

Direttiva	Oggetti	B	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	L	NL
73/418 (31.12.1985)	Sementi	sì	sì	sì	sì	sì		sì	sì	sì	sì
73/438 (31.12.1985)	Sementi	sì	sì	sì	sì	sì		sì	sì	sì	sì
74/13 (31.12.1985)	Materiali forestali di riproduzione	sì	sì	sì	sì	sì		sì	sì	sì	sì
74/63 (1.1.1976)	Prodotti indesiderabili — alimenti animali	sì	A 1/80 err. appl. sentenza 3.10.1985 causa 28/84	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
74/268 (31.12.1985)	<i>Avena fatua</i>	sì	sì	sì	sì	sì		sì	sì	sì	sì
74/649 (31.12.1985)	Materiali di moltiplicazione della vite	sì	sì	sì	sì	sì		sì	sì	sì	sì
75/444 (31.12.1985)	Sementi	sì	sì	sì	sì	sì		sì	sì	sì	sì
75/502 (31.12.1985)	Sementi di ficuaroia dei prati	sì	sì	sì	sì	sì		sì	sì	sì	sì
76/331 (31.12.1985)	Sementi di barbabietole	sì	sì	sì	sì	sì		sì	sì	sì	sì
77/93 (1.5.1980)	Organismi nocivi	A 474/85 non conf. parere motivato	sì	sì	A 475/85 non conf. parere motivato	sì	sì	A 478/85 non conf. parere motivato	sì	A 477/85 non conf. parere motivato	sì

Direttiva	Oggetto	B	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	L	NL
77/101 (1.1.1981)	Alimenti semplici per animali	sì	sì	sì	sì	sì	sì	A 241/83 manc. not. MNE ricorso causa 365/85	sì	sì	sì
77/629 (31.12.1986)	Materiali di moltiplicazione della vite	sì	sì	sì	sì	sì			sì	sì	sì
78/58 (31.12.1985)	Sementi	sì	sì	sì	sì	sì			sì	sì	sì
78/386 (31.12.1985)	Sementi di piante foraggere	sì	sì	sì	sì	sì			sì	sì	sì
78/387 (31.12.1985)	Sementi di cereali	sì	sì	sì	sì	sì			sì	sì	sì
78/388 (31.12.1985)	Sementi di piante oleaginose	sì	sì	sì	sì	sì			sì	sì	sì
78/511 (31.12.1985)	<i>Avena fatua</i>	sì	sì	sì	sì	sì			sì	sì	sì
78/692 (31.12.1985)	Sementi	sì	sì	sì	sì	sì			sì	sì	sì
79/109 (1.4.1979)	Brucellosi	sì	sì	sì	sì	sì	sì	A 316/84 manc. not. MNE parere motivato	sì	sì	sì
79/372 (1.1.1981)	Alimenti semplici per animali	sì	sì	sì	sì	sì	sì	A 242/83 manc. not. MNE ricorso causa 365/85	sì	sì	sì

Direttiva	Oggetto	B	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	L	NL
79/373 (1. 1. 1981)	Alimenti composti per animali	sì	A 1/80 err. appl. sentenza 3. 10. 1985 causa 28/84	sì	sì	sì	sì	A 244/83 manc. not. MNE ricorso causa 361/85	sì	sì	sì
79/641 (31. 12. 1985)	Sementi	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
79/692 (31. 12. 1985)	Sementi	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
79/797 (1. 1. 1981)	Alimenti semplici per animali	sì	sì	sì	sì	sì	sì	A 245/83 manc. not. MNE ricorso causa 365/85	sì	sì	sì
80/214 (31. 12. 1980)	Problemi sanitari prodotti a base di carne	sì	sì	sì	sì	sì	sì	A 236/83 manc. not. MNE ricorso causa 386/85	sì	sì	sì
80/219 (31. 12. 1980)	Tuberculosi e brucellosi	sì	sì	sì	sì	sì	sì	A 256/83 manc. not. MNE ricorso causa 364/85	sì	sì	sì
80/304 (31. 12. 1985)	Sementi di piante oleaginose	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
80/502 (1. 7. 1981)	Prodotti indesiderabili	sì	sì	sì	sì	sì	sì	A 248/83 manc. not. MNE ricorso causa 363/85	sì	sì	sì
80/509 (1. 1. 1981)	Alimenti composti per animali	sì	sì	sì	sì	sì	sì	A 249/83 manc. not. MNE ricorso causa 361/85	sì	sì	sì

Direttiva	Oggetto	B	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	L	NL
80/510 (1. 1. 1981)	Alimenti semplici per animali	sì	sì	sì	sì	sì	sì	A 250/83 manc. not. MNE ricorso causa 365/85	sì	sì	sì
80/511 (1. 1. 1981)	Alimenti composti in imballaggi	sì	sì	sì	sì	sì	sì	A 251/83 manc. not. MNE ricorso causa 361/85	sì	sì	sì
80/695 (1. 1. 1981)	Alimenti composti per animali	sì	sì	sì	sì	sì	sì	A 253/83 manc. not. MNE ricorso causa 361/85	sì	sì	sì
80/754 (31. 12. 1985)	Sementi di piante foraggiere	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
80/1098 (1. 7. 1981)	Malattia vescicolosa e peste suina	sì	sì	sì	sì	sì	sì	A 258/83 manc. not. MNE ricorso causa 364/85	sì	sì	sì
80/1099 (1. 7. 1981)	Malattia vescicolosa e peste suina	sì	sì	sì	sì	sì	sì	A 259/83 manc. not. MNE ricorso causa 386/85	sì	sì	sì
80/1100 (1. 7. 1981)	Malattia vescicolosa e peste suina	sì	sì	sì	sì	sì	sì	A 260/83 manc. not. MNE ricorso causa 386/85	sì	sì	sì
80/1102 (1. 1. 1981)	Leucosi bovina enzootica	sì	sì	sì	sì	sì	sì	A 262/83 manc. not. MNE ricorso causa 364/85	sì	sì	sì

Direttiva	Oggetto	B	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	L	NL
81/602 (3. 11. 1981)	Sostanze ad effetto ormonale	sì	sì	sì	A 75/85 err. appl. parere motivato	sì	sì	sì	sì	sì	sì
82/287 (1. 1. 1982/ 1. 1. 1983)	Sementi	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
82/331 (1. 7. 1982)	Moltiplicazione della vite	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
82/471 (14. 7. 1982)	Alimenti per animali	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	A 159/85 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì
82/475 (1. 1. 1985)	Alimenti per animali domestici	sì	sì	sì	sì	sì	sì	A 346/85 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	sì
82/528 (1. 7. 1984)	Residui di antiparassitari	A 46/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
82/859 (1. 7. 1983)	Sementi piante oleaginose	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
82/937 (1. 7. 1983/ 1. 1. 1985)	Alimenti semplici per animali	sì	sì	sì	sì	sì	sì	A 155/85 manc. not. MNE ricorso causa 275/86	sì	sì	sì
82/957 (1. 1. 1985)	Alimenti composti per animali	sì	sì	sì	sì	sì	sì	A 347/85 manc. not. MNE parere motivato	sì	sì	sì

Direttiva	Oggetto	B	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	L	NL
83/90 (1. 1. 1985)	Problemi sanitari carni fresche	sì	sì	sì	A 236/85 manc. not. MNE parere motivato	sì	A 118/83 err. appl. parere motivato A 235/85 manc. not. MNE parere motivato	sì	A 237/85 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì
83/91 (1. 1. 1985)	Carni fresche	sì	sì	sì	A 373/85 manc. not. MNE parere motivato	sì	sì	A 349/85 manc. not. MNE parere motivato	sì	sì	sì
83/201 (1. 1. 1984)	Percentuale di carne	sì	sì	sì	A 111/85 manc. not. MNE parere motivato	sì	sì	A 158/85 manc. not. MNE ricorso causa 274/86	sì	sì	sì
83/228 (13. 7. 1984)	Alimenti per animali	sì	sì	sì	sì	sì	A 179/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	A 160/85 manc. not. MNE ricorso causa 278/86	sì	A 165/85 manc. not. MNE parere motivato
84/319 (1. 1. 1985)	Trichine	A 339/85 manc. not. MNE parere motivato	sì	sì	A 374/85 manc. not. MNE parere motivato	sì	A 358/85 manc. not. MNE parere motivato	A 350/85 manc. not. MNE parere motivato	sì	sì	sì
84/378 (1. 7. 1985)	Organismi nocivi ai vegetali			sì			sì		sì		
84/443 (30. 6. 1985)	Alimenti per animali	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	A 32/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì
84/587 (4. 12. 1986/ 4. 12. 1988)	Additivi nell'alimentazione degli animali										
84/643 (31. 12. 1984)	Afta epizootica e malattia vescicolosa	sì	sì	sì	A 375/85 manc. not. MNE parere motivato	sì	sì	A 351/85 manc. not. MNE parere motivato	sì	A 380/85 manc. not. MNE parere motivato	sì

Direttiva	Oggetto	B	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	L	NL
84/644 (30. 9. 1986)	Brucellosi	A 276/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	A 288/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	A 318/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	A 303/86 manc. not. MNE lettera 169	sì
84/645 (31. 3. 1985)	Peste suina	sì	sì	sì	sì	sì	sì	A 352/85 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	sì
85/38 (1. 1. 1986)	Sementi di piante foraggere	A 275/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	sì	sì	sì	A 317/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	sì
85/320 (1. 1. 1986)	Peste suina	A 277/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	A 289/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	A 319/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	A 304/86 manc. not. MNE lettera 169	sì
85/321 (1. 1. 1986)	Peste suina	A 278/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	A 290/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	A 320/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	A 305/86 manc. not. MNE lettera 169	sì
85/322 (1. 1. 1986)	Peste suina	A 279/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	A 291/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	A 321/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	A 306/86 manc. not. MNE lettera 169	sì
85/325 (1. 1. 1986)	Carni fresche	A 281/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	sì	sì	sì	A 323/86 manc. not. MNE lettera 169	A 314/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì
85/326 (1. 1. 1986)	Carni fresche di volatili	A 282/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	sì	A 326/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	A 324/86 manc. not. MNE lettera 169	A 315/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì
85/327 (1. 1. 1986)	Prodotto a base di carne	A 283/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	sì	sì	sì	A 325/86 manc. not. MNE lettera 169	A 316/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì

Direttiva	Oggetto	B	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	L	NL
85/328 (1.1.1986)	Prodotti a base di carne	A 280/86 manc. not. MNE lettera 169	A 286/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	A 327/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	A 322/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	sì
85/429 (3.12.1986)	Additivi alimentari per animali					sì				sì	
85/509 (30.6.1986)	Alimentazione degli animali		sì	sì		sì			sì	sì	
85/520 (3.12.1986)	Additivi nell'alimentazione degli animali									sì	
86/29 (3.12.1986)	Additivi nell'alimentazione degli animali									sì	
86/155 (1.3.1986/ 1.7.1987)	Sementi e piante				sì						sì
86/403 (3.12.1986)	Additivi nell'alimentazione degli animali										
Trasporti											
74/561 (31.12.1976)	Accesso alla professione di trasportatore di merci	sì	sì	sì	sì	sì	A 317/85 manc. not. MNE parere motivato	A 85/79 manc. not. MNE sentenza 10.11.1981 causa 28/81	sì	sì	sì
								A 175/83 manc. not. MNE sentenza 5.11.1986 causa 160/85			

Direttiva	Oggetto	B	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	L	NL
74/562 (1. 1. 1977)	Accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori	sì	sì	sì	sì	sì	A 318/85 manc. not. MNE parere motivato	A 113/79 manc. not. MNE sentenza 10. 11. 1981 causa 29/81 A 176/83 manc. not. MNE sentenza 5. 11. 1986 causa 160/85	sì	sì	sì
75/130 (1. 10. 1975)	Trasporti combinati ferrovia-strada	sì	sì	sì	sì	sì	A 426/86 manc. not. MNE lettera 169	A 99/82 err. appl. sentenza 28. 3. 1985 causa 2/84	sì	sì	sì
76/135 (20. 1. 1977)	Attestati di navigabilità	A 226/85 manc. not. MNE ricorso causa 306/86	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
77/796 (1. 1. 1979)	Riconoscimento dei diplomi	sì	sì	sì	sì	sì	A 319/85 manc. not. MNE parere motivato	A 141/80 manc. not. MNE sentenza 11. 10. 1983 causa 273/82 A 17/85 manc. not. MNE parere motivato	sì	sì	sì
79/5 (1. 1. 1981)	Trasporti combinati ferrovia-strada	sì	sì	sì	sì	sì	A 427/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	sì	sì
80/1263 (30. 6. 1982)	Patente di guida	A 150/84 manc. not. MNE ricorso causa 9/86	sì	sì	sì	sì	sì	A 160/83 manc. not. MNE ricorso causa 419/85	sì	sì	sì

Direttiva	Oggetto	B	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	L	NL
82/3 (31.12.1981)	Trasporti combinati ferrovia-strada	sì	sì	sì	sì	sì	A 428/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	sì	sì
82/603 (1. 4. 1983)	Trasporti combinati ferrovia-strada	sì	sì	sì	sì	sì	A 429/86 manc. not. MNE lettera 169	A 82/84 manc. not. MNE ricorso causa 420/85	sì	sì	sì
82/714 (1. 1. 1985)	Prescrizioni per le navi di navigazione interna	A 202/85 manc. not. MNE ricorso causa 307/86	sì	sì	A 203/85 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	sì	sì	sì	
83/416 (1. 10. 1984)	Autorizzazione di trasporti aerei	sì	sì	sì	A 390/84 manc. not. MNE parere motivato	sì	sì	sì	A 301/85 manc. not. MNE lettera 169	sì	A 391/84 manc. not. MNE lettera 169
83/643 (31.12.1984/ 31.12.1986)	Controllo trasporto delle merci	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	A 114/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì
84/647 (30. 6. 1986)	Veicoli noleggiati per il trasporto di merci	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
85/3 (1. 7. 1986/ 1. 1. 1990)	Pesi e dimensioni di taluni veicoli stradali	sì	sì			sì					
85/347 (1. 10. 1985)	Franchigia di carburante	sì	A 139/86 manc. not. MNE lettera 169	A 140/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	sì	A 141/86 manc. not. MNE lettera 169	A 142/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì
86/216 (30. 6. 1986/ 1. 7. 1993)	Trasporti aerei di passeggeri		sì								

Direttiva	Oggetto	B	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	L	NL
86/360 (1.7.1986/ 1.1.1990/ 1.1.1992)	Pesi e dimensioni di taluni veicoli stradali										
Energia											
76/491 (1.1.1977/ 1.1.1981)	Prezzi del petrolio greggio	A 46/83 err. appl. ricorso causa 277/86	sì	sì	sì	sì		sì	sì	sì	sì
82/885 (16.6.1984)	Generatori di calore	A 259/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	A 260/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	sì	sì	A 470/85 manc. not. MNE parere motivato	sì	A 471/85 manc. not. MNE parere motivato	sì
Politica economica e monetaria											
60/501 (1.1.1981)	Applicazione dell'articolo 67	sì	sì	sì	sì	sì	A 179/83 err. appl. ricorso causa 132/85	sì	sì	sì	sì
63/21 (18.3.1963/ 1.1.1981)	Applicazione dell'articolo 67	sì	sì	sì	sì	sì	A 179/83 err. appl. ricorso causa 132/85	sì	sì	sì	sì
Concorrenza											
80/723 (31.12.1981)	Trasparenza finanziaria	sì	sì	sì	sì	sì	sì	A 177/84 err. appl. ricorso causa 118/85	sì	sì	sì
Bilanci											
77/388 (1.1.1978)	IVA — 6ª direttiva	A 128/85 err. appl. ricorso causa 290/86	sì			A 137/85 err. appl. parere motivato					A 136/85 err. appl. parere motivato

Direttiva	Oggetto	B	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	L	NL
82/57 (1.7. 1982)	Immissione in libera pratica							A 89/86 err. appl. parere motivato			
Unione doganale e imposizione indiretta											
75/349 (1.1. 1976)	Perfezionamento attivo	sì	sì	sì	A 231/85 err. appl. parere motivato	A 232/85 err. appl. parere motivato	sì	sì	sì	sì	sì
78/453 (1.1. 1979)	Pagamenti dei dazi	sì	sì	A 186/84 non conf. ricorso causa 195/85	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
79/623 (1.1. 1982)	Debito doganale	sì	sì	sì	sì	A 126/84 err. appl. parere motivato	sì	sì	sì	sì	sì
79/695 (1.7. 1982)	Immissione in libera pratica	A 262/84 non conf. parere motivato	sì	A 178/84 non conf. ricorso causa 195/85	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
81/177 (1.1. 1983)	Procedure d'esportazione delle merci	A 263/84 non conf. parere motivato	sì	sì	sì	sì	sì	A 168/83 manc. not. MNE sentenza 30. 6. 1986 causa 158/85	sì	sì	sì
82/57 (1.7. 1982)	Immissione in libera pratica	sì	sì	sì	sì	sì	sì	A 183/84 err. appl. ricorso causa 275/85	sì	sì	sì

Direttiva	Oggetto	B	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	L	NL
82/347 (1. 1. 1983)	Procedure d'esportazione delle merci	sì	sì	sì	sì	sì	sì	A 162/83 manc. not. MNE sentenza 30. 6. 1986 causa 158/85	sì	sì	sì
85/479 (1. 1. 1986)	Assistenza reciproca	A 448/86 manc. not. MNE lettera 169	sì	A 449/86 manc. not. MNE lettera 169	A 450/86 manc. not. MNE lettera 169	A 451/86 manc. not. MNE lettera 169	A 452/86 manc. not. MNE lettera 169	A 453/86 manc. not. MNE lettera 169	A 454/86 manc. not. MNE lettera 169	A 455/86 manc. not. MNE lettera 169	sì
Imposizione indiretta											
69/169 (1. 1. 1970)	Franchigie nel traffico di viaggiatori	sì	A 40/82 err. appl. causa 325/82 sentenza 14. 2. 1984 A 320/85 err. appl. parere motivato	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
72/464 (1. 7. 1973)	Imposte sui tabacchi lavorati	A 179/84 err. appl. ricorso causa 298/86	sì	sì	A 271/85 err. appl. parere motivato	sì	sì	sì	sì	sì	sì
77/388 (1. 1. 1978)	IVA — 6 ^a direttiva	A 17/81 err. appl. sentenza 10. 4. 1984 causa 324/82	A 29/83 err. appl. ricorso causa 298/85	sì	A 81/81 err. appl. parere motivato	A 102/82 A 202/81 err. appl. ricorso causa 353/85	(1. 1. 1987)	A 262/81 A 153/83 err. appl. ricorso causa 3/86	A 202/81 err. appl. ricorso causa 415/85	sì	A 53/83 err. appl. ricorso causa 235/85
		A 386/84 err. appl. ricorso causa 391/85 (articolo 171)			A 76/85 err. appl. parere motivato	A 203/81 err. appl. ricorso causa 416/85		A 188/84 err. appl. ricorso causa 257/86			A 66/85 err. appl. parere motivato
		A 65/85 err. appl. parere motivato				A 265/84 err. appl. parere motivato		A 209/85 err. appl. parere motivato			
								A 218/85 err. appl. parere motivato			
								A 68/86 err. appl. parere motivato			

[illegible]